

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1964

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG
	PAG.	
ABELLI: Sulla riduzione dei servizi aerei per Torino. (7235)	3239	CATALDO: Provvidenze per l'agro di Pisticci (Matera) danneggiato dal maltempo. (7086) 3249
ABENANTE: Servizio utile a pensione degli statali. (2210).	3240	CATELLA: Sul tronco ferroviario Trofarello-Chieri (Torino). (7785) 3249
ABENANTE: Trattenute salariali ai dipendenti dell'A. G. I. T. A. di Napoli. (7005)	3240	CAVALLARI: Sul sussidio di disoccupazione I. N. P. S. ad una lavoratrice di Venezia. (7051) 3250
ALINI: Anticipi sui futuri aumenti di pensione dei lavoratori del gas. (7698) . .	3240	CETRULLO: Assegnazione sede provvisoria agli insegnanti con famiglia. (7116) . . 3250
AVOLIO: Sulla chiusura dello stabilimento Montecatini di Portici (Napoli). (7275) .	3241	COCCIA: Sui sindaci di Petrella Salto ed Accumoli (Rieti). (7939) 3250
BADINI CONFALONIERI: Sui concorsi per tecnici universitari laureati. (7297) . .	3241	COLASANTO: Sulle importazioni di burro e di latte in polvere. (6776) 3250
BELCI: Sulla ripartizione del contributo statale agli enti lirici. (7350)	3242	COVELLI: Sulla sistemazione del personale dell'« Enpas ». (6520) 3251
BIGNARDI: Provvidenze per zone agricole del bolognese e del ravennate danneggiate dal maltempo. (7531)	3243	CRUCIANI: Lavori di conservazione dell'arco etrusco di Perugia. (7128) 3251
Bo: Provvidenze ai coltivatori diretti piemontesi danneggiati da avversità atmosferiche. (7813)	3243	CRUCIANI: Sui danni recati all'agricoltura umbra dalla grandine. (7517) 3252
BOLOGNA: Sulla basilica Eufrasiana di Parenzo d'Istria. (7943)	3244	CRUCIANI: Sui criteri seguiti dalle commissioni comunali tributarie per la valutazione dei ricorsi. (7945) 3252
BONAITI: Sulla vendita della benzina per uso agricolo a prezzi agevolati. (1414, già orale).	3244	DE CAPUA: Sulla situazione dei dipendenti della società Marozzi di Bari. (7750) . 3253
BRANDI: Sul funzionamento della commissione di vigilanza sull'edilizia popolare. (7389)	3245	FERIOLI: Calamità atmosferiche in provincia di Bari. (7133) 3254
BRANDI: Su una circolare dell'Associazione nazionale consulenti del lavoro. (7597).	3245	FINOCCHIARO: Sistemi di esazione delle quote sindacali dei maestri elementari. (5643) 3254
BUFFONE: Concessioni ferroviarie ai decorati al valor militare. (7559)	3245	FINOCCHIARO: Sul passaporto di servizio dei parlamentari. (7211) 3255
BUSETTO: Escavazione di ghiaia nel Brenta. (7688)	3246	FINOCCHIARO: Danni da maltempo all'agricoltura pugliese. (7261) 3255
CACCIATORE: Provvidenze per agricoltori della provincia di Avellino danneggiati dal maltempo. (7614)	3246	FINOCCHIARO: Sulla ferrovia del sud-est. (7262) 3256
CALASSO: Sui pubblici trasporti in provincia di Lecce. (7202)	3247	FRANCHI: Rimborso spese per ammasso bozzoli 1963. (7284 e 7285) 3257
CANESTRARI: Attentati terroristici in Alto Adige. (7526 e 7672)	3248	FRANCHI: Sospensione servizio ferroviario per favorire una società cinematografica americana. (7706) 3258
CAPRARA: Composizione e attribuzioni del comitato pensioni privilegiate ordinarie. (6713)	3248	FRANCHI: Maggiorazione indennità di alloggio ai sinistrati di Claut (Udine). (7714) 3259
		FRANCO PASQUALE: Sul compenso ai commissari di esame di maturità ed abilitazione. (7259) 3259

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1964

	PAG.		PAG.
FRANCO RAFFAELE: Sull'installazione di una azienda industriale a Monfalcone (Gorizia). (7162)	3259	MUSSA IVALDI VERCELLI: Sulle ferrovie secondarie del Piemonte. (7796)	3272
FRANCO RAFFAELE: Sull'aeroporto di Ronchi dei legionari (Gorizia). (7923)	3260	NALDINI: Sul ricovero in sanatorio di un lavoratore di Bergamo. (7475)	3273
GASCO: Sulla ferrovia Ceva-Ormea (Cuneo). (7727)	3260	NAPOLITANO LUIGI: Sul servizio di trasporto urbano a San Remo. (Imperia) (7683).	3273
GHIÒ: Sull'esproprio di abitazioni per esigenze ferroviarie sulla Genova-Varazze. (3162)	3261	NICOLAZZI: Sul trasferimento di un insegnante elementare di Benevento. (5787).	3273
GIOMO: Sull'Istituto case popolari di Milano (1210, già orale).	3262	NICOLETTO: Sull'applicazione della legge n. 167 a Desenzano Garda (Brescia). (5864)	3274
GIRARDIN: Sui versamenti dei contributi E.N.P.A.L.S. da parte dei gestori di locali pubblici di Padova. (6400)	3262	PELLEGRINO: Approvvigionamento e consumo di carne nel sud. (6319)	3274
GRIMALDI: Avversità atmosferiche in provincia di Enna. (7326)	3262	PELLEGRINO: Produzione e consumo di sale in Italia. (6801)	3275
JACAZZI: Sull'istituzione di un liceo scientifico ad Aversa (Napoli). (7361)	3263	PELLICANI: Danni per nubifragi in provincia di Bari e di Foggia. (7078)	3275
LANDI: Sulla concessione dell'autonomia funzionale ad aziende industriali di Porto Marghera (Venezia) e della Liguria. (7518)	3263	PEZZINO: Danni da avversità atmosferiche nella zona etnea. (7490)	3276
LANDI: Danni da maltempo in provincia di La Spezia. (7520)	3265	PICCINELLI: Sulla statale n. 323 del Monte Amiata. (7464)	3277
LEVI ARIAN GIORGINA: Sul trattamento delle lavoratrici dipendenti dalla manifattura Alpina di Torino. (7080)	3266	RAIA: Danni per avversità atmosferiche in province siciliane. (7542)	3277
MACCHIAVELLI: Sulla concessione dell'autonomia funzionale ad aziende industriali di Porto Marghera (Venezia) e della Liguria. (6293)	3267	ROMEO: Sul trasferimento da Volterra a Lucca di dipendenti dai Monopoli di Stato. (1576, già orale)	3277
MACCHIAVELLI: Licenziamenti alla Italtre e alla Universale. (6349)	3267	ROMEO: Interpretazione del decreto-legge n. 13 del 1946 sulla concessione di benefici economici ai combattenti. (5230)	3278
MACCHIAVELLI: Sulla tutela paesistica di Monterosso al Mare (La Spezia). (6994).	3267	SANNA: Vertenza di lavoro alle cave di Orani (Nuoro). (7445).	3278
MAGNO: Completamento dei corsi professionali a Manfredonia (Foggia). (7186).	3268	SANTAGATI: Situazione del teatro Bellini di Catania. (7571)	3279
MAROTTA MICHELE: Sui danni recati all'agricoltura umbra dalla grandine (7628)	3268	SANTAGATI: Danni da avversità atmosferiche nella zona etnea. (7682)	3279
MARZOTTO: Persistenza di fenomeni di bradisismo nel Polesine per estrazione di metano. (4161)	3268	SERVADEI: Sul contributo ministeriale per la costruzione di un istituto sanitario a San Pietro in Bagno (Forlì). (2925)	3279
MATARRESE: Sul prezzo dell'olio di sansa. (5637)	3269	SERVELLO: Provvidenze per zone agricole del bolognese e del ravennate danneggiate dal maltempo. (7156)	3280
MATARRESE: Decesso di una bambina in una colonia montana del cuneense. (7316)	3269	SINESIO: Sulla pesca nel canale di Sicilia. (7759)	3280
MATARRESE: Sul rilascio di patente automobilistica ai minorati fisici. (7691)	3270	SINESIO: Sul porto-canale di Mazara del Vallo (Trapani). (7761)	3281
MATTARELLI: Incarichi scolastici ai laureati in giurisprudenza. (5582)	3270	SINESIO: Sul treno A. T. 462 in servizio fra Agrigento e Catania. (7766)	3282
MATTARELLI: Sulla situazione finanziaria dei comuni dopo l'abolizione dell'imposta sul vino. (7965)	3270	SINESIO: Sul servizio ferroviario Siracusa-Agrigento. (7767)	3282
MENCHINELLI: Sulla posizione di un assessore comunale di Carrara. (7887)	3271	SINESIO: Sul servizio ferroviario da e per la Sicilia. (7768)	3282
MINASI: Sulle operazioni di scarico del carbone alla stazione ferroviaria di Reggio Calabria. (7769).	3271	SINESIO: Servizio ferroviario da Agrigento per Palermo e Caltanissetta. (7771)	3283
		SINESIO: Sulla linea ferroviaria Castelvetro-Santa Ninfa-Salaparuta (Trapani). (7772)	3283
		SINESIO: Nuova stazione ferroviaria a Porto Empedocle (Agrigento). (7773)	3284

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1964

	PAG.
SINESIO: Collegamento ferroviario fra Agrigento e Catania. (7774)	3285
SINESIO: Esecuzione di pulizie nei treni da e per la Sicilia. (7820)	3285
SINESIO: Accesso ai treni rapidi dei titolari di concessioni speciali. (7821)	3236
SINESIO: Servizio di dogana a Porto Empedocle (Agrigento). (7830)	3286
SINESIO: Sulla pesca di frodo. (7831)	3287
SINESIO: Sulla soppressione dell'Azienda nazionale banane. (7861)	3287
TANTALO: Trasformazione in tranvia del tratto interno a Matera della ferrovia calabro-lucana. (7828)	3287
TODROS: Sull'attuazione del piano regolatore di Torino. (1330)	3287
TODROS: Sul mantenimento della zona verde di villa Sartirana a Torino. (1332).	3288
TROMBETTA: Sui prezzi di trasporto praticati dalla Adriatica di navigazione. (4257)	3288
VENTUROLI: Importazione di cartine da sigarette. (7121).	3289

ABELLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere con urgenza quanto ci sia di vero nella incredibile notizia relativa alla riduzione dei già inadeguati servizi aerei che servono la città di Torino.

La totale insensibilità dei dirigenti dell'Alitalia nei confronti delle esigenze del Piemonte, dimostrata dal fatto che solo le linee aeree che fanno capo a Torino non utilizzano i *Caravelles*, giunta fino al ridicolo di non far servire il pasto ai passeggeri in partenza per Roma con l'aereo delle ore 12,10, supererebbe, nel caso che la notizia fosse esatta, il limite del tollerabile, ragione per cui l'intervento del ministro appare necessario e urgente. (7235)

RISPOSTA. — La notizia relativa alla riduzione dei servizi aerei interessanti la città di Torino è priva di fondamento.

In effetti, per la corrente stagione estiva, piuttosto che una riduzione, è stato apportato un aumento di servizi che, rispetto al corrispondente periodo stagionale dello scorso anno, può riassumersi come segue:

1) introduzione di una terza frequenza giornaliera diretta Roma-Torino e viceversa con orari di centro giornata;

2) istituzione di un servizio diretto fra Torino e Roma per il trasporto di merci e giornali;

3) incremento della frequenza del servizio Torino-Milano-Zurigo e viceversa da quadrisettimanale a giornaliera.

A seguito di improvvise difficoltà sorte nella disponibilità del personale di volo è venuta, però, a determinarsi la necessità di sospendere temporaneamente alcuni servizi per consentire agli equipaggi i normali turni di riposo e, fra tali servizi, al fine di arrecare il minimo pregiudizio possibile ai traffici aerei nazionali, quelli più sensibili alla flessione del traffico di affari che normalmente si verifica nel mese di agosto.

Tra le corse Roma-Torino e viceversa, percorso relativamente al quale negli ultimi anni si è verificata durante il mese di agosto una diminuzione del traffico di circa il 25 per cento, si è ritenuto di sospendere quella che ha fatto registrare il coefficiente di utilizzazione più basso AZ 046/043). Si è trattato, comunque, soltanto di una sospensione temporanea, giustificata dai motivi di cui sopra e già risoltasi da vari giorni, precisamente dal 30 agosto 1964, con il ritorno alla normalità.

Per quanto concerne l'impiego di aeromobili *Caravelles* nei servizi aerei interni, è da rilevare che lo stesso è limitato ad alcune corse su Milano, Venezia e Catania e che la quasi totalità dei detti servizi è esercitata con *Viscount* e *DC. 7C*, ossia con gli stessi tipi di aeromobili mediante i quali vengono assicurati i collegamenti interni facenti capo a Torino. È appena il caso di notare che tali aeromobili offrono un soddisfacente grado di confortevolezza, capacità e velocità e che il loro impiego su così vasta scala è stato reso possibile soltanto attraverso il notevole e costante sforzo dell'adeguamento della flotta alle sempre maggiori esigenze degli utenti.

Infine, in merito all'offerta dei pasti a bordo del volo AZ. 043, è da tener presente che la brevità dei percorsi della rete aerea nazionale crea delle difficoltà nel servizio dei pasti.

In considerazione di tali difficoltà, e nell'intento di rendere uniforme il trattamento su tutte le linee, l'offerta del pranzo e della cena non viene effettuata nei voli in partenza prima delle 13,00 e prima delle 20.00. Tuttavia, è stato di recente istituito, per il servizio suddetto, uno spuntino a base di panini imbottiti e di bevande analcoliche.

Si assicura, comunque, che l'amministrazione segue con ogni attenzione, per il rilevante interesse pubblico che vi è connesso, l'esercizio dei servizi aerei in tutte le fasi, nella programmazione come nell'esecuzione,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1964

intervenendo, ove occorra, affinché gli stessi siano sempre più rispondenti alle esigenze del Piemonte ed a quelle, ugualmente tenute presenti, delle altre regioni e di tutto il paese.

Il Ministro: JERVOLINO.

ABENANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali servizi prestati dagli impiegati dello Stato devono essere considerati come effettivo servizio per il raggiungimento del minimo prescritto per il collocamento in pensione, sia in caso di premorienza sia per dimissioni.

Tale puntualizzazione è indispensabile per chiarire una situazione caotica determinatasi a seguito di errate interpretazioni da parte delle amministrazioni statali delle varie disposizioni legislative. (2210)

RISPOSTA. — Com'è noto, esiste una fondamentale distinzione tra il servizio effettivo e quello utile, ai fini del trattamento pensionistico, essendo, rispettivamente, considerati necessari per il riconoscimento del diritto alla pensione e per la determinazione dell'ammontare della pensione stessa.

In particolare, è ritenuto servizio effettivo quello di ruolo ordinario nella qualità di impiegato o di salariato, del ruolo speciale transitorio e dei ruoli aggiunti, quello non di ruolo — riscattato — il servizio di ruolo prestato nelle amministrazioni autonome dello Stato, il servizio prestato nel passato regime austro-ungarico, il servizio militare prestato come ufficiale in servizio permanente effettivo, nonché quello reso in qualità di sottufficiale, quando abbia dato luogo ad un vero rapporto d'impiego.

È considerato, invece, servizio utile, il periodo — riscattato — di studi universitari, il servizio militare prestato anteriormente alla nomina in ruolo, la maggiorazione spettante per taluni servizi prestati in determinate condizioni di rischio e di gravosità (servizio all'estero, in colonia, in zona di operazioni di guerra, di navigazione, ecc.).

Poiché — come sopra si rileva — la legislazione in materia è divenuta alquanto complessa, il Governo, allo scopo di procedere ad un'opportuna semplificazione della medesima, ha disposto la riunione in un testo unico delle varie disposizioni in vigore. All'uopo è in corso di elaborazione apposito schema di provvedimento che verrà, appena possibile, sottoposto all'esame ed all'approvazione dei competenti organi.

Il Ministro per la riforma burocratica: PRETI.

ABENANTE. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare nei confronti del curatore fallimentare della società A.G.I.T.A. di Napoli, il quale ha imposto ai dipendenti una assurda decurtazione del loro salario per colmare il deficit di esercizio; e in particolare se interverranno per imporre il rispetto del contratto che, oltretutto, è recepito in legge dello Stato. (7005)

RISPOSTA. — La trattenuta salariale di lire 4 mila mensili venne concordata tra la curatela fallimentare della società A.G.I.T.A. di Napoli e le rappresentanze sindacali del personale, allo scopo di evitare che — aggravandosi il passivo del bilancio — il tribunale di Avellino disponesse la chiusura dell'esercizio delle linee facenti capo alla sede di Torre Annunziata; infatti il predetto organo giudiziario, con provvedimento in data 23 luglio 1964, ha autorizzato la prosecuzione a tempo indeterminato dell'esercizio delle suindicate auto-linee, consentendo quindi il mantenimento in servizio del personale addettovi.

Ad analogo fine, e cioè per attenuare le passività di gestione, è stata rivolta l'altra misura di contenimento degli oneri retributivi del personale, mediante la temporanea applicazione del contratto « Anac », anziché di quello « Fenit »; anche tale provvedimento è stato adottato previo accordo con il personale, stipulato in data 22 giugno 1964 e confermato il 20 luglio presso il tribunale di Avellino, con l'intervento di un rappresentante della camera del lavoro di quella città.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: JERVOLINO.

ALINI, NALDINI E RAIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga opportuno — in attesa delle modifiche migliorative alla legge 1° luglio 1955, n. 638, riguardanti l'aumento delle pensioni in atto al 31 dicembre 1960 e l'istituzione della scala mobile sulle pensioni stesse, ed in considerazione del fatto che a partire dal 1° gennaio 1963 sia i lavoratori sia i datori di lavoro versano al fondo speciale di previdenza dei gasisti i contributi necessari a coprire il costo dei suddetti miglioramenti — autorizzare, con la massima sollecitudine, il fondo di previdenza dei gasisti a dar corso alla liquidazione delle competenze spettanti o quanto meno a sensibili anticipazioni in attesa di conguaglio. (7698)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1964

RISPOSTA. — Nell'attesa che l'accordo di categoria del 24 gennaio 1963 — che prevede miglioramenti economici ai pensionati del fondo speciale di previdenza per i lavoratori del gas — sia tradotto in legge dello Stato, non risulta possibile disporre l'applicazione anticipata, sia pure limitatamente alla parte economica, o la concessione di anticipazioni in attesa di successivo conguaglio.

Il Ministro: DELLE FAVE.

AVOLIO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione determinatasi a Portici (Napoli), in seguito alla decisione adottata dalla direzione della Montecatini di chiudere il locale stabilimento che occupa oltre cento lavoratori e della deliberazione adottata dal consiglio comunale della città, all'unanimità, con la quale, mentre si condanna l'atteggiamento della direzione della Montecatini, si esprime la più completa solidarietà ai lavoratori e alle loro famiglie.

Si chiede di sapere quali provvedimenti e misure intendano adottare per favorire con urgenza la soluzione della vertenza in senso favorevole ai lavoratori, che ritengono ingiustificata la decisione della direzione di sospendere le lavorazioni a partire dal giorno 21 luglio 1964 in quanto la produzione della fabbrica è stata ed è in continuo aumento e, pertanto, hanno legittimamente effettuato l'occupazione della fabbrica anche al fine di richiamare l'attenzione delle autorità sulla difficile situazione che, oltre tutto, minaccia direttamente l'economia della città di Portici, essendo la sola industria di rilievo della zona.

Per sapere, infine, se stimino compatibile l'atteggiamento della Montecatini con le esigenze di sviluppo industriale del mezzogiorno d'Italia da tutti i settori più volte conclamate e ritenute indispensabili ai fini di un generale progresso e armonico sviluppo della economia nazionale. (7275)

RISPOSTA. — La società Montecatini ha in Campania tre stabilimenti chimici per la produzione, prevalentemente, di acido solforico e superfosfati. Essi sono ubicati in Bagnoli, Portici e Pontecagnano; i primi due hanno pressoché la medesima capacità produttiva, mentre quello di Pontecagnano ha importanza notevolmente inferiore.

Da alcuni anni la società, per contenere in parte le spese generali, aveva accentrato in quello di Bagnoli la direzione degli stabilimenti; come è noto, infatti, la vendita dei con-

cimi chimici è regolata da prezzi stabiliti dal C.I.P., i quali nell'ultimo periodo sono risultati estremamente vicini al costo del prodotto.

Il contenimento delle spese generali non è risultato sufficiente e pertanto la società ha deciso di sfruttare al massimo la capacità produttiva di taluni stabilimenti — ovviamente i più importanti — e di cessare l'attività in altri; ciò anche per la ridotta richiesta, sul mercato nazionale, di superfosfati.

In data 6 luglio 1964 la direzione generale della società comunicava a quella del gruppo della Campania di avere deciso la cessazione dell'attività dello stabilimento di Portici. Tale decisione è stata resa nota alle maestranze che, nello stesso giorno, hanno occupato la fabbrica. Il 19 luglio, mercé la mediazione dell'ufficio regionale del lavoro, è stato evacuato lo stabilimento ed il licenziamento ha avuto decorrenza, così come deciso dalla società, dal 21 luglio, con preavviso di 15 giorni.

Nell'accordo, concluso il 18 luglio 1964, oltre al preavviso ed alle altre competenze contemplate dal contratto collettivo nazionale della categoria, è stata prevista la corrispondenza a ciascun lavoratore di una indennità extracontrattuale e di una somma pari a lire 50 mila per ciascuna famiglia dei licenziati.

Nella situazione attuale risulta che 48 lavoratori sono stati rioccupati, cinque sono stati trattenuti a Portici per servizi di sorveglianza e 38 sono stati licenziati. Dei sette impiegati, quattro amministrativi sono stati trattenuti, tre tecnici sono stati rioccupati presso altri stabilimenti della Montecatini.

Ciò premesso, si rileva che, per una eventuale ripresa dell'attività dello stabilimento, nessun intervento può svolgere questo Ministero, trattandosi di una decisione aziendale della società Montecatini già messa in attuazione.

Il Ministro dell'industria e del commercio: MEDICI.

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che con legge 3 novembre 1961, n. 1255, è stato istituito, con effetto dal 1° novembre 1961, presso il Ministero della pubblica istruzione, il ruolo dei « tecnici laureati » per sopperire alle esigenze funzionali delle università; premesso altresì che dalla data di efficacia di tale legge ad oggi non sono stati ancora banditi i concorsi per la copertura dei posti nel ruolo in questione, e ciò in quanto non è stato ancora emanato il « regolamento » di esecuzione della legge che, ai sensi dell'articolo 2 della medesima, deve determinare

i requisiti per l'ammissione alla carriera; considerato infine che per i primi due anni di attuazione della legge in questione i posti del ruolo dei tecnici laureati sono stati concessi per incarico con decorrenza 1° dicembre 1961 e che tali incarichi già scaduti sono stati rinnovati fino alla data del 31 ottobre 1964 — se e quali provvedimenti intenda adottare per evitare che alla data del 31 ottobre 1964 gli incarichi di cui sopra vengano definitivamente a cadere prima che si siano potuti espletare i concorsi previsti dalla legge. (7297)

RISPOSTA. — Il regolamento di esecuzione della legge 3 novembre 1961, n. 1255 è stato emanato con il decreto del Presidente della Repubblica del 25 febbraio 1964, n. 514, (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 13 luglio 1964, n. 170).

Si aggiunge che il Ministero, con circolare del 10 agosto 1964, n. 9351, ha fornito agli atenei gli opportuni chiarimenti sul regolamento nonché l'autorizzazione ai concorsi di ingresso alle carriere dei tecnici universitari laureati e coadiutori.

Poiché è da prevedere che i concorsi stessi non possano essere conclusi entro la data del 31 ottobre 1964, il Ministero non mancherà di stabilire la possibilità di prorogare, per il tempo strettamente indispensabile, gli incarichi cui si riferisce l'interrogante.

Il Ministro: GUI.

BELCI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere i criteri con i quali si intende ripartire il contributo dello Stato agli enti lirici, previsto dalla legge 30 giugno 1964, n. 547.

In occasione dell'emanazione della legge 14 febbraio 1963, n. 302, che in effetti concedeva agli enti lirici un supplemento di sovvenzioni, anziché procedere al riparto secondo la consueta percentuale, si stabilivano mutui proporzionali ai disavanzi di gestione dei singoli enti. Un simile criterio può evidentemente essere adottato solo una volta tanto, per sanare una situazione eccezionale; ma non può certo essere ispiratore normale della politica di sostegno dello Stato agli enti lirici. Verrebbe infatti così a determinarsi il paradossale fenomeno dell'incentivo a gestioni con alti disavanzi e dello scoraggiamento a gestioni rigorose e severe. Ad esempio, in base alla ripartizione effettuata in occasione dell'applicazione della legge del 14 febbraio 1963, n. 302, l'ente autonomo teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste che, secondo la consueta per-

centuale avrebbe dovuto percepire il 3,845 per cento della cifra disponibile, vedeva attribuirsi lo 0,75 per cento, in considerazione del basso disavanzo ottenuto con un rigoroso contenimento della spesa. Per quanto riguarda l'ente autonomo comunale Giuseppe Verdi di Trieste, poi, dovrebbe essere fatta in ogni sede anche un'altra valutazione, e cioè quella relativa alla funzione tutta particolare che esso assolve nella delicata zona del paese nella quale è chiamato ad operare.

Ma il problema che qui si intende porre è quello di una corretta politica generale nel sostegno agli enti lirici, dal momento che il ministro si accinge ora a ripartire i tre miliardi messi a disposizione della legge del 30 giugno 1964, n. 547. Sembra infatti che si intenda procedere al riparto assegnando metà del fondo con il medesimo criterio adottato occasionalmente nel 1963, mentre l'altra metà verrebbe ripartita secondo il criterio ispiratore della legge stessa. È invece evidente l'urgenza di incoraggiare gli sforzi compiuti dagli enti che hanno adottato prudenti cautele di gestione e seguito rigorosi criteri di contenimento della spesa, proprio nello spirito delle responsabili direttive del Governo agli enti locali. Anche l'applicazione, nel suo intero spirito, della legge 30 giugno 1964, n. 547, è un'occasione per attuare — in questo particolare settore — quella politica di severa amministrazione che è stata indicata, ed è, come una delle caratteristiche del presente Governo.

A tal fine, sembra all'interrogante, che lo stesso Ministero del turismo e dello spettacolo debba orientarsi di conseguenza nei criteri di ripartizione dei contributi agli enti lirici. (7350)

RISPOSTA. — La legge 30 giugno 1964, n. 547, stabilisce, all'articolo 1, che gli enti autonomi lirici e le due istituzioni ad essi assimilate sono ulteriormente autorizzati a contrarre mutui con l'istituto di credito delle casse di risparmio italiane per il complessivo importo di lire 3 miliardi « per la copertura degli oneri dei propri bilanci al 30 giugno 1964 ».

È evidente, pertanto, che la nuova disponibilità suddetta non rappresenta un puro e semplice aumento dello stanziamento a favore degli enti lirici, ma ha una precipua destinazione, come è ribadito al primo comma dell'articolo 2 della citata legge, ove si dispone che il Ministero del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministero del tesoro, accerterà la consistenza degli oneri e comunicherà alle parti contraenti le modalità, i termini ed

i limiti di somma, entro i quali potranno stipularsi i mutui suddetti.

Perciò, ferma restando la necessità di adottare come criterio di ripartizione l'ammontare del *deficit* degli enti al 30 giugno 1964, unico problema che si poneva alle amministrazioni incaricate degli accertamenti di cui sopra e della conseguente determinazione delle quote individuali era quello di stabilire se dovessero essere presi in considerazione i *deficit* globali al 30 giugno 1964 o quelli derivanti esclusivamente dall'esercizio 1963-64.

Al riguardo, doveva essere tenuta presente la circostanza che — se da un lato proprio nel corso dell'esercizio 1963-64 si erano verificati quei fenomeni di aumento generale di tutti i costi di produzione degli spettacoli, che avevano fatto sentire il loro effetto sul bilancio di tutti gli enti, anche di quelli che nel corso degli anni a costo di sacrifici e di compressione della loro attività si erano maggiormente sforzati di contemperare le spese con le entrate certe — d'altro canto, sull'aumento suddetto ha particolarmente inciso il costo delle masse artistiche e tecniche. E, quindi, non si rendeva possibile applicare una pura e semplice percentuale sul *deficit* di gestione, in quanto si doveva tenere in particolare considerazione la spesa delle masse stabili, per gli enti, espressamente indicati dal regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538.

Conseguentemente, questa amministrazione, di concerto con il Ministero del tesoro, ha ritenuto di adottare per la ripartizione della somma di lire tre miliardi ammessa a mutuo un criterio intermedio e, precisamente: una metà secondo le percentuali intercorrenti fra la passività di esercizio 1963-64 e l'altra metà secondo i rapporti percentualistici dei precedenti mutui.

In merito all'osservazione che l'ente autonomo del teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste dovrebbe formare oggetto di particolare valutazione per la funzione che esso assolve nella delicata zona del paese nella quale è chiamata ad operare, si ritiene di poter assicurare che quanto è stato fatto presente dall'interrogante formerà oggetto di attento esame, in occasione della predisposizione del disegno di legge che dovrà riordinare il settore degli enti lirici.

Il Ministro: CORONA.

BIGNARDI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere se, in conseguenza dei gravi danni prodotti dal temporale che ha colpito vari centri delle pro-

vince di Bologna e Ravenna il 22 agosto 1964, intendano proporre urgenti provvedimenti di sgravio fiscale e di aiuto per la ripresa delle zone danneggiate. (7531)

RISPOSTA. — La concreta possibilità di intervento di questo Ministero con le provvidenze di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739, modificate dalla legge 14 febbraio 1964, n. 38, è condizionata da nuova autorizzazione di spesa con specifica destinazione della somma a sinistri verificatisi successivamente al 15 marzo 1964.

Per promuovere l'iniziativa legislativa il Ministero, avuto notizia degli eventi meteorici avversi, verificatisi in diverse zone del territorio nazionale posteriormente al 15 marzo 1964, ha impartito disposizioni ai dipendenti ispettorati agrari di accertarne la natura e l'entità, per avere i necessari elementi di giudizio.

Gli accertamenti stessi sono intesi anche ad individuare le zone agrarie ove si siano determinate le condizioni richieste dalla legge 25 luglio 1958, n. 838, ai fini della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza dei prestiti di esercizio in corso.

Intanto, sono state ribadite le disposizioni, già da tempo impartite ai dipendenti ispettorati agrari, di accordare alle aziende agricole colpite dallo sfavorevole andamento climatico, e specialmente a quelle di più modeste dimensioni e di meno solido impianto produttivo, la priorità nella concessione delle varie provvidenze previste dalle leggi vigenti in materia di agricoltura e, in particolare, dalle leggi 10 dicembre 1958, n. 1094, per la diffusione delle sementi selezionate, e 2 giugno 1961, n. 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

Il Ministero delle finanze ha anche in corso accertamenti al fine di stabilire se e per quali delle zone colpite si rendano applicabili le agevolazioni fiscali e contributive previste dalla già citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

BO, BIANCANI E LENTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — in relazione al fatto che i contadini coltivatori diretti delle province di Asti, Alessandria e Cuneo, così duramente colpiti dalle grandinate dell'estate 1963, non hanno potuto beneficiare, a causa della ritardata omissione del decreto per la delimitazione delle zone danneggiate da calamità naturali ed avversità atmosferiche, della sospensione dei contributi per l'assistenza di

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1964

cui all'articolo 21 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e dell'articolo 6 della legge 14 febbraio 1964, n. 38 — se e come si intenda provvedere al sollecito rimborso ai contadini dei contributi illecitamente introitati. (7813)

RISPOSTA. — Il ritardo nell'emissione del decreto del Ministero delle finanze per la delimitazione delle zone delle province di Asti, Alessandria e Cuneo colpite dalle grandinate dell'estate 1963, non può aver arrecato ai coltivatori diretti danneggiati il pregiudizio della mancata sospensione del pagamento dei contributi previdenziali, in quanto le vigenti disposizioni di legge non prevedono la concessione di tale beneficio.

Invero, la legge 21 luglio 1960, n. 739, modificata dalla legge 14 febbraio 1964, n. 38, accorda — all'articolo 11 — la sospensione, in pendenza delle necessarie verifiche, di talune imposte erariali e sovrimposte comunali e provinciali, mentre — per quanto concerne i contributi citati nell'interrogazione — domanda al Ministero dell'interno soltanto « la facoltà di concedere agli E.C.A. delle zone delimitate ai sensi dell'articolo 9 sovvenzioni straordinarie da destinare a favore dei titolari di aziende diretto-coltivatrici per il pagamento dei contributi medesimi ».

Pertanto, ai coltivatori diretti delle province di Asti, Alessandria e Cuneo, le cui aziende risultino ubicate nei territori delimitati dagli appositi decreti del Ministero delle finanze, verranno concessi — tramite gli E.C.A. competenti — contributi proporzionali all'ammontare complessivo dei versamenti effettuati alle casse mutue e agli enti previdenziali, nella misura massima consentita dallo stanziamento fissato dall'articolo 1, lettera d) — della legge 14 febbraio 1964, n. 38.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

BOLOGNA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se, in relazione alle notizie dell'asporto dei mosaici della basilica Eufrasiana di Parenzo d'Istria per collocarli nel museo di Zagabria da parte delle autorità jugoslave, siano stati compiuti o si abbia intenzione di compiere i necessari passi perché il lamentato trasferimento venga scongiurato.

A tal fine l'interrogante fa presente che vi è un impegno del Governo jugoslavo a mantenere al loro posto le opere d'arte venute in suo possesso a seguito del passaggio dei territori italiani della Venezia Giulia e di Zara per effetto del trattato di pace.

Nel caso sopra denunciato dell'asporto dei bellissimi mosaici dalla sede loro propria, la

basilica Eufrasiana, al museo di Zagabria, l'interrogante osserva che le giustificazioni addotte dagli jugoslavi — almeno secondo le notizie avute — con le quali si sostiene la necessità dell'asporto per proteggere i mosaici stessi dal deterioramento indotto da agenti esterni (umidità, salsedine) non sono da considerarsi soddisfacenti, poiché i mezzi tecnici moderni consentono la protezione delle opere d'arte, pur mantendole *in loco*. (7943)

RISPOSTA. — Il Ministero degli affari esteri si è da tempo preoccupato di interessare l'ambasciata in Belgrado e il consolato generale in Capodistria affinché venisse chiarito quale fondamento avessero le voci relative ad un presunto proposito jugoslavo di trasferire altrove i preziosi mosaici della basilica Eufrasiana di Parenzo.

A seguito dei contatti avuti dalla predetta rappresentanza, da parte jugoslava è stato assicurato che l'intendimento delle autorità jugoslave è soltanto quello di sottrarre agli effetti delle intemperie il pavimento a mosaico situato all'esterno della basilica Eufrasiana. Una volta eseguita la copia del mosaico, che verrà collocato al posto dell'originale, si penserebbe di dare sistemazione a quest'ultimo nella sacrestia della basilica stessa oppure nel palazzo vescovile.

In merito ai motivi che possono avere determinato l'iniziativa jugoslava si osserva che il nostro consolato generale a Capodistria ha riconosciuto che il pavimento a mosaico, situato all'esterno della basilica in prossimità del mare, è soggetto ad un inevitabile processo di erosione dovuto agli agenti atmosferici ed alla salsedine ed ha aggiunto che il constatato progressivo abbassamento del terreno fa temere ormai da tempo che l'acqua marina infiltratasi possa, un giorno o l'altro, ricoprire l'intero pavimento. Preoccupazioni in tal senso sono state espresse anche dalle competenti autorità ecclesiastiche.

Non si mancherà comunque di continuare a seguire attentamente la questione, che ha suscitato il giustificato interesse negli ambienti artistici e culturali italiani.

Il Sottosegretario di Stato: LUPIS.

BONAITI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere per quali motivi la vendita della benzina a prezzo agevolato per usi agricoli venga sin qui effettuata in sole poche province, mentre in molte altre province tale vendita non è ancora in atto, con grave danno sia degli agri-

coltori e coltivatori diretti, sia delle industrie costruttrici di macchine agricole.

Per conoscere quali provvedimenti i ministeri interessati intendano adottare, con la richiesta urgenza, per superare gli ostacoli che si frappongono ad un provvedimento agevolativo di tanta importanza. (1414, già orale)

RISPOSTA. — Da parte dell'amministrazione sono state adottate tutte le misure necessarie perché la benzina a prezzo agevolato possa essere utilizzata negli impieghi previsti per l'agricoltura.

Le difficoltà segnalate concernono il campo della distribuzione del prodotto anzidetto: ne consegue l'opportunità che gli utenti interessati svolgano diretti passi presso le categorie del settore (Unione petrolifera - E.N.I. per società « Agip » - Associazione nazionale commercio petroli, ecc.) per il rapido superamento delle eventuali difficoltà localmente tuttora esistenti.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze:
VALSECCHI.

BRANDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritenga doveroso adottare provvedimenti drastici, compresa la sostituzione di persone, in ordine alla commissione di vigilanza per l'edilizia popolare, che avrebbe tra i suoi compiti principali quello della sorveglianza sulle cooperative edilizie (settore nel quale, soprattutto a Roma, innumerevoli sono gli abusi a cominciare dalle illecite locazioni di appartamenti per finire con possesso di tre o quattro appartamenti di cooperative da parte della stessa famiglia).

Infatti l'anzidetta commissione tiene sì frequentissime riunioni, sicché i suoi membri percepiscono 200 mila lire al mese di indennità, ma evita quasi sempre di pronunciarsi sui ricorsi, non riuscendo a resistere alle forti e continue pressioni dei numerosissimi pseudo-cooperatori che violano la legge e dei quali, in certi casi, sarebbe opportuno si occupasse la stessa magistratura. (7389)

RISPOSTA. — La commissione di vigilanza è stata recentemente ricostituita e rinnovata, per il triennio 1° giugno 1964-31 maggio 1967, con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 giugno 1964.

La disciplina dell'attività della commissione è regolata, per l'avvenire, dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 1964, n. 655.

S'informa che la precedente commissione nello scaduto triennio 1961-64 ha definito 1.305

ricorsi in sede contenziosa e 447 ricorsi relativi a collaudo e riparto della spesa per la costruzione degli edifici sociali.

Per quanto concerne l'indennità percepita mensilmente dai membri della commissione, s'informa che il relativo importo si aggira sulle lire 60 mila mensili ed appare adeguata alla importanza e complessità dei ricorsi trattati dai singoli relatori.

Il Ministro: MANCINI.

BRANDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della lettera (protocollo 2777/64/PA), in data 25 giugno 1964, inviata « a tutti i consulenti associati della Sicilia » dal signor Cesare Orsini presidente nazionale dell'Associazione nazionale consulenti del lavoro, nella quale, fra l'altro, è scritto: « La convocata riunione ci metterà contro l'intero ispettorato del lavoro e Ministero del lavoro (meditate bene su questa asserzione e sulle possibili successive conseguenze) ». Nel caso affermativo si chiede di conoscere quali provvedimenti abbia adottato per tutelare la dignità e la indipendenza del Ministero del lavoro e degli ispettorati del lavoro; in ogni caso per avere raggugli sui provvedimenti o iniziative che intenda adottare per evitare speculazioni ed intimidazioni, poste in essere come tentativo di violazione dei diritti di libertà di organizzazioni sindacali. (7597)

RISPOSTA. — La lettera inviata dall'Associazione nazionale consulenti del lavoro ai propri associati della Regione siciliana riguarda rapporti tra l'associazione stessa e i propri organizzati; rapporti nei confronti dei quali questo Ministero è estraneo e tale intende rimanere per il rispetto dovuto al principio della libertà sindacale e di organizzazione.

Per quanto attiene all'ultima parte dell'interrogazione, questo Ministero ritiene che la migliore smentita dei dubbi manifestati a proposito dell'atteggiamento di questo Ministero e del dipendente ispettorato del lavoro possa essere fornita dall'imparzialità che tali organi dello Stato continueranno ad osservare nei confronti sia delle organizzazioni sindacali liberamente costituite sia dei loro associati.

Il Ministro: DELLE FAVE.

BUFFONE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se ritenga di dovere accogliere la richiesta dell'Istituto nazionale del nastro azzurro, inerente alla con-

cessione di un certo numero di biglietti ferroviari gratuiti a tutti i decorati al valor militare. (7559)

RISPOSTA. — Premesso che per determinate categorie di ex militari (ufficiali in congedo e mutilati ed invalidi, che comprendono certamente gran parte dei decorati al valor militare), sono già in atto ammesse notevoli facilitazioni per viaggi sulle ferrovie dello Stato, si fa presente che le categorie di persone cui compete la concessione dei viaggi gratuiti sulle ferrovie dello Stato medesime sono tassativamente precisate dalla vigente legge 21 novembre 1955, n. 1108, per cui qualsiasi ulteriore estensione delle agevolazioni stesse, in deroga alle norme vigenti, potrebbe essere attuata soltanto attraverso un nuovo provvedimento di legge.

Il Ministro: JERVOLINO.

BUSETTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere il suo pensiero sulla portata e le conseguenze dei provvedimenti adottati recentemente dal magistrato delle acque di Venezia circa il grave problema delle concessioni di escavazione di ghiaia e sabbia nella zona del Brenta.

In particolare per sapere quali garanzie il ministro intenda dare circa la continuazione nel tempo e per una durata pluriennale della escavazione stessa avendo riguardo:

a) all'opportunità di programmare la escavazione per quanto attiene all'orario giornaliero, alla quantità di materiale da escavare e alle zone da investire;

b) alla necessità di tranquillizzare i lavoratori circa i livelli di occupazione;

c) all'esigenza di tutelare lo sviluppo economico della intera zona che nell'agricoltura, nell'escavazione e nell'industria di manufatti in cemento ha i suoi fondamentali fattori propulsivi. (7688)

RISPOSTA. — In merito al problema delle concessioni di escavazione di inerti dal fiume Brenta s'informa che si è reso necessario adottare, nel corrente anno, provvedimenti di carattere restrittivo nei confronti delle ditte concessionarie, sia per la situazione idraulica in cui il fiume stesso è venuto a trovarsi, sia per l'indiscriminato escavo eseguito dalle ditte stesse, le quali hanno portato il volume del materiale escavato molto al di là del quantitativo concesso.

L'azione persuasiva svolta nei confronti dei concessionari, al fine di contenere e di gra-

dualmente ridurre la escavazione, non ha conseguito l'effetto desiderato e, di fronte all'aggravarsi della situazione idraulica denunciata dall'ufficio del genio civile di Padova, il magistrato alle acque di Venezia ha dovuto ordinare la sospensione generale dell'attività estrattiva, a decorrere dal 1° settembre 1964, lungo il fiume Brenta nel tratto ricadente in provincia di Padova, al fine di non pregiudicare ulteriormente la situazione idraulica del fiume.

D'altra parte detto magistrato, fermo restando lo scopo finale della sua azione d'interesse generale, che è quello della cessazione della estrazione di materiali dall'alveo del Brenta, ha tenuto e tuttora tiene presente l'opportunità di conseguire con gradualità lo scopo stesso.

In considerazione della esperienza negativa del periodo decorso, sulla capacità di autolimitarsi dei concessionari, il magistrato alle acque, anche per corrispondere alle necessità da più parti segnalate, è venuto nella determinazione di poter consentire di riprendere la estrazione di materiali a quelle ditte che presentino domanda modificatrice dell'attuale atto di concessione da pluriennale ad annuale, con la quale sia richiesta l'estrazione di un moderato quantitativo di inerti, in misura proporzionalmente ridotta rispetto a quella precedentemente concessa; attività da ammettersi fino al 30 novembre 1964.

L'ufficio del genio civile di Padova ha impartito, con lettera 5 settembre 1963, alle ditte concessionarie le predette istruzioni con l'avvertenza che la domanda, intesa ad ottenere la proroga di cui sopra, con l'accettazione della modifica dell'atto di concessione da pluriennale ad annuale, doveva essere presentata all'ufficio medesimo entro il giorno 10 settembre 1964.

Attualmente il magistrato sta seguendo gli sviluppi dell'azione in corso.

Il Ministro: MANCINI.

CACCIATORE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere se essi, nei limiti della rispettiva competenza, ritengano necessario ed umano disporre, con la massima sollecitudine, provvidenze a favore dei coltivatori dei comuni di Lauro, Quindici, Moschiano, Domiceola, Pago Valle Lauro, Mazzano, Baiano, Mugnano del Cardinale, Sperone, Avella, Sigrignano, Quadrelle, Forino, Monteforte (Avellino), ove, a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche, è andato distrutto quasi totalmente il raccolto della corrente

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1964

annata agraria, con particolare riferimento al raccolto delle nocciuole, che rappresenta il solo reddito importante della zona ed il 40 per cento del prodotto nazionale. (7614)

RISPOSTA. — La concreta possibilità di intervento di questo Ministero con le provvidenze di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739, modificate dalla legge 14 febbraio 1964, n. 38, è condizionata da nuova autorizzazione di spesa con specifica destinazione della somma a sinistri verificatisi successivamente al 15 marzo 1964.

Per promuovere l'iniziativa legislativa il Ministero, avuto notizia degli eventi meteorici avversi, verificatisi in diverse zone del territorio nazionale posteriormente al 15 marzo 1964, ha impartito disposizioni ai dipendenti ispettorati agrari di accertarne la natura e l'entità, per avere i necessari elementi di giudizio. Gli accertamenti stessi sono intesi anche ad individuare le zone agrarie ove si siano determinate le condizioni richieste dalla legge 25 luglio 1956, n. 838, ai fini della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza dei prestiti di esercizio in corso.

Intanto, sono state ribadite le disposizioni, già da tempo impartite ai dipendenti ispettorati agrari, di accordare alle aziende agricole colpite dallo sfavorevole andamento climatico, e specialmente a quelle di più modeste dimensioni e di meno solido impianto produttivo, la priorità nella concessione delle varie provvidenze previste dalle leggi vigenti in materia di agricoltura e, in particolare, dalle leggi 10 dicembre 1958, n. 1094, per la diffusione delle sementi selezionate, e 2 giugno 1961, n. 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

Il Ministero delle finanze ha anche in corso accertamenti al fine di stabilire se e per quali delle zone colpite si rendano applicabili le agevolazioni fiscali e contributive previste dalla citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

Infine, il Ministero dell'interno, per il tramite della competente prefettura di Avellino, è intervenuto a favore dei ceti bisognosi dei comuni danneggiati dalle avversità di che trattasi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

CALASSO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere:

a) se sia a conoscenza della soppressione di numerose linee automobilistiche e della riduzione delle corse su molte altre linee della

provincia di Lecce, operate dalla società delle ferrovie del sud-est;

b) se si renda conto del disagio che tale decisione reca alle popolazioni leccesi già mal collegate coi capoluoghi salentini;

c) se sia a conoscenza delle particolari proteste che hanno elevato i comuni danneggiati per la soppressione della linea Lecce-Taranto e per la riduzione delle corse sulla Lecce-San Donaci;

d) infine, se intenda intervenire, assicurando il ripristino dei servizi in questione.

(7202)

RISPOSTA. — Nel corso dell'esame della situazione finanziaria ed economica dei pubblici trasporti esercitati dalle ferrovie del sud-est — ai fini della revisione della sovvenzione annua di esercizio — la necessità di contenere l'entità degli ulteriori interventi finanziari dello Stato, ha indotto ad escludere dal relativo piano quegli autoservizi che siano spiccatamente antieconomici e che non possano considerarsi propriamente integrativi dei servizi ferroviari.

In conformità di tale indirizzo che ha trovato esplicito consenso nella competente commissione interministeriale, la società concessionaria, vista anche la crescente passività dei servizi automobilistici, sta procedendo ad un graduale ridimensionamento dei programmi di esercizio per limitarli alle più indispensabili necessità del traffico. A tal fine sono state eseguite limitazioni o soppressioni di corse su talune linee, mentre poche altre, non interferenti con i servizi ferroviari, sono state cedute ad altre ditte concessionarie.

Il ridimensionamento in parola non è tale da destare preoccupazioni nei riguardi del pubblico interesse, atteso che i provvedimenti di soppressione e di limitazione del percorso di talune linee sono stati adottati con oculatezza e, di norma, lungo direttrici già servite dal parallelo servizio ferroviario, mentre per le linee cedute non si sono verificate interruzioni essendo state esercitate dalla società ferrovie del sud-est sino al subentro di altra impresa.

Per quanto riguarda, in particolare, la lamentata riduzione di servizi nella provincia di Lecce trattasi, in massima parte, di adeguamento dei servizi stessi all'effettivo traffico, specialmente per quei centri serviti anche dalla ferrovia (autolinee Gallipoli-Lecce, Maglie-Lecce, San Cesareo-Lecce, ecc.); per altri le riduzioni riguardano il periodo stagionale oppure i giorni festivi. Taluni servizi, poi, sono stati sospesi per carenza di traffico.

L'autolinea Lecce-Taranto non risulta sia stata soppressa; la concessionaria ha però proposto, in relazione all'andamento del traffico, di limitarne l'esercizio alla tratta Manduria-Taranto considerato che la tratta Manduria-Lecce è largamente servita dalla ferrovia; la tratta Lecce-Guagnano è poi servita già da altre autolinee. Sull'autolinea Lecce-San Donaci sono state autorizzate talune limitazioni che non pregiudicano l'efficienza del servizio.

Devesi infine far presente che, sulla traccia delle direttive ministeriali che, come detto, hanno inteso arginare le crescenti perdite annue di esercizio, l'azione intrapresa dalla società per pervenire ad un più economico assetto della rete automobilistica è condotta sotto la vigilanza del competente ispettorato compartimentale della motorizzazione civile per i trasporti in concessione per la Puglia e, se necessario, con l'assenso delle autorità locali.

Il ridimensionamento operato non ha portato ad alcun licenziamento di personale, e ciò in virtù di un migliore utilizzo di tutti i dipendenti ai fini del godimento dei riposi settimanali, dei congedi e del contenimento del lavoro straordinario.

Il Ministro: JERVOLINO.

CANESTRARI. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per conoscere quali drastici provvedimenti intendano prendere in merito al gravissimo attentato dinamitardo compiuto nei pressi di Perca (Bolzano), al chilometro 38.300 della statale della val Pusteria, in direzione di San Candido e che ha provocato il ferimento degli alpini: Giovanni Vicentini, Gianfranco Breda, Mario Anselmi, Giancarlo Zancagnini.

Al fine di garantire l'incolumità dei nostri concittadini ed il diritto dell'Italia su quel territorio, l'interrogante chiede misure di sicurezza tali da eliminare totalmente ed in brevissimo tempo il ripetersi di questi assurdi, ingiustificati attentati. (7526)

CANESTRARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per porre termine ai continui, gravissimi attentati dei neonazisti altoatesini, che fanno fremere d'orrore tutto il popolo italiano.

L'interrogante, considerando con immenso dolore il giornaliero pericolo cui vanno incontro le forze dell'ordine ed i nostri soldati, garanzia dell'integrità dei nostri confini e delle istituzioni democratiche, chiede l'espulsione dal territorio nazionale di tutti coloro i

quali si macchino di ribellione e tradimento nei confronti del nostro paese. (7672)

RISPOSTA. — L'argomento cui si riferiscono le citate interrogazioni ha formato oggetto di ampio dibattito, in sede di svolgimento di interpellanze e di interrogazioni sull'argomento medesimo, per cui si richiamano le dichiarazioni rese a nome del Governo all'Assemblea, nella seduta del 25 settembre 1964.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
MAZZA.

CAPRARA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per conoscere la composizione e le attribuzioni del comitato delle pensioni privilegiate ordinarie, previsto dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e se di esso facciano parte dei medici dato che, in caso contrario, le deliberazioni di detto comitato che è chiamato ad emettere il suo parere sulla dipendenza della menomazione dell'integrità fisica da causa di servizio, sulla categoria alla quale eventualmente la menomazione stessa va ascritta, nonché sulla misura dell'importo da liquidare, non darebbero le necessarie garanzie agli aventi diritto in quanto, in virtù degli articoli 35 e 38 della citata legge, gli organi sanitari (commissioni mediche ospedaliere degli ospedali militari) già si pronunciano sulla menomazione dell'integrità fisica nonché sulla ascrivibilità o meno di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648. (6713)

RISPOSTA. — Il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (che, ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, — citato dall'interrogante — deve pronunciarsi sulla concessione dell'equo indennizzo ad impiegati menomati nella loro integrità fisica per causa di servizio) ha la composizione e le attribuzioni indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1954, n. 728, dallo specifico titolo « Ordinamento ed attribuzioni del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ».

Tale decreto stabilisce che il comitato deve essere sentito ogni volta che si debbano emanare — dal ministro competente — « decreti con i quali si concedono o si negano pensioni privilegiate od assegni privilegiati » e prevede chiaramente che i membri del comitato sono scelti tra varie categorie tra le quali « ufficiali generali o superiori medici ».

Effettivamente, in base al decreto del Presidente del Consiglio di ministri del 15 marzo 1963, fanno parte del comitato in carica per il

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1964

biennio 10 marzo 1963-10 marzo 1965 quattro ufficiali generali medici, di cui due dell'esercito, uno della marina ed uno dell'aeronautica.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

CATALDO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza dei gravi danni subiti dalle campagne dell'agro di Pisticci (Matera) in conseguenza di grandinate e nubifragi che hanno raggiunto il culmine nella giornata del 29 giugno 1964. Per sapere, inoltre, se intendano intervenire con l'urgenza che il caso richiede, sia tramite l'ispettorato dell'agricoltura per l'accertamento dei danni, sia con l'utilizzazione delle leggi vigenti a favore dei danneggiati del 21 luglio 1960, n. 739 e del 21 dicembre 1961, n. 1371. (7086)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 7531, del deputato Bignardi, pubblicata a pag. 3243).

CATELLA E DEMARCHI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia dell'esistenza di un progetto di soppressione del tronco ferroviario Trofarello-Chieri (Torino), apparsa recentemente sui quotidiani locali.

In caso della effettiva esistenza del progetto si chiede se siano stati ponderati i conseguenti danni e disagi che deriverebbero ai comuni di Chieri, Riva di Chieri, Buttigliera, Adezeno, Mombello, Moriondo, Castelnuovo Don Bosco, Arignano, Baldissero, Pavarolo, Montaldo e Baldassano i quali si vedrebbero privati di un indispensabile strumento di sviluppo economico e di comunicazione.

Si chiede, altresì, se si ritenga di esaminare le richieste presentate dall'amministrazione comunale di Chieri, condivise dai sindaci dei comuni sopraccitati, e che possono riassumersi nei seguenti tre punti:

1) sia abbandonato definitivamente ogni progetto di soppressione del tronco ferroviario Trofarello-Chieri;

2) prima di una qualsiasi decisione contraria da parte degli organi competenti, sia sentita l'amministrazione dei comuni interessati e le sia permesso un concreto esame della reale situazione finanziaria e di tutti gli elementi che concorrono a determinarla;

3) sia sollecitamente approvato ed attuato un piano di potenziamento e perfezionamento dei servizi che non mancherà di ritornare a tutto vantaggio delle ferrovie dello Stato oltre che, naturalmente, di tutto beneficio per la popolazione utente. (7785)

RISPOSTA. — La linea ferroviaria Trofarello-Chieri è effettivamente compresa tra quelle a scarso traffico e fortemente deficitarie per le quali viene da tempo prospettata l'esigenza di un ridimensionamento.

Il problema si pone oggi per l'azienda ferroviaria in termini di particolare necessità ed urgenza, tenuto conto che l'articolo 7 della legge 29 novembre 1962, n. 1688, sopprime, a decorrere dal 1° luglio 1966, il rimborso all'azienda stessa dei disavanzi di gestione di tali linee, già ammesso, a titolo di riconoscimento di oneri extra-aziendali, dall'articolo 3 della legge del 1957, n. 1155.

L'emanazione della citata legge del 1962, n. 1688, esprime quindi il manifesto intendimento del legislatore di veder risolto, entro la data indicata, il problema del ridimensionamento che, oltre tutto, rappresenta la condizione di partenza per potere introdurre, sulle restanti linee a maggior traffico, tutti i perfezionamenti offerti dalla moderna tecnica ferroviaria. A ciò si aggiunge che le condizioni della sede, degli impianti e dei mezzi della maggior parte delle linee in questione sono ormai giunte a livelli di usura e vetustà tali da richiedere ingenti capitali per improrogabili interventi di riclassamento e rinnovamento. Nè l'azienda ferroviaria dispone di finanziamenti per interventi del genere che del resto non avrebbero altro risultato che quello di riattare linee improduttive e di ben scarsa utilità anche rispetto alle esigenze di sviluppo economico delle zone servite.

Ciò premesso, va comunque precisato che finora non è stato emanato alcun provvedimento di soppressione totale o parziale dei servizi ferroviari svolti sulla linea indicata dagli interroganti. Non è tuttavia da escludere che una decisione in tal senso possa essere adottata anche a breve scadenza. In tal caso si avrà cura di evitare che l'attuazione del provvedimento determini apprezzabili disagi e danni economici agli utenti, organizzando all'uopo adeguati autoservizi sostitutivi, viaggiatori, in modo da offrire agli utenti stessi un servizio del tutto comparabile, come numero di corse, come orari e come tariffe, a quello svolto per ferrovia.

Inoltre, qualora il traffico in atto e le previsioni di sviluppo delle zone servite risultino effettivamente tali da giustificare il mantenimento del servizio merci, esso potrà continuare ad essere svolto su rotaia, sia pure adottando più economici regimi di esercizio.

Il Ministro: JERVOLINO.

CAVALLARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga necessario giudicare illegittima la risposta negativa data dall'I.N.P.S. di Venezia ad una lavoratrice che chiedeva di godere del sussidio di disoccupazione. La domanda della lavoratrice è stata respinta con la seguente motivazione: « perché si è dimessa per entrare a far parte di un istituto religioso ». (7051)

RISPOSTA. — Si informa che l'I.N.P.S., individuata l'assicurata di cui si è interessato l'interrogante, ne ha accolto la domanda di indennità di disoccupazione, inizialmente respinta.

Il motivo del primitivo rigetto va ricercato nel principio secondo cui l'assicurato, per poter godere dell'indennità di disoccupazione, deve dimostrare la propria intenzione di riassumere lavoro alle dipendenze altrui, iscrivendosi nelle liste di collocamento (articolo 75 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e articolo 8 della legge 29 aprile 1949, n. 264); viene infatti generalmente escluso dal beneficio l'assicurato che si dimette da un lavoro dipendente per intraprendere un'attività, come quella religiosa, non soggetta all'obbligo assicurativo.

Nella fattispecie è stato accertato, in seguito a successive accurate indagini, che l'interessata non aveva ancora pronunciato i voti religiosi, per cui, iscrittasi nelle liste del collocamento, è stata considerata in stato di disoccupazione indennizzabile.

Il Ministro: DELLE FAVE.

CETRULLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga opportuno dare disposizioni ai provveditori agli studi affinché concedano l'assegnazione provvisoria agli insegnanti, per riunione al coniu-ge per ricostituzione del nucleo familiare. Tale disposizione dovrebbe essere usufruita da tutti quelli che si trovano in condizioni di ottenere l'assegnazione e non solo da alcuni beneficiari fortunati (compensati per provincia). (7116)

RISPOSTA. — Premesso che tutte le assegnazioni provvisorie sono concesse per ricostituzione del nucleo familiare, si fa notare che l'accoglimento di tutte le domande, secondo la proposta dell'interrogante, comporterebbe in alcune province una eccedenza e in altre una carenza di insegnanti elementari di ruolo rispetto ai posti disponibili e determinerebbe, in conseguenza, un ingiustificato onere finanziario.

Per tale motivo, non si può prescindere dal sistema di compensazione interprovinciale stabilito dall'ordinanza ministeriale e attuato, d'altronde, secondo l'ordine in cui gli interessati risultano iscritti nelle apposite graduatorie.

Il Ministro: GUI.

COCCIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere per quali ragioni non siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge nei confronti dei sindaci di Petrella Salto ed Accumoli (Rieti), il primo condannato dal tribunale di Rieti, il secondo rinviato a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione, che rendono incompatibile il proseguimento del mandato. (7939)

RISPOSTA. — Il sindaco di Petrella Salto, signor Augusto Pace, è sospeso dalla carica sin dal marzo 1964 in applicazione dell'articolo 149, quinto comma, del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, allorché fu rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di peculato e di falsità ideologica in atti pubblici. Con sentenza del tribunale di Rieti, in data 7 luglio 1964, egli fu condannato a mesi 8 e giorni 15 di reclusione per il delitto di falso (articolo 479 del codice penale), mentre fu assolto da quello di peculato. Per altro, avendo l'interessato interposto appello avverso la detta sentenza nessun ulteriore provvedimento può essere adottato fino all'esito del nuovo giudizio fermo tuttavia restando lo stato di sospensione dalla carica.

Per quanto concerne, poi, il sindaco di Accumoli denunciato nel maggio 1964 per peculato, interesse privato in atti d'ufficio, turbata libertà degli incanti e falsità materiale in atto pubblico non è stato ancora adottato dall'autorità giudiziaria il provvedimento di rinvio a giudizio nei suoi confronti.

Pertanto, allo stato, non si è verificata la condizione essenziale prevista dal citato articolo 149, quinto comma, per la sospensione del sindaco dalle proprie funzioni.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

COLASANTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza delle ingenti importazioni di burro e di latte in polvere. Tali importazioni deprimono il prezzo del latte di produzione nazionale, fino al punto che alcuni agricoltori preferirebbero disfarsi dei loro allevamenti. Si calcola che il patrimonio lattifero italiano è molto diminuito. Non adottandosi i neces-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1964

sari provvedimenti, fra qualche anno la produzione di latte italiano sarà insufficiente, sia per l'alimentazione diretta, sia per l'industria.

Stante tale grave situazione, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministero dell'agricoltura ritenga opportuno, così come è stato fatto in Olanda, in Francia ed in Germania, da un lato intervenire integrando il prezzo del latte, e dall'altro opporsi alle importazioni di burro e di latte in polvere. (6776)

RISPOSTA. — Le importazioni di burro e di latte in polvere costituiscono una assoluta necessità per l'Italia in quanto sono destinate ad integrare la nostra insufficiente produzione. Ciò vale specialmente per il latte in polvere, la cui produzione non raggiunge, nel nostro paese, la decima parte del fabbisogno.

È noto, per altro, che dal 1° novembre 1964 si applicherà il regolamento n. 13/64/C.E.E., relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ed in base a tale regolamento la difesa della produzione nazionale sarà effettuata mediante il sistema dei prelievi, differenza tra il prezzo di entrata italiano ed il prezzo franco frontiera del paese esportatore. Fino alla predetta data, le importazioni di burro saranno sottoposte a licenza.

Intanto, è in corso a Bruxelles un'azione presso gli organi comunitari per consentire all'Italia di applicare una tassa compensativa alle importazioni di mangimi contenenti latte in polvere e che beneficiano di massimi aiuti all'esportazione.

A norma del citato regolamento comunitario, con la graduale riduzione degli scarti tra i prezzi indicativi del latte praticati nei singoli paesi, sarà consentito all'Italia di compensare la differenza tra il prezzo percepito dai produttori durante il 1963 e quello risultante dall'avvicinamento di tali prezzi indicativi. Detta differenza può essere concessa per chilogrammo di latte, ma alla fine del periodo transitorio assumerà una forma indipendente dalla produzione di latte.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

COVELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quando intendano procedere alla ratifica della delibera approvata dal consiglio di amministrazione dell'«Enpas» fin dal 19 dicembre 1963 e concernente le norme di attuazione per il passaggio del personale di detto ente ad un nuovo ordinamento normativo e l'allineamento

giuridico-economico ai dipendenti degli altri grandi enti assicurativi (I.N.P.S., « Inail », « Inam »), per far cessare la giustificata agitazione di detto personale, il quale, risultate vane le ripetute astensioni dal lavoro attuate per protesta, ha deciso, d'intesa con le rappresentanze sindacali, di astenersi ulteriormente dal lavoro nei prossimi giorni. (6520)

RISPOSTA. — Nel mese di luglio 1964, con apposito decreto interministeriale, è stato approvata la delibera con cui il consiglio di amministrazione dell'« Enpas », in data 25 giugno 1964, ha predisposto un nuovo ordinamento normativo del personale dipendente dell'ente medesimo, sulla base di nuovi indirizzi emersi successivamente alla delibera del 19 dicembre 1963 cui si riferisce l'interrogante.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

CRUCIANI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere quali interventi siano stati o siano per essere disposti per salvare l'arco etrusco di Perugia, monumento bimillenario tra i più insigni d'Europa, ed unico esemplare conservato di architettura etrusca.

L'interrogante ricorda che le precarie condizioni di stabilità del monumento, e la conseguente necessità di urgenti restauri, furono segnalati or è più di un anno, ed in termini allarmanti, dall'ingegner Sisto Mastrodicasa, in una conferenza tenuta al *Rotary Club* di Perugia e poi riprodotta nella rivista specializzata *Archeologia*, e che fin d'allora l'interrogante medesimo ebbe a sollecitare un pronto intervento dello Stato, senza che tuttavia si sia avuto finora alcun segno di interessamento a così grave problema da parte delle autorità preposte alla conservazione del patrimonio artistico e monumentale della nazione. (7128)

RISPOSTA. — Nell'arco etrusco di Perugia sono stati riscontrati alcuni dissesti ai due torrioni sui quali converge l'arco vero e proprio. Tali dissesti, dovuti a schiacciamento del materiale, sono conseguenti sia al fatto che i blocchi di pietra sono stati uniti a secco senza alcun legante, sia all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici, e risalgono al passato.

Allo stato attuale, pur non ravvisandosi pericoli immediati di crollo, si reputa necessaria l'esecuzione di alcuni lavori di consolidamento dei citati torrioni, consistenti principalmente nel rafforzamento del paramento esterno dei muri e nel parziale scrostamento dell'interno dei torrioni.

Il provveditorato alle opere pubbliche di Perugia in applicazione della legge 1° giugno 1939, n. 1089, fece eseguire negli anni 1955 e 1957 lavori di consolidamento per complessive lire 4.500.000.

Per gli ulteriori lavori occorrenti l'amministrazione della pubblica istruzione ha già disposto un'assegnazione di lire 10.800.000.

Il Ministro della pubblica istruzione:
GUI.

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per avere notizie sulla fortissima alluvione seguita da disastrosa grandinata che ha distrutto il 9 agosto 1964 totalmente le colture del comune di Scheggino (Perugia) e delle frazioni di Ceselli, di Civitella, San Valentino e Schioppo, la cui popolazione, costituita per il 90 per cento da piccoli agricoltori, viene a trovarsi praticamente sul lastrico; e per conoscere quali direttive intenda dare perché gli agricoltori colpiti tanto gravemente possano essere subito assistiti. (7517)

RISPOSTA. — La concreta possibilità di intervento del Ministero con le provvidenze di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739, modificate dalla legge 14 febbraio 1964, n. 38, è condizionata da nuova autorizzazione di spesa con specifica destinazione della somma a sinistri verificatisi successivamente al 15 marzo 1964.

Per promuovere l'iniziativa legislativa il Ministero, avuto notizia degli eventi meteorici avversi, verificatisi in diverse zone del territorio nazionale, posteriormente al 15 marzo 1964, ha impartito disposizioni ai dipendenti ispettorati agrari di accertarne la natura e l'entità, per avere i necessari elementi di giudizio. Gli accertamenti stessi sono intesi anche ad individuare le zone agrarie ove si siano determinate le condizioni richieste dalla legge 25 luglio 1956, n. 838, ai fini della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza dei prestiti di esercizio in corso.

Intanto, sono state ribadite le disposizioni, già da tempo impartite ai dipendenti ispettorati agrari, di accordare alle aziende agricole colpite dallo sfavorevole andamento climatico, e specialmente a quelle di più modeste dimensioni e di meno solido impianto produttivo, la priorità nella concessione delle varie provvidenze previste dalle leggi vigenti in materia di agricoltura e, in particolare, dalle leggi 10 dicembre 1958, n. 1094, per la diffusione delle sementi selezionate, e 2 giugno 1961, n. 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo della agricoltura.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

CRUCIANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave inconveniente cui vanno incontro i contribuenti italiani in sede di discussione dei loro ricorsi presso le commissioni comunali per l'imposta di famiglia.

Premesso che tali commissioni corrispondono alle commissioni distrettuali per le imposte erariali di cui al regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, si è avuto modo di constatare che il corpo giurisdicante in prima istanza non osserva scrupolosamente il disposto dell'articolo 278 del testo unico sulla finanza locale sostituito dall'articolo 47 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

Lo stesso, infatti, recita testualmente:

« *Omissis.* — Il segretario comunale o altro impiegato del comune funziona da segretario della commissione; egli risponde della conservazione dei documenti e della regolare tenuta del registro delle decisioni e cura ogni altro adempimento richiesto dai lavori della commissione ».

Risulta in modo univoco che le funzioni di segretario del predetto collegio vengono esplicitate dal capo dei servizi tributi locali e più precisamente da colui che pone in rapporto giuridico l'ente accertatore e il cittadino contribuente. Questi assume — anche e soprattutto — in seno alla commissione la figura del rappresentante dell'amministrazione comunale accertatrice e fornisce tutti i chiarimenti che siano necessari a sostegno della sua proposta ed espone alla commissione le sue controdeduzioni agli argomenti ed ai dati addotti dal contribuente. Dichiarata chiusa la discussione rimane presente alla votazione ed ha facoltà di interloquire. L'esercizio di tale facoltà — oltre che costituire abuso — ha indubbiamente riflessi di ordine psicologico nei confronti dei contribuenti che è opportuno eliminare al fine di rendere più manifesta l'opera di chiarificazione dei rapporti fiscali iniziata con la legge sulla perequazione tributaria.

L'interrogante desidera conoscere inoltre se ritenga, in attesa della riforma del contenzioso tributario, conveniente oltre che opportuno e corretto emanare anche in tale delicato settore tassative disposizioni analoghe a quelle di cui alla circolare dell'ex ministro delle finanze, Giulio Andreotti, del 12 agosto 1955, n. 10526, atte ad inibire che le funzioni di segretario delle prefate commissioni comunali vengano esplicitate dal capo ufficio dei servizi tributi locali. (7945)

RISPOSTA. — Nessuna disposizione vieta che a svolgere le funzioni di segretario delle commissioni comunali per i tributi locali possa essere chiamato il capo ufficio tributi locali del comune, atteso il fatto che la legge si limita a prevedere che « il segretario comunale o altro impiegato del comune funziona da segretario della commissione » (articolo 278 del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175).

Inoltre, poiché i compiti del segretario della commissione comunale per i tributi locali si esauriscono nella conservazione dei documenti, nella regolare tenuta del registro delle decisioni e negli adempimenti richiesti dai lavori della commissione (articolo 278 del medesimo testo unico della finanza locale), non è dato rilevare come la nomina a segretario della suddetta commissione del capo ufficio tributi del comune possa, dal punto di vista sostanziale, recare pregiudizio all'attività, ai compiti e ai poteri delle commissioni adite.

È da escludere, per altro, che il segretario della commissione comunale per i tributi locali possa, in sede di esame delle vertenze, assumere la veste di rappresentante del comune atteso che la legge nettamente distingue la figura del segretario della cennata commissione da quella del rappresentante del comune ammesso a sostenere verbalmente, con deduzioni al ricorso, l'accertamento operato dall'ente impositore (articolo 278, quinto comma, ed articolo 280, ultimo comma, del citato testo unico finanza locale).

In relazione a quanto precede e nella considerazione che non è possibile derogare con circolare a precise disposizioni di legge, non sembra opportuno addivenire, come proposto dall'interrogante, ad una modifica delle norme che in atto regolano la materia e ciò sia perché la retta applicazione delle disposizioni vigenti non dovrebbe dar luogo ad alcun inconveniente e sia perché è in corso la riforma del contenzioso tributario che, ovviamente, interesserà anche il settore dei tributi locali.

Quanto, in particolare, alla doglianza secondo la quale, in sede di discussione delle singole controversie, il segretario della commissione comunale per i tributi locali interverrebbe assumendo la veste di rappresentante dell'amministrazione comunale è da ritenere che il lamentato inconveniente non sia di ampia portata, e tale, comunque, da giustificare un intervento di ordine generale da parte di questo Ministero, ma che debbasi riferire soltanto all'irregolare funzionamento di qualche commissione.

Si assicura, pertanto, che qualora vengano fornite in proposito più specifiche notizie, sarà cura di questo Ministero di intervenire, tramite la prefettura territorialmente competente, per invitare la commissione comunale interessata ad attenersi alla più stretta osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Il Ministro: TREMELLONI.

DE CAPUA. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se siano informati del preavviso di licenziamento, per il 30 settembre 1964, dei 303 dipendenti della società autolinee Marozzi con sede in Bari.

L'interrogante chiede di conoscere con urgenza se si ritenga possibile assicurare la continuità di esercizio delle linee e il mantenimento in servizio di tutti i dipendenti interessati da parte delle ditte subentranti alla Marozzi. (7750)

RISPOSTA. — Allo scopo di assicurare la rioccupazione il più possibile integrale dei 303 dipendenti della fallita società Marozzi di Bari, questo Ministero ha predisposto un provvedimento attributivo delle concessioni di detta azienda, secondo un conveniente riparto per « settori » ad alcune delle numerose imprese richiedenti, tenuto conto della più spiccata situazione di finitimità vantata in rapporto ai servizi esistenti ad esse concessi, nonché delle migliori proposte formulate anche per quanto concerne il delicato problema sociale ed infine del riconosciuto possesso nelle aspiranti di un'adeguata capacità tecnica e finanziaria per subentrare alla prevista prossima scadenza dell'esercizio provvisorio della curatela nell'importante rete dei servizi di che trattasi. Ciò dovrebbe garantire innanzitutto le più soddisfacenti condizioni di trasporto per le numerose popolazioni servite, evitando dannose interruzioni di servizi pubblici al momento della cessazione della gestione condotta dagli organi del tribunale di Bari.

Si è avuto cura altresì di inserire nello stesso complesso provvedimento di riattribuzione la condizione esplicita dell'assorbimento per quote dell'intero personale attualmente adibito dalla curatela fallimentare nell'esercizio delle autolinee provinciali ed interprovinciali sottoposte ai poteri concessionali di questa amministrazione. Per quanto concerne, invece, i servizi a carattere urbano che la fallita azienda gestiva nei comuni di Foggia, Barletta, Trani, Molfetta, Fasano e Locorotondo, il dipendente ispettorato compartimentale per la Puglia ha elaborato, secondo gli

stessi criteri seguiti per le linee di competenza governativa, gli opportuni riparti del personale in forza alla gestione fallimentare, per assicurare appunto nel complesso la massima possibile rioccupazione, con l'intesa però che le competenti amministrazioni di quei comuni saranno invitate ad adottare, nell'esercizio dei propri poteri concessionali, provvedimenti che consentano di utilizzare il personale nei rispettivi settori delle linee comunali che dovranno essere autorizzate.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: JERVOLINO.

FERIOLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se, attesi i gravissimi danni arrecati dalle recenti calamità atmosferiche in provincia di Reggio Emilia, vogliono disporre: sgravi fiscali ed altre facilitazioni previste per le zone colpite ai sensi delle leggi del 21 luglio 1960, n. 739, e del 14 febbraio 1964, n. 38, affrettando la delimitazione delle zone interessate in modo conforme ai rilievi dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e dell'ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia; congrui provvedimenti finanziari per agevolare la ripresa delle colture da parte delle aziende private totalmente od in parte della produzione dell'annata; l'applicazione sollecita delle misure previste dal « piano verde » per il ripristino dei fabbricati danneggiati dal fortunale del 5 luglio 1964, nonché lo studio per istituire un fondo di solidarietà nazionale per le calamità atmosferiche in agricoltura che preveda indennizzi sostanziali per le aziende colpite quando il danno assuma proporzioni considerevoli.

(7133)

RISPOSTA. — La concreta possibilità di interventi di questo Ministero con le provvidenze di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739, modificate dalla legge 14 febbraio 1964, n. 38, è condizionata da nuova autorizzazione di spesa con specifica destinazione della somma a sinistri verificatisi successivamente al 15 marzo 1964.

Per promuovere l'iniziativa legislativa il Ministero, avuta notizia degli eventi meteorici avversi, verificatisi in diverse zone del territorio nazionale posteriormente al 15 marzo 1964, ha impartito disposizioni ai dipendenti ispettorati agrari di accertarne la natura e l'entità, per avere i necessari elementi di giudizio. Gli accertamenti stessi sono intesi anche ad individuare le zone agrarie ove si siano determinate le condizioni richieste dalla legge 25 luglio 1956, n. 838, ai fini della proroga,

fino a 24 mesi, della scadenza dei prestiti di esercizio in corso.

Intanto, sono state ribadite le disposizioni, già da tempo impartite ai dipendenti ispettorati agrari, di accordare alle aziende agricole colpite dallo sfavorevole andamento climatico, e specialmente a quelle di più modeste dimensioni e di meno solido impianto produttivo, la priorità nella concessione delle varie provvidenze previste dalle leggi vigenti in materia di agricoltura, in particolare, dalle leggi 10 dicembre 1958, n. 1094, per la diffusione delle sementi selezionate, e 2 giugno 1961, n. 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha assicurato che non mancherà di disporre la sospensione per un anno della riscossione dei contributi agricoli unificati a favore delle aziende i cui terreni verranno delimitati con provvedimento dell'amministrazione finanziaria, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Quanto all'invocata istituzione di un fondo di solidarietà nazionale per le calamità atmosferiche in agricoltura si è in grado di informare l'interrogante che il problema è allo studio di questo Ministero che quanto prima formulerà, nella sede competente, concrete proposte in merito.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

FINOCCHIARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se il Ministero sia informato che in molti circoli didattici della provincia di Bari negli uffici delle direzioni didattiche viene effettuato direttamente dall'insegnante delegato al pagamento — con trattenute conseguenti sullo stipendio — il tesseramento all'A.I.M.C.-Sinascel. In molti casi a questa operazione è presente il direttore.

(5643)

RISPOSTA. — Gli insegnanti elementari, per propria comodità (evitando di recarsi agli sportelli degli uffici pagatori), incaricano un collega, scelto di comune accordo, per la riscossione dei loro stipendi ed assegni. L'esazione da parte dello stesso insegnante delegato — presente o meno il direttore didattico — delle quote eventualmente dovute dai colleghi per abbonamenti a riviste da essi spontaneamente contratti o per la loro iscrizione ad associazioni o enti, è sempre autorizzata dagli interessati, che di tale mezzo hanno esplicitamente chiesto di giovarsi.

Il Ministro: GUI.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1964

FINOCCHIARO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali siano le ragioni, per le quali ai parlamentari invitati a visitare i paesi dell'est europeo viene ritirato il passaporto, sostituendolo con un passaporto speciale, non estensibile ad altri paesi, valido per i soli paesi da visitare e per un solo viaggio; quale sia l'opinione del Governo su queste singolari procedure, residuo di un atteggiamento discriminatorio, che offendono la dignità di qualsiasi cittadino e limitano in modo particolare l'autonomia e la libertà di movimento dei rappresentanti del popolo. (7211)

RISPOSTA. — Come è noto, i passaporti rilasciati ai parlamentari ricadono sotto un regime speciale, in quanto si tratta di passaporti « di servizio », accordati cioè a coloro che viaggiano in missione ufficiale. Detti documenti, emessi solo dal Ministero degli affari esteri, sono gratuiti, vengono consegnati entro due o tre giorni al massimo dalla richiesta presentata dagli uffici del Parlamento, e hanno una durata corrispondente a quella del mandato parlamentare. Quest'ultima oltrepassa quindi notevolmente quella massima — triennale — prevista dalla legge in vigore per i passaporti ordinari: si è dunque in presenza di una notevole facilitazione nell'esercizio della libertà di espatrio e non di una limitazione di essa.

La validità territoriale dei passaporti in questione è generalmente quella richiesta dagli stessi parlamentari. Viene cioè apposto sui documenti un timbro contenente i paesi europei e anche, se richiesto, un timbro recante un amplissimo numero di paesi (un centinaio circa) che consente una più larga circolazione. Nell'elenco dei paesi per i quali detti passaporti vengono concessi non sono per altro contenuti i paesi del blocco orientale riconosciuti dall'Italia (e quindi quelli dell'est europeo cui l'interrogante si riferisce).

L'espatrio in tali paesi è infatti disciplinato da disposizioni a parte, le quali prevedono che, per recarsi nei paesi del blocco orientale riconosciuti, i passaporti vengono resi validi mediante « estensione » con timbro a parte per il periodo di tempo occorrente per compiere il viaggio che si desidera effettuare. Tale operazione, sui passaporti di servizio dei parlamentari, è anch'essa compiuta dal Ministero degli affari esteri con la massima celerità (due o tre giorni al massimo). Per altro, essendo i passaporti di servizio documenti ufficiali di viaggio, non è possibile renderli validi per recarsi in paesi e territori non riconosciuti dal-

l'Italia, come è ad esempio il caso della zona orientale della Germania.

Ai parlamentari e ai funzionari dell'amministrazione, titolari di passaporti di servizio che debbono recarsi in tali paesi, pertanto, viene di volta in volta rilasciato, con la massima celerità, un passaporto ordinario valido per il viaggio che essi intendono compiere. Al ritorno dal viaggio medesimo detto passaporto viene riconsegnato al Ministero degli affari esteri, ed all'interessato viene restituito il passaporto di servizio che egli avrà frattanto fatto depositare presso il Ministero stesso, dato che non è previsto il contemporaneo uso di due passaporti.

Come si vede non si fa luogo in alcun caso a ritiro di passaporti, ma si provvede semmai ad emetterne uno supplementare nel caso di speciali viaggi in paesi non riconosciuti.

Il Sottosegretario di Stato: LUPIS.

FINOCCHIARO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti di competenza i ministri intendano prendere per riparare in parte ai gravissimi danni che le tempeste alluvionali e le grandinate hanno arrecato alle campagne del paese nei giorni scorsi, determinando per vaste aree della provincia di Bari la distruzione del prodotto e compromettendo, talora, anche la produzione dei prossimi anni; e, per sapere se:

1) il ministro dell'agricoltura intenda disporre l'immediata sospensione del pagamento dei tributi e contributi agricoli unificati, con la immediata applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, per quanto riguarda gli sgravi fiscali a favore dei danneggiati e la concessione del contributo per il ripristino delle colture, oltre alla concessione della proroga dei termini, di cui alla legge 14 febbraio 1964, n. 38;

2) il ministro dell'interno intenda concedere agli E.C.A. dei comuni danneggiati sovvenzioni straordinarie da destinare a favore di titolari di aziende diretto-coltivatrici per il pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali di prossima scadenza, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive aggiunte e modificazioni. (7261)

RISPOSTA. — La concreta possibilità di intervento di questo Ministero con le provvidenze di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739, modificate dalla legge 14 febbraio 1964, n. 38,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1964

è condizionata da nuova autorizzazione di spesa con specifica destinazione della somma a sinistri verificatisi successivamente al 15 marzo 1964.

Per promuovere l'iniziativa legislativa il Ministero, avuto notizia degli eventi meteorici avversi, verificatisi in diverse zone del territorio nazionale posteriormente al 15 marzo 1964, ha impartito disposizioni ai dipendenti ispettorati agrari di accertarne la natura e l'entità, per avere i necessari elementi di giudizio. Gli accertamenti stessi sono intesi anche ad individuare le zone agrarie ove si siano determinate le condizioni richieste dalla legge 25 luglio 1956, n. 838, ai fini della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza dei prestiti di esercizio in corso.

Intanto, sono state ribadite le disposizioni, già da tempo impartite ai dipendenti ispettorati agrari, di accordare alle aziende agricole colpite dallo sfavorevole andamento climatico, e specialmente a quelle di più modeste dimensioni e di meno solido impianto produttivo, la priorità nella concessione delle varie provvidenze previste dalle leggi vigenti in materia di agricoltura e, in particolare, dalle leggi 10 dicembre 1958, n. 1094, per la diffusione delle sementi selezionate, e 2 giugno 1961, n. 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

Il Ministero delle finanze ha anche in corso accertamenti al fine di stabilire se e per quali delle zone colpite si rendano applicabili le agevolazioni fiscali e contributive previste dalla già citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

Infine, il Ministero dell'interno ha riferito che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, lettera d) della richiamata legge 14 febbraio 1964, n. 38, il prefetto di Bari ha impartito disposizioni ai sindaci della provincia perché facciano conoscere le generalità dei coltivatori diretti colpiti dalle avversità atmosferiche con l'indicazione, per ciascun interessato, dell'ammontare dei contributi dovuti alla cassa mutua malattie. Appena in possesso di tali elementi, la prefettura di Bari disporrà la ripartizione dei fondi a tale scopo assegnati a quella provincia.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

FINOCCHIARO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere in quali forme il ministro intenda intervenire per controllare, ed eventualmente bloccare, il programma di ridimensionamento delle linee gestite dalle ferrovie del sud-est.

Infatti, mentre sarebbe stato naturale attendersi che dopo la recente rivalutazione della sovvenzione governativa — che ha raggiunto la rilevante cifra di oltre 4 miliardi di lire l'anno — la direzione delle ferrovie del sud-est (s.p.a.) avesse migliorato e potenziato i servizi ferroviari e automobilistici da essa gestiti, la suddetta società ha messo già in atto un vasto programma di ridimensionamento dei servizi stessi, particolarmente nel settore delle linee automobilistiche.

Tale programma, che dovrebbe essere attuato integralmente entro il luglio 1964, comprende la soppressione di linee e di corse, nonché il trasferimento ad altre società di alcune linee della provincia di Lecce e della provincia di Bari. Inoltre, verrebbero soppresse alcune corse sulla linea Bari-Capurso e sulla linea Bari-Adelfia, mentre verrebbe ridotto il percorso di alcune corse sulla linea Bari-Putignano.

Infine, anche nelle province di Taranto e di Brindisi vi sarebbero delle soppressioni di linee e di corse.

Nei giorni scorsi, su richiesta dei sindacati di categoria, si è tenuta a Bari una riunione presso l'ufficio regionale del lavoro, con la partecipazione dell'ispettorato della motorizzazione civile, durante la quale la predetta società non solo ha confermato la soppressione delle linee summenzionate, ma ha aggiunto che rientrano nei programmi della ditta nuove prospettive di riduzioni nelle gestioni in atto.

A parte i riflessi sindacali di un simile programma (i lavoratori dipendenti dalle sud-est hanno già proclamato un primo sciopero di protesta di 24 ore per lunedì 13 luglio 1964), notevole sarà il danno per le popolazioni interessate, che verrebbero private di indispensabili servizi di trasporto. (7262)

RISPOSTA. — Nel corso dell'esame della situazione finanziaria ed economica dei pubblici trasporti esercitati dalle ferrovie del sud-est — ai fini della revisione della sovvenzione annua di esercizio — la necessità di contenere l'entità degli ulteriori interventi finanziari dello Stato ha indotto ad escludere dal relativo piano quegli autoservizi che siano spiccatamente antieconomici e che non possano considerarsi propriamente integrativi dei servizi ferroviari.

In conformità di tale indirizzo che ha trovato esplicito consenso nella competente commissione interministeriale, la società concessionaria, vista anche la crescente passività dei servizi automobilistici, sta procedendo ad un graduale ridimensionamento dei programmi

di esercizio per limitarli alle più indispensabili necessità del traffico. A tal fine sono state eseguite limitazioni o soppressioni di corse su talune linee, mentre poche altre, non interferenti con i servizi ferroviari, sono state cedute ad altre ditte concessionarie.

Il ridimensionamento in parola non è tale da destare preoccupazioni nei riguardi del pubblico interesse, atteso che i provvedimenti di soppressione o di limitazione del percorso di talune linee, sono stati adottati con oculatezza e, di norma, lungo direttrici già servite dal parallelo servizio ferroviario, mentre per le linee cedute non si sono verificate interruzioni essendo state esercitate dalla società ferrovie del sud-est sino al subentro di altra impresa.

In molti casi, poi, le soppressioni di talune corse hanno carattere esclusivamente stagionale, nella massima parte previste dagli stessi disciplinari di concessione, e pertanto, entro il corrente mese di settembre i programmi saranno normalizzati.

Devesi infine far presente che, sulla traccia delle direttive ministeriali che, come detto, hanno inteso arginare le crescenti perdite annue di esercizio, l'azione intrapresa dalla società per pervenire ad un più economico assetto della rete automobilistica è condotta sotto la vigilanza del competente ispettorato compartimentale M.C.T.C. per la Puglia e, se necessario, con l'assenso delle autorità locali.

Il ridimensionamento operato non ha portato ad alcun licenziamento di personale, e ciò in virtù di un migliore utilizzo di tutti i dipendenti ai fini del godimento dei riposi settimanali, dei congedi e del contenimento del lavoro straordinario.

Il Ministro: JERVOLINO.

FRANCHI E ABELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se, in considerazione della situazione di grave disagio in cui si trovano gli essiccatoi per bozzoli i quali a tutt'oggi hanno percepito dalla Federazione italiana dei consorzi agrari appena l'80 per cento del rimborso delle spese vive da essi sostenute per l'ammasso dei bozzoli della campagna 1963 e nulla hanno ancora percepito sul conto dell'ammasso bozzoli 1964, ritenga opportuno avviare a questa incresciosa situazione che mette in pericolo l'esistenza stessa dei benemeriti organismi cooperativi dando disposizioni alla Federconsorzi o ai competenti organi del ministero affinché urgentemente si provveda al saldo delle spese di ammasso 1963 e alla corresponsione di un equo acconto su quelle del 1964.

(7284)

FRANCHI E ABELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se il ministro sia al corrente del fatto che l'ammasso nazionale bozzoli in vigore da tre anni ha presentato i seguenti inconvenienti:

1) lungaggini amministrative che ostacolano gli allevatori (non sono stati ancora chiusi i conti relativi ai bozzoli prodotti nel 1963 e l'acconto bozzoli 1964 è stato pagato oltre un mese dopo la consegna del prodotto);

2) non ha contribuito ad incrementare la produzione dei bozzoli che anzi è diminuita di anno in anno in misura che non si era mai verificata prima dell'istituzione dell'ammasso;

3) non ha contribuito a sostenere i prezzi del prodotto (l'acconto versato ai produttori nel 1964 è stato di appena 900 lire contro le 1.100 pagate nel 1963);

4) gli essiccatoi bozzoli, benemerite istituzioni cooperative, che nel passato avevano egregiamente lavorato nell'interesse dei produttori, sono stati degradati a semplici esecutori di ordini e si trovano in gravi difficoltà economiche perché il denaro necessario per far fronte alle spese di ammasso, di essiccazione e di cernita dei bozzoli, viene corrisposto solo in parte e, comunque, con grande ritardo (a tutt'oggi gli essiccatoi hanno ricevuto dalla Federconsorzi solo il 75 per cento delle spese d'ammasso, concordate per l'anno 1963 in lire 80 al chilo di prodotto fresco e nulla hanno ricevuto per far fronte alla raccolta e alla lavorazione del prodotto 1964);

5) l'acconto sul prodotto 1964 è stato inferiore a quanto formalmente promesso dall'Associazione nazionale bachicoltori (lire 900 anziché mille);

6) ingenti spese che arrivano allo sperpero.

Per sapere se, in considerazione del grave malcontento esistente tra gli agricoltori interessati al settore e nella previsione che, perdurando questo stato di cose, la produzione subirà una diminuzione tale da mettere gli essiccatoi bozzoli in condizione di non sopravvivere, intenda riesaminare le modalità dell'erogazione dei contributi statali abolendo l'ammasso nazionale bozzoli invisato agli allevatori che, già per mezzo dei loro più qualificati rappresentanti, ne avevano pronosticato il fallimento nella riunione tenutasi il 31 marzo 1962 presso il Ministero alla presenza del professore Albertario, e se intenda sostituire il macchinoso sistema dell'ammasso unico nazionale, volontario di nome, ma obbligatorio di fatto, con la difesa del prezzo del prodotto basata sul sistema della garanzia del prezzo minimo e dello

stoccaggio a somiglianza di quanto viene ora praticato con pieno successo per l'ammasso del grano. (7285)

RISPOSTA. — 1) La liquidazione dei contributi conferenti i bozzoli all'ammasso volontario richiede un tempo non breve, non già per una difettosa organizzazione dell'ammasso stesso, ma unicamente per i necessari controlli amministrativi, che non potrebbero essere evitati neppure se i contributi venissero assegnati direttamente ai singoli essiccatoi, come gli interroganti suggeriscono.

Si assicura, comunque, che, per l'ammasso del 1963, l'ente gestore ha già impartito disposizioni per il pagamento del saldo ai conferenti.

Per l'ammasso del 1964, si informa che un acconto agli essiccatoi sulle spese di gestione sarà disposto non appena saranno stati esauriti gli adempimenti prescritti dal decreto di concessione, per l'assegnazione dei fondi occorrenti all'ente gestore. Tali adempimenti sono in via di espletamento;

2) la contrazione della produzione dei bozzoli non può attribuirsi a questa o a quella forma di ammasso, ma a cause ben più vaste e generali e, principalmente, all'esodo degli agricoltori dalle campagne ed alla diminuzione del consumo della seta;

3) la misura dell'acconto per la produzione 1964 è stata determinata, grazie anche al cospicuo intervento statale, nella massima misura compatibile con l'attuale sfavorevole andamento del mercato, sulla base degli accordi intervenuti con i filandieri, i quali — come è noto — si sono impegnati ad acquistare l'intera produzione 1964 ad un prezzo minimo, anche nell'attuale stasi del mercato serico;

4) non risulta che le spese dell'ammasso non siano state contenute entro i limiti strettamente indispensabili. Tali spese vengono accuratamente vagliate dall'apposita commissione centrale istituita per l'esame dei rendiconti degli ammassi.

Per quanto riguarda la proposta relativa al prezzo minimo garantito dallo Stato, si fa presente che un impegno del genere — il quale, tra l'altro, richiederebbe la emanazione di un apposito provvedimento legislativo — non appare opportuno, perché costituirebbe un grave precedente che non mancherebbe di essere invocato da altri settori produttivi.

Allo stato delle cose, pertanto, considerato anche che, nell'ambito dell'ammasso nazionale, agli essiccatoi è stata lasciata una larga autonomia nell'esecuzione delle tradizionali

operazioni di raccolta e vendita del prodotto, si ritiene che, per il rilevante interesse che la produzione dei bozzoli riveste nell'economia di vaste zone agricole, l'unica soluzione possibile per una uniforme ed efficace difesa del settore sia costituita dall'ammasso su base nazionale, che assistito dal contributo dello Stato, assicuri quella necessaria unicità di manovra atta a garantire il conseguimento di un prezzo massimo, specie nell'attuale momento di caduta del prezzo della seta. A tale riguardo, si ritiene opportuno aggiungere che, ove i contributi fossero assegnati direttamente e separatamente ai singoli essiccatoi, questi, preoccupati di non trovare un sicuro collocamento del prodotto, finirebbero per farsi una pericolosa concorrenza, che non mancherebbe di deprimere maggiormente il mercato.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

FRANCHI E GONELLA GIUSEPPE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere come l'amministrazione delle ferrovie dello Stato intenda giustificare il grave provvedimento della sospensione di nove treni giornalieri per il periodo dal 5 al 9 settembre 1964 nel tratto Ponte nelle Alpi-Calalzo per favorire le riprese di un film sulla guerra partigiana prodotto dalla cinematografia americana e interpretato da un attore americano, quando a nessuno può sfuggire che, in quel tratto che comprende località di vasto interesse turistico, il provvedimento non può non provocare gravissimi inconvenienti. (7706)

RISPOSTA. — Per la realizzazione del film *Von Ryan's Express* (il cui soggetto è imperniato sul viaggio di un treno di prigionieri anglo-americani che, inseguito da un convoglio militare germanico, attraversa l'Italia per rifugiarsi in Svizzera) la società cinematografica *P. R. Production* ha richiesto, per i giorni necessari alle riprese, la sospensione, sul tratto Ponte nelle Alpi-Calalzo, del traffico su rotaia dall'ore 9,30 alle 15, sostituendo i treni sospesi con altrettanti servizi automobilistici.

Prima di accedere alla richiesta, che agli aspetti negativi dovuti ai possibili disagi derivanti ai viaggiatori per i trasbordi sugli autobus, contrapponeva apprezzabili effetti positivi, quali i benefici economici che la realizzazione del film avrebbe arrecato alle popolazioni ed al commercio locali, oltre alla possibilità di lavoro per tecnici, maestranze e comparse cinematografiche italiane, sono state interpellate le autorità locali interessate (prefettura ed ente provinciale del turismo di Bel-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1964

luno, comune ed azienda di soggiorno di Pieve di Cadore).

Queste si sono concordemente espresse in termini favorevoli, avanzando la sola riserva che la sospensione dei treni venisse effettuata — come è stato — dopo il 4 settembre e, cioè, in fase decrescente del traffico turistico.

Pareri altrettanto favorevoli sono stati espressi dal Ministero del turismo e dalla direzione generale di Cinecittà.

Il Ministro: JERVOLINO.

FRANCHI E MANCO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se intenda chiarire i motivi per i quali ai sinistrati di Erto rifugiati a Claut (Udine) viene fornito un sussidio mensile per l'alloggio di sole lire 10 mila mensili, mentre ai sinistrati che hanno accettato di trasferirsi nella zona di Maniago viene assegnato un sussidio di lire 20 mila e per conoscere se, al fine di evitare che negli sfollati si formi il convincimento dell'esistenza della volontà di disperdere quella comunità, intenda intervenire con un provvedimento di equità. (7714)

RISPOSTA. — L'indennità di alloggio a suo tempo stabilita in lire 10 mila mensili a favore dei sinistrati del Vajont è stata aumentata a lire 20 mila, con decorrenza dal 1° agosto scorso, su proposta della commissione di coordinamento, nei confronti dei sinistrati di Erto e Casso, Longarone e Castellavazzo stabilitisi in Claut e Cimolais e successivamente costretti a cercare altrove l'abitazione a causa della crisi di alloggi sopravvenuta in detta località.

Pertanto, il provvedimento, lungi dall'aver carattere discriminatorio, è stato ispirato dall'obiettiva situazione di grave disagio rilevata nei confronti di detti sfollati: sotto tale profilo è stato considerato dagli altri sinistrati dai quali non sono state avanzate proteste di sorta.

Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.

FRANCO PASQUALE E MALAGUGINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere come il Ministero abbia risposto alle richieste avanzate dall'Associazione nazionale professori di ruolo A (A.N.P.R.A.) in merito all'aumento del compenso fisso e delle propine di esame, spettanti ai commissari degli esami di maturità ed abilitazione.

Gli interroganti, rilevando la modestia della rivendicazione e la discrezione dimostrata dall'organismo rappresentativo in considerazione della particolare situazione economica, non possono non deplorare il fatto che molti

provveditorati non abbiano concesso, contrariamente alla consuetudine, alcun anticipo ai componenti le commissioni per le spese da essi sostenute.

Gli interroganti chiedono quindi di sapere, anche in ordine a questo secondo aspetto della questione, se il ministro si proponga di sanare una situazione tanto più incresciosa in quanto i commissari non solo svolgono il lavoro di esame con un compenso del tutto inadeguato ma si trovano anche a dovere anticipare le spese di soggiorno per l'espletamento delle loro funzioni. (7259)

RISPOSTA. — Le indennità spettanti ai componenti le commissioni per gli esami di maturità nei licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli istituti magistrali e tecnici e di diploma nei conservatori di musica sono stabilite dalle norme contenute nella legge 10 marzo 1955, n. 95; sicché nessun provvedimento può essere adottato in sede amministrativa nel senso auspicato dall'interrogante.

Il Ministero, nondimeno, non ha mancato di porre allo studio la possibilità di assumere l'iniziativa per una modifica della richiamata legge, per quanto attiene ai compensi giornalieri e alle propine d'esame. Una favorevole soluzione della questione incontra, però, non lievi difficoltà nei riflessi finanziari che da essi derivano.

Per quanto attiene, invece, all'indennità di missione, spettante ai commissari titolari in sede diversa da quella di esame, si deve osservare che essa è disciplinata dalle vigenti norme in maniera uniforme per tutti i dipendenti dello Stato. Ogni iniziativa in merito esula, pertanto, dalla specifica competenza dell'amministrazione della pubblica istruzione.

Il Ministro: GUI.

FRANCO RAFFAELE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere perché non si sia mantenuto l'impegno preso dalla Finmeccanica, dall'I.R.I. e dal ministro stesso, secondo il quale entro il primo semestre del corrente anno avrebbe dovuto entrare in funzione a Monfalcone la nuova azienda *Screw and Bolt Europa S.B.E.* in sostituzione delle O.M.F.A., chiuse nel 1959.

Questo ritardo pesa negativamente su tutta l'economia già depressa della zona, in quanto anche l'altra azienda I.R.I., il cantiere navale, annualmente, purtroppo, diminuisce gli organici di varie centinaia di unità lavorative.

L'interrogante chiede al ministro un suo urgente intervento, affinché questa nuova

azienda entri in funzione il più presto possibile a colmare almeno in parte la grave crisi lasciata dalla chiusura dell'O.M.F.A. e dalla riduzione degli organici al cantiere navale. (7162)

RISPOSTA. — Non essendo stato possibile condurre a buon fine le trattative intraprese con la società americana *Screw & Bolt* per la realizzazione della iniziativa, cui l'interrogante fa riferimento, la Finmeccanica ha deciso di ricercare una idonea soluzione attraverso la collaborazione di una società italiana già inserita nel settore, la Lobo, e di una società americana, la *Reynolds Fasteners*.

A tale scopo, è stata costituita la Società bulloneria europea cui partecipano la S.A.F. O.G. (gruppo Finmeccanica) e le due suindicate società.

Al fine di non frapporre ulteriore ritardo, dipendente dai motivi suaccennati, si sta procedendo all'aggiornamento dei progetti relativi all'iniziativa in parola che — secondo quanto previsto — dovrà realizzarsi entro il prossimo anno.

Il Ministro: Bo.

FRANCO RAFFAELE, LIZZERO E BERNETIC MARIA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia stato versato ed a quanto ammonti l'importo del contributo dello Stato al consorzio dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari (Gorizia) e se detto contributo sia sufficiente a costruire le piste in cemento e le altre strutture aeroportuali a carico dello Stato. (7923)

RISPOSTA. — Il potenziamento dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari è regolato da una convenzione, attualmente in corso di perfezionamento, tra il consorzio Aeroporto giuliano ed i Ministeri della difesa e dei trasporti e dell'aviazione civile.

In base a tale convenzione il consorzio sta provvedendo alla costruzione di un primo tratto della pista di volo per una lunghezza di metri 780 e all'aerostazione.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, che dovrà provvedere al finanziamento del resto delle opere, ha già appaltato alla stessa ditta C.I.S.A., che ha ancora in costruzione il primo tratto della pista, un secondo tratto per una lunghezza di circa metri 820.

La pista avrà quindi, per ora, la lunghezza di 1.600 metri sufficiente per il tipo degli aerei che operano su quell'aeroporto.

Il contratto a trattativa privata con la ditta C.I.S.A. è attualmente al Consiglio di Stato per il necessario parere.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile provvederà, come previsto dalla convenzione, al finanziamento ed alla costruzione diretta delle altre opere nei prossimi esercizi e compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Il Ministro: JERVOLINO.

GASCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se siano a conoscenza del grave disagio che deriverebbe alle popolazioni dell'alta valle del Tanaro per effetto della ventilata soppressione della ferrovia Ceva-Ormea.

Infatti tale linea ferroviaria oltre che essere frequentata da un gran numero di viaggiatori, particolarmente operai che affluiscono a vicini centri industriali, ha pure un considerevole movimento di merci per le industrie esistenti in vallata.

Si chiede inoltre di conoscere come venga calcolato il passivo della gestione e in particolare come vengano calcolati gli introiti relativi ai viaggiatori, che sono la grande maggioranza, i quali partendo dai centri della valle si recano a località situate oltre Ceva.

Si chiede inoltre di sapere per quali ragioni, anziché sopprimere questo importante collegamento ferroviario, non si prenda invece in considerazione la possibilità di svolgere il servizio viaggiatori a mezzo di due automotrici che potrebbero compiere un servizio a spola, diminuendo in modo considerevolissimo le spese di gestione della linea e l'impiego di materiale rotabile. (7727)

RISPOSTA. — La linea ferroviaria Ceva-Ormea è effettivamente compresa tra quelle a scarso traffico e fortemente deficitarie per le quali viene da tempo prospettata l'esigenza di un ridimensionamento.

Il problema si pone oggi per l'azienda delle ferrovie dello Stato in termini di particolare necessità ed urgenza, tenuto conto che l'articolo 7 della legge 29 novembre 1962, n. 1688, sopprime, a decorrere dal 1° luglio 1966, il rimborso all'azienda stessa dei disavanzi di gestione di tali linee, già ammesso, a titolo di riconoscimento di oneri extra-aziendali, dall'articolo 8 della legge del 1957, n. 1155.

L'emanazione della citata legge del 1962, n. 1688, esprime quindi il manifesto intendimento del legislatore di veder risolto, entro la data indicata, il problema del ridimensionamento della rete ferroviaria fortemente deficitaria, ridimensionamento che, oltre tutto,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1964

rappresenta la condizione di partenza per poter introdurre, sulle restanti linee a maggior traffico, tutti i perfezionamenti offerti dalla moderna tecnica ferroviaria.

A ciò si aggiunge che le condizioni della sede, degli impianti e dei mezzi della maggior parte delle linee in questione sono ormai giunte a livelli di usura e vetustà tali da richiedere ingenti capitali per improrogabili interventi di riclassamento e rinnovamento.

Né l'azienda ferroviaria dispone di finanziamenti per interventi del genere che del resto non avrebbero altro risultato che quello di riattare linee improduttive e di ben scarsa utilità anche rispetto alle esigenze di sviluppo economico delle zone servite.

Ciò premesso, va comunque precisato che finora non è stato emanato alcun provvedimento di soppressione totale o parziale dei servizi ferroviari svolti sulla linea indicata dall'interrogante. Non è tuttavia da escludere che una decisione in tal senso possa essere adottata anche a breve scadenza.

In tal caso, però, si avrà cura di evitare che l'attuazione del provvedimento determini apprezzabili disagi e danni economici agli utenti, organizzando all'uopo adeguati autoservizi sostitutivi viaggiatori, in modo da offrire agli utenti stessi un servizio del tutto comparabile, come numero di corse, come orari e come tariffe, a quello svolto per ferrovia.

Circa la proposta di sostituire con mezzi leggeri il materiale rotabile per viaggiatori attualmente in uso sulla Ceva-Ormea, si fa presente che essa è stata considerata, per altro con esito negativo data l'indisponibilità di automotrici da destinare alla linea stessa. In proposito va comunque precisato che, nelle valutazioni sull'opportunità di sostituire o meno il servizio ferroviario viaggiatori con autoservizi, viene tenuto conto anche della possibilità di tale trasformazione.

Per la parte merci, qualora il traffico in atto e le previsioni di sviluppo delle zone servite risultino effettivamente tali da giustificare il mantenimento del servizio merci, esso potrà continuare ad essere svolto su rotaia, sia pure adottando più economici regimi di esercizio, in modo da evitare disagi alle industrie che operano nella zona.

Per quanto attiene ai criteri adottati per la determinazione del bilancio di gestione della Ceva-Ormea, si fa presente che per tutte le linee ferroviarie i rispettivi bilanci vengono calcolati raffrontando le spese riguardanti le singole linee considerate ed i relativi

prodotti, riferiti questi ultimi alla parte di effettivo percorso effettuato sulle linee stesse dai viaggiatori e dalle merci trasportate.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: JERVOLINO.

GHIO. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'allarme suscitato in numerose famiglie residenti in Cogoleto (Genova), nonché di Varazze (Savona), per aver avuto notizia che, a seguito dello spostamento a monte della linea ferroviaria Genova-Varazze, le loro case dovranno essere espropriate e demolite, purtroppo con liquidazione di indennità di esproprio in misura del tutto irrisoria.

Per sapere se ritengano di concedere ai comuni di Cogoleto e di Varazze congrui contributi, perché possano reperire aree idonee per costruire ivi le abitazioni anzidette.

Per sapere ancora se il ministro dei trasporti intenda accordare, per quanto riguarda il comune di Cogoleto, l'autorizzazione a costruire le case in prossimità della nuova linea ferroviaria ad una distanza diversa da quella consueta.

Per sapere, infine, se i ministri interrogati intendano prendere opportuni accordi per provvedere direttamente a costruire — in idonea sede — altre abitazioni nelle quali trasferire le famiglie di quanti saranno costretti ad abbandonare le loro case. (3162)

RISPOSTA. — In base alle disposizioni contenute nell'articolo 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, l'azienda delle ferrovie dello Stato è tenuta ad applicare, in materia di espropriazioni per la esecuzione di lavori — e quindi anche nel caso dei lavori di raddoppio del tratto di linea Voltri-Varazze — le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2882, riguardante il « Risana-mento della città di Napoli ». Tuttavia, nei limiti del consentito, si sta cercando di attenuare le conseguenze pregiudiziali sia per gli espropriandi sia per gli inquilini costretti ad abbandonare i fabbricati da demolire.

Al riguardo si fa presente che questo dicastero ha deciso, in via eccezionale e tenendo conto della particolare situazione degli interessati, di corrispondere alle famiglie sfrattate un compenso, per il trasporto delle masserizie, nonché per la durata massima di due anni, la differenza tra il canone pagato nell'alloggio da sgombrare ed il canone che sarà corrisposto per il nuovo alloggio prescelto dagli interessati. Si fa presente inoltre che in data 8 set-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1964

tembre 1964 è stato approvato dal Ministero dei lavori pubblici, in applicazione della legge 4 novembre 1963, n. 1460, un programma costruttivo — da realizzare a cura dell'Istituto autonomo per le case popolari di Genova — nel quale è stata prevista la costruzione di alloggi popolari nel comune di Cogoleto per l'importo di lire 200 milioni.

Per quanto riguarda infine l'autorizzazione a costruire case in prossimità della linea ferroviaria, si assicura che il problema sarà esaminato con ogni possibile benevolenza, compatibilmente con le esigenze dell'esercizio, qualora pervengano concrete richieste in tal senso da parte del comune interessato.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: JERVOLINO.

GIOMO. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intendano intervenire per rimettere ordine nella situazione, per lo meno anomala, nella quale si trova la presidenza dell'Istituto delle case popolari di Milano, dove il presidente è scaduto da due anni e il vice presidente da otto mesi.

L'interrogante chiede se i ministri siano al corrente che tale fatto è dovuto ai travagli interni della democrazia cristiana milanese che impediscono la scelta di un presidente, e alle dispute tra i partiti del centro-sinistra che non riescono a trovare un accordo sulla vice presidenza; e se ritengano che tale carenza, frutto del dilagante malcostume della partitocrazia, porti un grave nocumento all'importante opera sociale che dovrebbe svolgere l'Istituto delle case popolari e un grave ritardo nell'esplicazione degli urgenti programmi edilizi, che dovrebbero alleviare la grave crisi degli alloggi, specialmente per i ceti meno abbienti.

(1210, già orale)

RISPOSTA. — Con decreto del ministro dei lavori pubblici in data 4 giugno 1964, n. 5669, il professor Luigi Venegoni è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano.

S'informa, inoltre, che con decreto ministeriale in data 4 giugno 1964, n. 5670, il signor Giovanni Cavalera è stato nominato vice presidente del suddetto istituto.

Tali nomine sono state effettuate per la durata di quattro anni, dalla data dei suddetti decreti.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

GIRARDIN. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della particolare situazione de-

gli orchestrali della provincia di Padova per i quali i gestori dei locali pubblici, nei quali agiscono detti lavoratori, non versano alcun contributo previdenziale e assicurativo all'E.N.P.A.L.S.

L'interrogante invita il ministro ad adottare quei provvedimenti che consentano agli orchestrali di fruire dei benefici previdenziali.

(6400)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti dai competenti organi di vigilanza è risultato che nella provincia di Padova i gestori dei locali pubblici non provvedono al versamento dei contributi assicurativi in favore degli orchestrali agenti nei locali stessi quando questi costituiscono una « organizzazione a sé stante di prestazioni e di servizi » e quando « il rapporto contrattuale » viene costituito non già fra ciascuno degli orchestrali ed il gestore del locale, bensì tra il complesso orchestrale ed il gestore medesimo.

In tali casi, conformemente a quanto il Ministero del lavoro ebbe ad affermare in una propria circolare e secondo un recente indirizzo giurisprudenziale, gli obblighi contributivi non possono far carico al proprietario gestore del locale, ma devono essere sostenuti dai medesimi orchestrali oppure da colui che è il rappresentante responsabile del complesso, secondo la diversa configurazione giuridica che questo può assumere.

Ciò non esclude che, nell'ipotesi in cui fra i gestori di locali pubblici ed i singoli componenti l'orchestra intercorra un rapporto di lavoro dipendente, i primi siano tenuti al versamento dei contributi assicurativi obbligatori.

Tale situazione è stata però esclusa dall'ispezione del lavoro di Padova per il caso segnalato dall'interrogante.

Il Ministro: DELLE FAVE.

GRIMALDI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere se siano a conoscenza dei gravissimi danni arrecati all'agricoltura della provincia di Enna, dalle avversità atmosferiche e se intendano disporre immediati accertamenti, per l'applicazione a favore delle zone colpite dalla legge 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38.

(7326)

RISPOSTA. — A norma degli articoli 14 e 20 della legge costituzionale 24 febbraio 1948, n. 2, sullo statuto della Regione siciliana, nelle materie dell'agricoltura e delle foreste, la Regione ha competenza legislativa esclusiva e

svolge le relative funzioni esecutive ed amministrative.

Per altro, la concreta possibilità di intervento del Ministero con le provvidenze di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739, modificate dalla legge 14 febbraio 1964, n. 38, è condizionata da nuova autorizzazione di spesa con specifica destinazione della somma a sinistri verificatisi successivamente al 15 marzo 1964.

Per promuovere l'iniziativa legislativa il Ministero, avuto notizia degli eventi meteorici avversi, verificatisi in diverse zone del territorio nazionale posteriormente al 15 marzo 1964, ha impartito disposizioni ai dipendenti ispettorati agrari che ne accertino la natura e l'entità, per avere i necessari elementi di giudizio.

Gli accertamenti stessi sono intesi anche ad individuare le zone agrarie ove si siano determinate le condizioni richieste dalla legge 25 luglio 1956, n. 838, ai fini della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza dei prestiti di esercizio in corso.

Intanto, sono state ribadite le disposizioni, già da tempo impartite ai dipendenti ispettorati agrari, di accordare alle aziende agricole colpite dallo sfavorevole andamento climatico, e specialmente a quelle di più modeste dimensioni e di meno solido impianto produttivo, la priorità nella concessione delle varie provvidenze previste dalle leggi vigenti in materia di agricoltura e, in particolare, dalle leggi 10 dicembre 1958, n. 1094, per la diffusione delle sementi selezionate, e 2 giugno 1961, n. 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

Il Ministero delle finanze ha anche in corso accertamenti al fine di stabilire se e per quali delle zone colpite si rendano applicabili le agevolazioni fiscali e contributive previste dalla già citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

JACAZZI E RAUCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, per il prossimo anno scolastico, verrà finalmente istituito, nella città di Aversa, il liceo scientifico, più volte promesso dalle autorità ministeriali e più volte auspicato da amministratori comunali e provinciali, nonché da parte del provveditorato agli studi di Caserta, tenuto presente che centinaia di giovani alunni di tutta la zona aversana sono costretti a recarsi quotidianamente a Napoli ed a Caserta per frequentare tale tipo di scuola. (7361)

RISPOSTA. — Non è stato possibile includere nel piano istitutivo per l'anno scolastico 1964-65 la richiesta di apertura di una sezione di liceo scientifico aggregata al liceo ginnasio di Aversa, perché le limitate disponibilità di bilancio hanno consentito soltanto di far fronte ai casi di maggiore urgenza.

Il Ministro: GUI.

LANDI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere i motivi per i quali, con improvvisa decisione, ha ritenuto di rinnovare le concessioni di « autonomia funzionale » agli stabilimenti della zona industriale di Venezia e Porto Marghera e alla « Italsider attiforni e acciaierie riunite Ilva e Cornigliano », e di autorizzare una nuova concessione a profitto dell'« Enel », per l'esecuzione delle operazioni di sbarco del carbon fossile destinato alla centrale termoelettrica di Vallegrande (La Spezia).

L'interrogante rileva come tali decisioni siano state prese disattendendo i pareri contrari delle organizzazioni sindacali e non tenendo in alcun conto il fatto che, per talune delle concessioni in argomento, erano in corso trattative al fine di assicurare soluzioni compatibili con i diritti e le giuste esigenze dei lavoratori portuali interessati. (7518)

RISPOSTA. — Il problema delle cosiddette « autonomie funzionali » è strettamente connesso all'efficienza, alla produttività ed ai costi dei servizi portuali che, attualmente, sono molto più alti di quelli degli altri porti europei con conseguente dirottamento di traffici marittimi e, quindi, di perdita di lavoro portuale.

Per altro i porti sono vie obbligate per il 90 per cento delle materie prime e merci importate, per il 60 per cento delle esportazioni ed i traffici marittimi sono triplicati nell'ultimo decennio e crescono al ritmo annuale del 15-20 per cento i costi dei servizi portuali si ripercuotono quindi sulla capacità competitiva di tutto l'apparato produttivo del paese.

Per promuovere l'aumento della produttività dei porti il ministro della marina mercantile ha avviato tutte le possibili iniziative sollecitando, in particolare, un programma organico di opere portuali (da inserirsi nel programma quinquennale) e l'anticipazione delle opere di immediata produttività, valendosi, per quest'ultimo, anche dei fondi disponibili non ancora utilizzati.

Come è noto, a tale scopo, il ministro della marina mercantile ha richiesto la collaborazione attiva e responsabile dei sindacati por-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1964

tuali i quali, però, sono rimasti sempre fermi nel dichiarato proposito di « rimuovere le autonomie funzionali » cioè di mettere nel nulla, mediante agitazioni e scioperi, l'essenza delle norme contenute nell'articolo 110 del codice della navigazione, trasformando la « riserva » — attribuita alle compagnie portuali in funzione strumentale per determinati scopi pubblici — in privilegio monopolistico.

Tale pretesa è in pieno contrasto col nostro sistema giuridico che considera il porto come bene dello Stato, attraverso il quale si sodisfa un interesse pubblico generale ed inalienabile: il lavoro portuale pertanto — ancorché svolto da soggetti privati (in quanto le compagnie portuali hanno natura di imprese e precisamente di società cooperative) — riveste tutti i caratteri della prestazione di un pubblico servizio, essendo appunto preordinato al sodisfacimento di imprescindibili esigenze generali. Sarebbe in contrasto con tale normativa ipotizzare la esistenza di un monopolio (o di un privilegio) a favore delle compagnie portuali: in realtà non si tratta di un diritto assoluto bensì di una funzione strumentale, destinata ad essere affievolita ogni qualvolta l'interesse pubblico generale lo richieda.

Di fronte alla regola della « riserva » a favore delle compagnie portuali, sta l'eccezione delle cosiddette « autonomie funzionali » che trovano la loro ragion d'essere quando i servizi portuali sono inseriti e devono essere necessariamente coordinati nel ciclo produttivo, per conseguire la massima produttività.

In applicazione di tale concetto, il legislatore (legge 23 ottobre 1960, n. 1369) ha fatto obbligo alle imprese industriali di eseguire con personale direttamente dipendente dalle imprese stesse le operazioni, anche complementari, che erano abitualmente affidate a terzi.

È intuitivo, a questo punto, come le autonomie funzionali servano a ridurre in larga misura i costi dei servizi portuali senza per altro cagionare danno per l'occupazione, che, anzi, ne riceve un indiretto vantaggio.

Esse autonomie inoltre — pur applicate ai soli approdi industriali con esclusione di quelli commerciali — rendono possibile lo sviluppo di nuclei industriali, quali, ad esempio, quelli di Marghera e di Trieste, riconosciuti essenziali per la vitalità stessa dell'economia veneto-triestina.

A tale proposito conviene subito far notare come per il porto industriale di Marghera e per l'Italsider di Cornigliano i decreti emanati da questo Ministero rispettino situazioni di autonomia funzionale esistenti dal 1926 (per

Marghera) e dal 1952 (per Cornigliano): ed appare in verità assurda l'ipotesi di far cessare, per quanto riguarda Marghera, un ordinamento che dura da quaranta anni dando ottima prova; mentre, per quanto attiene all'Italsider di Cornigliano, il decreto di concessione delle autonomie funzionali è l'attuazione dell'impegno dello Stato a mettere in funzione una nuova banchina costituita a proprie spese dall'Italsider, in sostituzione di quella in uso.

La concessione, infine, dell'autonomia funzionale alla Centrale termoelettrica dell'« Enel » di La Spezia — oltre che essere obbligatoria per l'impegno assunto dal Governo — rende possibile al detto ente di produrre l'energia al minor costo possibile.

Tenuto presente che le compagnie portuali raggruppano in tutti i porti italiani 13.780 lavoratori permanenti, si evince quindi come dinanzi all'interesse — certamente rispettabile — che tutelano i sindacati portuali vi sia quello delle esigenze generali dell'economia nazionale nel suo complesso che il ministro ha il dovere di considerare.

Va rigettata pertanto la pretesa dei sindacati portuali di erigersi a rappresentanti dell'interesse pubblico, contrapponendosi addirittura allo Stato: non è ammissibile che essi considerino « provocazione » o « sfida » ai lavoratori, quello che è invece l'esercizio di poteri che, a tutela degli interessi pubblici, l'ordinamento giuridico conferisce agli organi dello Stato i quali hanno il preciso dovere di esercitarli tutte le volte che ne riconoscono l'utilità.

Ed è altresì inesatto che i decreti di autonomie funzionali rechino pregiudizio alle condizioni di lavoro delle compagnie che, al contrario, rimangono ottime: anzi va osservato che esse autonomie sono il presupposto per la occupazione di vaste masse operaie da parte di quelle industrie la vitalità delle quali è condizionata dalle autonomie: di fronte ai 13 mila soci delle compagnie vi sono le migliaia di lavoratori impiegati dalle imprese operanti in regime di « autonomia funzionale »; soltanto quelli che prestano la loro opera a Marghera sono circa 30 mila rispetto ai 625 iscritti nelle liste dei lavoratori portuali del porto di Venezia nessuno dei quali corre il pericolo di perdere o di veder compromessa la propria occupazione.

Né pare accettabile, la formula proposta da alcuni sindacati secondo la quale anche nei casi di « autonomia funzionale » dovrebbe essere obbligatorio l'impiego delle compagnie portuali, sia pure con accordi speciali.

Per determinate industrie lo sbarco e l'imbarco delle merci rappresenta il primo e l'ultimo reparto dello stabilimento e l'organizzazione di tale operazioni deve essere regolata con una disciplina unitaria che le compagnie portuali non possono assicurare. Le attività portuali, inoltre, devono potersi continuamente adeguare alle condizioni dei mercati marittimi internazionali e dei porti esteri dove sistemi analoghi alle nostre autonomie funzionali sono largamente in uso: si ricorda, ad esempio, che il porto di Amburgo concede finanziamenti a bassissimo interesse ed a lungo termine ai privati che, per le proprie esigenze, intendano realizzare impianti autonomi per il carico ed il discarico delle navi.

Il ricorso all'arma dello sciopero da parte dei sindacati portuali, per contrastare l'esercizio dei poteri dello Stato in tema di autonomie funzionali, è in contrasto con una recente ed autorevole pronuncia giurisdizionale che ha ritenuto illegittime tali manifestazioni stabilendo che i provvedimenti relativi a dette autonomie « sono preordinati al soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico, che è rimesso all'apprezzamento della autorità amministrativa e che esula dal campo delle contestazioni sindacali ».

Il ministro resta sempre sensibile ai problemi della occupazione operaia ed è sempre disposto ad esaminare insieme con le organizzazioni sindacali tutti i casi che gli venissero segnalati di perdita di occupazione per i soci delle compagnie portuali e di insufficienza di retribuzione o di condizione di lavoro insoddisfacenti.

Egli dissente però da impostazioni che esulano dall'interesse generale della nazione e che riguardano un solo gruppo di persone.

Il 9 settembre scorso il ministro ha incontrato, per un esame comune del problema in questione, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali aderenti alla C.I.S.L., U.I.L. e C.G.I.L.

I colloqui sono stati improntati da un sincero desiderio di collaborazione e dall'intento di chiarire ogni aspetto del problema, tenendo conto dei sostanziali interessi dei lavoratori portuali visti nel quadro di quelli generali del paese e dell'esigenza di una concreta e seria programmazione.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

LANDI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze, dell'interno, e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza dei gravissimi danni arrecati in provincia di La Spezia, e, in particolare,

nella Val di Vara, dalla grandinata verificatasi il 22 agosto 1964.

A seguito di tale eccezionale calamità atmosferica è stata colpita e, in molte zone, completamente distrutta la vegetazione e la produzione agricola. Intere famiglie, che nei comuni di Sesta Godano, Varese Ligure, Zignago, Maissana e Rocchetta Vara vivono esclusivamente del modesto reddito dell'agricoltura, hanno visto scomparire in poche ore l'intero prodotto di lunghi anni di lavoro e di sacrifici.

L'interrogante chiede se, per la gravità dei danni arrecati dalla grandinata, si intendano adottare i seguenti urgenti provvedimenti:

1) il pronto accertamento delle conseguenze determinate, nelle ricordate circostanze di tempo e di luogo, dalla eccezionale calamità atmosferica, disponendo che l'ispettorato agrario di La Spezia compia con la massima tempestività i rilievi tecnici necessari, al fine di stabilire la delimitazione territoriale delle zone colpite e l'entità dei danni arrecati, secondo quanto disposto dalla legge 21 luglio 1960, n. 739;

2) il risarcimento dei danni subiti e la esenzione dal pagamento delle imposte fondiarie e sul reddito agrario e dei contributi unificati agricoli, per le aziende contadine e i lavoratori agricoli che abbiano avuto distrutto il raccolto e la concessione di moderazioni nel pagamento delle imposte stesse per le aziende contadine che abbiano subito danni di rilevante entità;

3) l'autorizzazione all'amministrazione provinciale di La Spezia e alle amministrazioni comunali nel cui territorio si sono verificati danneggiamenti, ad adottare immediatamente analogo provvedimento di sgravio e di riduzione per le sovrimposte e le supercontribuzioni applicate dagli enti locali sulle imposte sopradette. (7520)

RISPOSTA. — La concreta possibilità di intervento di questo Ministero con le provvidenze di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739, modificate dalla legge 14 febbraio 1964, n. 38, è condizionata da nuova autorizzazione di spesa con specifica destinazione della somma a sinistri verificatisi successivamente al 15 marzo 1964.

Per promuovere l'iniziativa legislativa il Ministero, avuto notizia degli eventi meteorici avversi, verificatisi in diverse zone del territorio nazionale posteriormente al 15 marzo 1964, ha impartito disposizioni ai dipendenti ispettorati agrari di accertarne la natura e l'entità, per avere i necessari elementi di giudizio.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1964

Gli accertamenti stessi sono intesi anche ad individuare le zone agrarie ove si siano determinate le condizioni richieste dalla legge 25 luglio 1956, n. 838, ai fini della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza dei prestiti di esercizio in corso.

Intanto, sono state ribadite le disposizioni, già da tempo impartite ai dipendenti ispettorati agrari, di accordare alle aziende agricole colpite dallo sfavorevole andamento climatico, e specialmente a quelle di più modeste dimensioni e di meno solido impianto produttivo, la priorità nella concessione delle varie provvidenze previste dalle leggi vigenti in materia di agricoltura e, in particolare, dalle leggi 10 dicembre 1958, n. 1094, per la diffusione delle sementi selezionate, e 2 giugno 1961, n. 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

Il Ministero delle finanze ha anche in corso accertamenti al fine di stabilire se e per quali delle zone colpite si rendano applicabili le agevolazioni fiscali e contributive previste dalla già citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

Infine, si informa che i provvedimenti di competenza delle amministrazioni dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, invocati dall'interrogante, sono subordinati all'emanazione del decreto di delimitazione delle zone danneggiate da parte del Ministero delle finanze.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

LEVI ARIAN GIORGINA, SULOTTO E SPAGNOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza che nella manifattura di maglierie Alpina di Torino (corso Svizzera), nella quale sono occupate circa 1.200 operaie, in maggior parte giovanissime, non esiste l'asilo-nido e tanto meno la sala di allattamento; manca pure un servizio appropriato di infermeria e alle operaie colte sul lavoro da indisposizione si distribuiscono a pagamento pochi tipi di rimedi; le operaie, pagate a cottimo, sono costrette a subire molte imposizioni illecite, quali la scelta fra l'acquisto dello scarto di lavorazione a lire 1.500 per maglia o l'addebito per esso e l'obbligo a fare gratuitamente mezz'ora di pulizia dopo l'orario di lavoro.

Per sapere inoltre se ritenga opportuno intervenire per richiamare la direzione di tale fabbrica a porre fine al trattamento arbitrario e antidemocratico nei riguardi delle lavoratrici. (7080)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti eseguiti dall'ispettorato del lavoro di Torino è risultato che la ditta Manifattura maglieria Alpina è tenuta alla istituzione delle camere di allattamento nella propria azienda, ai sensi dell'articolo 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860, in quanto occupa 933 unità lavorative di cui 865 donne delle quali 243 coniugate e quasi tutte di età non superiore ai 50 anni.

La ditta ha tuttavia fatto presente di non aver provveduto ad istituire la camera di allattamento perché in data 11 maggio 1956 aveva stipulato una convenzione con l'operaia *Reynero*, in base alla quale la predetta opera accoglieva nel proprio asilo-nido, nelle vicinanze dell'azienda, i bambini del personale dipendente dalla manifattura dall'età di un anno all'età di 5 anni.

Pochissime operaie hanno beneficiato dell'assistenza loro concessa dal predetto asilo-nido perché la quasi totalità delle lavoratrici dopo la nascita del primo figlio — trascorsi i periodi di congedo obbligatorio e facoltativo dopo il parto previsti dalla legge n. 860 — si dimettono per dedicarsi alle cure della famiglia.

All'atto della ispezione è risultato che soltanto due lavoratrici beneficiavano dei due riposi giornalieri per l'allattamento, mentre una ventina usufruiva del congedo facoltativo previsto dalla legge.

L'ispettorato del lavoro ha provveduto comunque a diffidare la ditta ad istituire la camera di allattamento e la ditta ha prontamente ottemperato.

Per quanto concerne la distribuzione a pagamento dei presidi farmaceutici dell'infermeria — di cui è cenno nell'interrogazione — è risultato che le persone addette all'infermeria medesima hanno provveduto, in qualche caso, ad acquistare, su commissione di operaie, alcune specialità farmaceutiche non previste nel decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 6 agosto 1958, n. 189. Non è invece risultato che la ditta si faccia rimborsare dalle lavoratrici i presidi farmaceutici previsti dal predetto decreto ministeriale, distribuiti alle stesse in caso di necessità. La direzione dell'azienda ha, comunque, fornito assicurazioni di un più rigoroso controllo per evitare eventuali abusi e malcontenti delle lavoratrici interessate.

L'ispettorato ha provveduto, in proposito, a diffidare la ditta a completare i presidi sanitari dell'infermeria, attenendosi rigorosamente all'elenco di cui al già citato decreto ministeriale.

Dall'ispezione non è emerso che la ditta obblighi le proprie dipendenti a prestare gratuitamente mezz'ora di lavoro per la pulizia dopo l'orario di lavoro.

È stato accertato, invece, che tutti i giorni le lavoratrici, prima di lasciare il posto di lavoro, debbono provvedere a sistemare ogni cosa eseguendo una pulizia sommaria del proprio posto, per la quale sono necessari circa cinque minuti.

Soltanto nei giorni che precedono le festività la ditta richiede a gruppi di lavoratrici di eseguire a turno le pulizie più accurate concedendo loro la retribuzione straordinaria spettante in base al contratto.

Circa le altre imposizioni illecite lamentate nella interrogazione e cioè « la scelta fra l'acquisto dello scarto di lavorazione a lire 1.500 per maglia o l'addebito per il danno derivante dallo scarto » si precisa che la ditta si avvale del disposto dell'articolo 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 17 maggio 1962, in base al quale i danni che importino trattenute per risarcimento debbono essere contestati all'operaio non appena venuti a conoscenza della direzione dello stabilimento.

La ditta pertanto, in virtù di detta norma contrattuale, richiede alle lavoratrici, allorché il danno alle confezioni derivi dalla loro negligenza o incuria, il riconoscimento del danno stesso lasciando loro la facoltà di trattenere il manufatto di scarto.

In merito alla lavorazione a cottimo si fa presente che essa è prevista dallo stesso contratto di lavoro, ed è effettuata nei reparti ove è possibile in considerazione delle particolari tecniche di lavorazione.

Il Ministro: DELLE FAVE.

MACCHIAVELLI. — *Al Governo.* — Per sapere quale azione intenda svolgere per risolvere il grave problema delle « autonomie funzionali », con speciale riguardo agli accosti preferenziali dell'Italsider.

Segnatamente se ritenga opportuno, dopo le imponenti manifestazioni unitarie dei lavoratori portuali italiani, promuovere la ripresa delle trattative per risolvere il delicato problema, che deve tener conto della particolare natura delle aziende di Stato, ma anche delle legittime esigenze dei lavoratori portuali i quali, con la loro azione, difendono altresì il carattere pubblicistico dei porti. (6293)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 7518, del deputato Landi, pubblicata a pag. 3263).

MACCHIAVELLI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se risponda a verità che le società Italstrade e Universale hanno preannunciato il licenziamento di oltre 500 lavoratori operanti a Genova, in aggiunta ai 60 già licenziati nei giorni scorsi.

In caso positivo, quale azione intendano svolgere i ministri affinché non si verifichi tale grave fatto, che porterebbe notevole nocuo-mento alla economia cittadina, oltre che alle famiglie dei lavoratori interessati. (6349)

RISPOSTA. — Le forze di lavoro normalmente occupate nel cantiere di Cornigliano della società a partecipazione statale Italstrade e della società privata Universale si aggirano sulle 600-700 unità, e solo nei casi eccezionali e per brevi periodi esse possono raggiungere un numero superiore.

Nello scorso anno, infatti, le due società, per la esecuzione di due lavori commissionati dall'Italsider, assunsero nuovo personale, per cui il numero degli addetti al cantiere di Cornigliano venne aumentato fino alle 1.250 unità lavorative.

Nel maggio 1964, con l'ultimazione di detti lavori, poiché le due società manifestarono la necessità di procedere ad un massiccio licenziamento di detto personale per riportare l'organico alla normalità, iniziò una vertenza con le maestranze che proclamarono uno sciopero di protesta.

Nonostante l'opera di mediazione svolta dall'ufficio provinciale del lavoro di Genova e della prefettura locale, in più riunioni indette a tal fine, non è stato possibile contenere i licenziamenti preannunciati.

Corre per altro l'obbligo di far presente che l'impresa Italstrade aveva messo a disposizione dei licenziandi di Cornigliano, presso il cantiere di Bagnoli (Napoli), 120 posti di lavoro e che soltanto uno dei minacciati di licenziamento ha espresso il desiderio del reimpiego.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

MACCHIAVELLI E LANDI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere se risponda a verità che a Monterosso al Mare (La Spezia) quella amministrazione comunale ha autorizzato e sta tuttora autorizzando la costruzione di palazzi, veri e propri grossi blocchi di cemento armato, rovinando irrimediabilmente vaste zone — specie in frazione Fegina — che avrebbero dovuto essere meglio tutelate per la difesa delle bellezze naturali della ridente località turistica.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1964

In caso ciò risponda a verità, quale azione intendano i ministri svolgere per la tutela del paesaggio e della economia dello stesso comune di Monterosso al Mare. (6994)

RISPOSTA. — La soprintendenza ai monumenti di Genova, nei limiti della sua competenza, è più volte intervenuta con ordini di sospensione di lavori edilizi, intrapresi abusivamente o condotti in difformità dai relativi progetti, nel comune di Monterosso al Mare.

Nell'esame che la soprintendenza viene svolgendo per la sistemazione definitiva dei progetti di costruzioni in località Fegina è tenuta in particolare considerazione la salvaguardia del libero godimento delle visuali dalla via Padre Semeria verso il litorale sottostante. Per la costruzione, tuttora in corso, di un edificio alberghiero nella parte bassa del territorio, la soprintendenza ha ritenuto di poter concedere il nulla osta, dato che la costruzione non reca pregiudizio alle predette visuali.

Per altro, taluni provvedimenti, di cui è prevista l'emanazione, consentiranno di ottenere una più efficace tutela del territorio del predetto comune.

Infatti, è attualmente allo studio, da parte della soprintendenza, un piano territoriale paesistico della zona « Cinque Terre », nella quale è compreso il predetto comune. D'altra parte, l'amministrazione comunale è stata interessata a perfezionare le norme del regolamento edilizio e dovrà, inoltre, redigere, ai sensi del decreto interministeriale 23 marzo 1963, un piano regolatore generale del proprio territorio, entro il termine di due anni assegnato dal provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Si assicura, comunque, che le amministrazioni interessate non mancheranno di porre ogni cura nella vigilanza sull'attività edilizia nel predetto comune e di attuare gli opportuni interventi nel caso in cui abbiano a verificarsi ulteriori inconvenienti a danno delle bellezze panoramiche del predetto territorio.

Il Ministro della pubblica istruzione:
GUI.

MAGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga di dover istituire in Manfredonia (Foggia), accanto alle sezioni staccate per meccanici navali e per padroni marittimi, dell'istituto professionale marittimo di Molfetta, anche le sezioni per carpentieri navali in legno e in ferro e per elettricisti di bordo. (7186)

RISPOSTA. — Con recente provvedimento, il Ministero ha già provveduto ad autorizzare, presso la scuola professionale di Manfredonia, coordinata con l'istituto professionale per le attività marinare di Molfetta, il funzionamento di una sezione per elettricisti di bordo in sostituzione della sezione per padrone marittimo alla pesca.

Per quanto concerne le sezioni di carpentiere navale in legno e carpentiere navale in ferro, nessuna richiesta è fino ad ora pervenuta.

Si fa presente, tuttavia, che, date le gravi difficoltà del bilancio, almeno per quest'anno, nessun'altra sezione potrà essere concessa in aggiunta a quelle già autorizzate.

Il Ministro: GUI.

MAROTTA MICHELE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza delle gravissime condizioni in cui si sono venuti a trovare gli agricoltori dell'agro di Senise (Potenza), a seguito delle avversità atmosferiche e se ritenga di accogliere i voti espressi dall'amministrazione comunale per la immediata applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, per gli sgravi delle imposte, sovrimeposte ed addizionali sui redditi domenicali ed agrari per gli anni 1964 e 1965; per l'applicazione della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che prevede la concessione di prestiti quindicennali di esercizio a favore di aziende agricole danneggiate da calamità naturali e dalle eccezionali avversità atmosferiche, per la immediata sospensione del pagamento dei contributi unificati in agricoltura; per il rinnovo degli effetti di credito agrario scaduti, rateizzandone il pagamento in cinque rate annuali; per la fornitura di semi, concimi e mangimi pagabili in cinque anni. (7628)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 7517, del deputato Cruciani, pubblicata a pag. 3252).

MARZOTTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se ritengano opportuno disporre la totale chiusura delle centrali metanifere ancora attive nel Polesine.

Il fenomeno del bradisismo, la cui dipendenza dall'attività estrattiva metanifera è stata da tempo accertata, reca gravi danni all'agricoltura polesana e compromette seriamente l'attuazione del piano irriguo generale dal quale dipende la riconversione agricola della zona.

L'interrogante chiede infine di conoscere se il ministro dell'industria e commercio ritenga di dare urgente esecuzione di provvedimenti per l'indennizzo degli impianti metaniferi chiusi d'autorità in provincia di Rovigo. (4161)

RISPOSTA. — In conformità alle proposte del comitato per lo studio delle cause dell'abbassamento del suolo nel delta padano è stata ordinata la chiusura delle centrali metanifere esistenti ad est del meridiano di Adria ed in località Borsaro, nonché ad ovest di detto meridiano, fino a Rovigo.

Da parte sua il Ministero dell'industria e del commercio ha informato che dalla predetta sospensione di attività, determinata da necessità di ordine generale, dato anche il regime amministrativo in cui l'attività lucrativa si svolgeva, non può farsi derivare un diritto al risarcimento del danno.

Per altro un provvedimento per la concessione di un contributo alle aziende in questione, predisposto durante la scorsa legislatura, non ebbe il consenso del Ministero del tesoro e, pertanto, non ha avuto seguito.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

MATARRESE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio.* — Per sapere se siano a conoscenza della decisione dei sansifici, per il 1964, di non procedere alla lavorazione delle sanse in quanto il prezzo del rettificato B da esse ottenibile non sarebbe remunerativo, a fronte ai prezzi degli oli di semi e altri prodotti oleosi importati.

L'interrogante chiede di sapere se, vista l'importanza economica che tale lavorazione ha per il settore olivicolo, già in crisi, il Governo intenda prendere ogni opportuna iniziativa perché la lavorazione delle sanse sia fatta da cooperative di produttori e da impianti industriali che potrebbero essere gestiti dalle stesse e dagli enti di sviluppo agricolo (già enti di riforma fondiaria). (5637)

RISPOSTA. — Non risulta a questo Ministero che nell'annata olivicola 1963-64 si siano presentate particolari difficoltà per i sansifici, né per altro risultano pervenute proteste da parte di singoli agricoltori, enti ed associazioni interessate, in ordine a previsioni del genere di quella segnalata dall'interrogante.

Si fa presente, comunque, che il Governo incoraggia, con tutti i mezzi a disposizione, la cooperazione sia nel settore della lavorazione delle olive, sia in quello della raffinazione degli oli, nonché lo sfruttamento dei sottoprodotti,

ma ciò, in un'economia libera, non consente di procedere al sequestro degli impianti privati i quali, fra l'altro, hanno regolarmente acquistato le sanse loro affidate, ai prezzi fissati, a norma della legge 21 dicembre 1961, n. 1527.

Il problema dello sfruttamento delle sanse va esaminato anche sotto il nuovo aspetto del maggiore esaurimento delle paste di molitura da parte dei moderni impianti di pressione (superpresse) e del minore apprezzamento degli oli di sansa, che devono essere venduti, sotto tale denominazione, secondo il disposto della legge 13 novembre 1960, n. 1407, contenente norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

MATARRESE. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere se siano a conoscenza del decesso di una bambina di 7 anni, Nunzia Marrana, di Torino, avvenuto in una colonia montana gestita dall'istituto « Nostra Signora del Rifugio » dell'opera pia di Barolo nella frazione Castello di Pontechianale, presso Casteldelfino, nell'alta Val Varcita.

Secondo quanto comunicato dalla stampa, il decesso sarebbe avvenuto per peritonite acuta dopo che per oltre 2 giorni la bambina non aveva avuto alcuna assistenza medica.

L'interrogante in considerazione della dolorosa, diffusa impressione che la notizia pubblicata dai giornali ha suscitato in Piemonte e nel comune di origine della bambina (Canosa di Puglia), chiede di conoscere se sia stata disposta un'inchiesta amministrativa e se siano in corso, e quali, provvedimenti di natura giudiziaria atti a dare almeno il conforto della giustizia alla famiglia colpita e all'opinione pubblica e, intanto, si chiede di conoscere se siano state adottate misure nei confronti dell'opera pia responsabile della colonia. (7316)

RISPOSTA. — Secondo le notizie pervenute, la minore Nunzia Marrano, ospite di un soggiorno estivo organizzato per le proprie assistite dall'istituto « Nostra Signora del Rifugio » di Torino nei locali della colonia Vittoriosi della frazione di Castello di Pontechianale (Cuneo), era stata colta da malore e giudicata dal medico condotto affetta da peritonite acuta con stato comatoso, per cui ne veniva disposto il ricovero urgente all'ospedale di Torino dove, però, il 13 luglio 1964, la bambina giungeva priva di vita.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1964

La procura della Repubblica di Saluzzo ha già iniziato indagini per accertare le cause precise della morte ed ogni eventuale responsabilità.

La perizia necroscopica, non ancora depositata, è stata affidata al professor Grilli, direttore dell'istituto di medicina legale dell'università di Torino.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
MAZZA.

MATARRESE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se ritenga opportuno andare incontro alle legittime richieste dei minorati, disponendo il rilascio del certificato medico di abilitazione alla guida di « auto uso proprio » agli amputati di un braccio al terzo medio inferiore con mancanza di un occhio, purché abbiano 10 decimi all'altro occhio.

La concessione della patente a cittadini in queste condizioni può renderli capaci di vivere del proprio lavoro, tanto più che sul mercato vengono immessi tipi di autoveicoli adatti alle loro possibilità perché forniti dei necessari dispositivi automatici. (7691)

RISPOSTA. — L'articolo 480 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme per la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, non ammette il rilascio di alcuna patente di guida in favore delle persone che presentino una coesistenza di minorazioni invalidanti che interessino la vista e gli arti.

Poiché, ai sensi degli articoli 476 e 478, comma secondo, del citato regolamento di esecuzione la mancanza di un occhio e la amputazione di un arto superiore al terzo medio inferiore, sono considerate entrambe minorazioni invalidanti ai fini della guida, in tale caso il surrichiamato articolo 480 opera come impedimento all'ammissione all'esame per il conseguimento della patente di guida.

Il Ministro: JERVOLINO.

MATTARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui i laureati in legge possono insegnare oltre che le materie giuridiche anche lingue, quantunque abbiano studiato per 4 anni una sola lingua (due anni nella scuola media e due anni nel ginnasio) di guisa che si verifica allora l'assurdo che un laureato in legge può insegnare inglese anche se nel ginnasio e nella scuola media ha studiato francese.

(5582)

RISPOSTA. — La laurea in giurisprudenza è titolo d'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere, a norma del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972.

I laureati in giurisprudenza non abilitati possono accedere agli stessi insegnamenti linguistici a norma della legge 30 dicembre 1960, n. 1728, la quale prevede la possibilità di conferire, dopo le nomine degli abilitati, supplenze annuali, per i vari insegnamenti, agli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'ammissione ai relativi esami di abilitazione.

Ciò precisato sulle vigenti disposizioni che consentono l'insegnamento delle lingue straniere da parte dei laureati in giurisprudenza, è, per altro, da far presente che sono attualmente allo studio sia la materia riguardante i titoli di studio validi per l'accesso ai vari insegnamenti, anche in relazione alle modifiche intervenute negli ordinamenti didattici, sia il problema della preparazione e del reclutamento degli insegnanti, in rapporto alle esigenze di sviluppo della scuola. Al riguardo, è stato, tra l'altro, prospettata l'opportunità che gli insegnanti siano in possesso di una preparazione specifica.

È da aggiungere, per quanto concerne il conferimento delle supplenze negli insegnamenti linguistici, che un temperamento al criterio fissato dalla legge n. 1728 è stato introdotto dalle ordinanze ministeriali annuali, le quali prevedono l'attribuzione di un punteggio supplementare agli aspiranti forniti di titolo specifico in relazione all'insegnamento linguistico richiesto, favorendo, così, il loro accesso all'insegnamento nei confronti di coloro che, come i laureati in giurisprudenza, sono provvisti di diverso titolo di studio.

Il Ministro: GUI.

MATTARELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i provvedimenti che intende adottare per compensare i comuni della perdita dei proventi derivanti dalla abolita imposta di consumo sul vino (legge 18 dicembre 1959, n. 1079), dato che la legge 23 maggio 1964, n. 403, ha limitato tale compensazione al solo esercizio 1962.

L'interrogante ritiene opportuno risolvere il problema anche per gli anni 1963 e 1964, con un provvedimento speciale, per non pregiudicare la vita dei comuni, mentre auspica che, nel quadro della riforma della finanza locale, vengano assegnati ai comuni per gli anni successivi cespiti sostitutivi dell'abolita imposta di consumo sul vino che abbiano caratteristi-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1964

che di elasticità e dinamicità di gettito analoghe a quello del cessato tributo, così come fu rilevato necessario in sede di approvazione della legge n. 1079. (7965)

RISPOSTA. — Alla compensazione ai comuni della perdita di entrata relativa all'imposta di consumo sul vino, abolita dal 1° gennaio 1962 con l'articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, intende provvedere lo schema di un disegno di legge già predisposto da questo Ministero: tale schema, però, ricalcando le linee della legge 23 maggio 1964, n. 403, compensativa per l'anno 1962, dispone l'intervento integrativo dello Stato limitatamente all'anno 1963 e, di conseguenza, vale a dare una sistemazione soltanto e necessariamente provvisoria alla questione cui si richiama l'interrogante.

Il problema, invece, che le precarie condizioni finanziarie dei comuni pongono in estrema evidenza, richiede pur sempre una definitiva soluzione: a tal fine, è allo studio di questo Ministero un altro provvedimento diretto ad estendere la sfera di applicazione delle imposte di consumo, nonché ad apportare opportuni perfezionamenti di natura tecnica al sistema delle imposte stesse, sicché, come è stato auspicato dall'interrogante, ne derivino ai comuni entrate più cospicue e con caratteristiche di elasticità e dinamicità, le quali non solo compensino il soppresso gettito del tributo sul vino ma rechino un sensibile contributo al riequilibrio delle finanze comunali.

Il Ministro: TREMELLONI.

MENCHINELLI. — *Al Ministro dell'inter-no.* — Per conoscere quale atteggiamento il suo ministero intende assumere in rapporto alla minaccia di annullamento delle delibere avanzata e mantenuta dal prefetto di Massa Carrara nei confronti della maggioranza che amministra il comune di Carrara, come conseguenza della partecipazione ai lavori del consiglio e della giunta dell'assessore Bruno Dell'Amico, con riferimento alle leggi fasciste del 1934 abrogate e superate col testo unico del 5 aprile 1951, n. 203. (7887)

RISPOSTA. — Con la restaurazione dell'ordinamento elettivo negli enti locali, tutte le norme del testo unico del 1934 della legge comunale e provinciale, concernenti le attribuzioni ed il funzionamento nonché la posizione personale dei singoli membri degli organi del comune e della provincia, sono state abrogate e sostituite — per l'espresso richiamo contenuto nell'articolo 10 del testo unico 16 maggio 1960,

n. 570, alle corrispondenti norme del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Nel testo unico del 1915 la sospensione della carica, in pendenza di procedimento penale, è prevista (articolo 149, comma quinto) solamente nei riguardi del sindaco, e non anche nei riguardi dei consiglieri e degli assessori. Il criterio posto dalla cennata disposizione legislativa è stato costantemente seguito dal Ministero e dalle prefetture: pertanto la sospensione non poteva né doveva trovare applicazione nel caso dell'assessore al comune di Carrara, signor Bruno Dell'Amico, contro cui pende procedimento penale per concussione.

Tenuto conto di quanto sopra il prefetto di Massa-Carrara non ha disposto l'annullamento di deliberazioni di quel comune — sia di consiglio sia di giunta — a motivo della partecipazione del suddetto assessore alle relative sedute. Consta, viceversa, che tutte le deliberazioni sinora pervenute alla prefettura hanno avuto regolare corso.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

MINASI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se intenda intervenire presso il compartimento delle ferrovie dello Stato di Reggio Calabria al fine di eliminare il grave inconveniente che lo scarico del carbone nei pressi del deposito della stazione ferroviaria di Reggio Calabria determina per le ventiquattro famiglie che abitano gli alloggi dell'amministrazione ferroviaria, siti in via Calamizzi; infatti quelle abitazioni sono permanentemente invase da polvere nera; e se, pertanto, intenda disporre che lo scarico avvenga verso il mare, anche se l'amministrazione dovrà affrontare una maggiore spesa. (7769)

RISPOSTA. — Premesso che, a Reggio Calabria, il trasferimento delle operazioni di scarico e carico del carbone dall'attuale sito all'area lato mare di quel deposito locomotive non è possibile, poiché quest'ultima area è interessata al già disposto potenziamento dell'impianto, si fa presente che la quantità di carbone in atto manipolato è assai ridotta, dato che detto combustibile viene utilizzato solo per le locomotive di manovra.

Con il completamento del programma di dieselizzazione delle manovre l'impiego di carbone verrà del tutto a cessare; nel frattempo, per altro, saranno posti in essere tutti gli accorgimenti necessari per ridurre al minimo l'inconveniente lamentato.

Il Ministro: JERVOLINO.

MUSSA IVALDI VERCELLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se reputi opportuno discutere preventivamente con gli enti locali (eventualmente in apposito convegno) le soppressioni di linee ferroviarie che interessano le comunicazioni di Torino con la zona circostante e con la regione piemontese; e ciò allo scopo di inquadrare i programmi delle ferrovie dello Stato nel generale e difficile problema delle comunicazioni di Torino con l'area interessata ad un efficace sistema di comunicazioni con il capoluogo e di coordinarli coi programmi di comunicazioni interurbane di Torino e dei comuni del piano regolatore intercomunale.

In particolare l'interrogante chiede se si ritenga opportuno sottoporre a revisione la prospettata soppressione del tronco Chieri-Trofarello; tale linea (che venne a suo tempo costruita a spese del comune di Chieri) oltre ad essere particolarmente importante per la economia del chierese presenta una gestione relativamente economica.

In linea generale l'interrogante chiede se si ritenga più utile in molti dei casi prospettati procedere, anziché ad una soppressione, ad un ammodernamento delle comunicazioni ferroviarie, specie per quanto riguarda il materiale rotabile. (7796)

RISPOSTA. — Tra le linee ferroviarie a scarso traffico e fortemente deficitarie per le quali viene da tempo prospettata l'esigenza di un ridimensionamento, è effettivamente compresa anche la linea Trofarello-Chieri ed altre che interessano le comunicazioni di Torino col suo retroterra.

Il problema del ridimensionamento della rete si pone oggi per l'azienda delle ferrovie dello Stato in termini di particolare necessità ed urgenza, tenuto conto che l'articolo 7 della legge 29 novembre 1962, n. 1688, sopprime, a decorrere dal 1° luglio 1966, il rimborso all'azienda stessa dei disavanzi di gestione di tali linee, già ammesso, a titolo di riconoscimento di oneri extra-aziendali, dall'articolo 3 della legge del 1957, n. 1155.

L'emanazione della citata legge del 1962, n. 1688, esprime quindi il manifesto intendimento del legislatore di veder risolto, entro la data indicata, il problema del ridimensionamento della rete ferroviaria fortemente deficitaria, ridimensionamento che, oltre tutto, rappresenta la condizione di partenza per poter introdurre, sulle restanti linee a maggior traffico, tutti i perfezionamenti offerti dalla moderna tecnica ferroviaria.

A ciò si aggiunge che le condizioni della sede, degli impianti e dei mezzi della maggior parte delle linee in questione sono ormai giunte a livelli di usura e vetustà tali da richiedere ingenti capitali per improrogabili interventi di riclassamento e rinnovamento.

Né l'azienda ferroviaria dispone di finanziamenti per interventi del genere che del resto non avrebbero altro risultato che quello di riattare linee improduttive e di ben scarsa utilità anche rispetto alle esigenze di sviluppo economico delle zone servite.

Ciò premesso, va comunque precisato che finora non è stato emanato alcun provvedimento di soppressione totale o parziale dei servizi ferroviari svolti sulla linea Trofarello-Chieri o su altre linee della regione piemontese.

Si assicura che eventuali provvedimenti saranno sempre subordinati ad una preventiva attenta e responsabile valutazione della opportunità e convenienza del provvedimento sotto i molteplici aspetti tecnico, economico e sociale, non escludendo, nei casi in cui ciò si manifesti utile, la possibilità di prendere all'uopo, a tempo debito, appositi contatti con gli enti locali interessati.

In ogni caso si avrà cura di evitare che l'attuazione del provvedimento determini apprezzabili disagi e danni economici agli utenti, organizzando all'uopo adeguati autoservizi sostitutivi viaggiatori, in modo da offrire agli utenti stessi un servizio del tutto comparabile, come numero di corse, come orari e come tariffe, a quello svolto per ferrovia.

Inoltre, qualora il traffico in atto e le previsioni di sviluppo delle zone servite risultino effettivamente tali da giustificare il mantenimento del servizio merci, esso potrà continuare ad essere svolto su rotaia, sia pure adottando più economici regimi di esercizio.

Per quanto si riferisce infine alla richiesta dell'interrogante di procedere piuttosto ad un ammodernamento dei servizi, con particolare riguardo al materiale rotabile, al suo accoglimento ostano le considerazioni di carattere generale, già in precedenza esposte, circa la improduttività degli investimenti che interessano le linee a scarso traffico. Né, d'altra parte, l'azienda delle ferrovie dello Stato è in grado di provvedervi, giacché i finanziamenti disponibili non sono neanche sufficienti a coprire le esigenze prioritarie di intervento sulle linee fondamentali per adeguarne la potenzialità ai traffici in atto.

Il Ministro: JERVOLINO.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1964

NALDINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se corrisponda al vero che il lavoratore Giassi Giancarlo, dichiarato affetto da t.b.c. in data 2 luglio 1964 dai sanitari del consorzio provinciale antitubercolare di Bergamo e avviato dall'I.N.P.S. al sanatorio di Sondalo, sarebbe risultato perfettamente sano agli esami a cui è stato in seguito sottoposto sia al sanatorio, sia presso un medico di fiducia, sia alla sede del consorzio antitubercolare di Bergamo, al quale il Giassi — utilizzando un permesso ottenuto dalla direzione del sanatorio — si è in seguito nuovamente rivolto.

Il Giassi — che con evidente danno morale e materiale avrebbe pertanto trascorso senza motivo oltre 20 giorni presso il sanatorio di Sondalo — si sarebbe sentito dire, a conclusione della seconda visita al consorzio antitubercolare di Bergamo, che si era incorsi evidentemente in un errore.

Poiché risulterebbe all'interrogante che non tratterebbesi del primo errore nel quale si sarebbe incorsi presso il consorzio antitubercolare di Bergamo, chiede se il ministro ritenga opportuno ed urgente aprire una inchiesta. (7475)

RISPOSTA. — Il ricovero in sanatorio del signor Giassi Giancarlo fu disposto collegialmente dal dottor Giovanni Fumagalli — direttore del consorzio antitubercolare di Bergamo; dal dottor Luigi Vallegiani — medico dell'I.N.P.S.; dal dottor Luigi Zanello — radiologo del consorzio — e dal dottor Massimo Pozzi — aiuto del sanatorio di Groppino — tutti specialisti in tisiologia, dopo esame clinico radiologico e stratigrafico.

L'ammalato, che aveva avuto già il padre morto di tubercolosi, presentava una evidente iniziale lesione polmonare a destra alla intercleidale di natura tubercolare.

La lesione, quindi, accertata tempestivamente fu sottoposta alle cure più adeguate e, come avviene in alcuni casi, felicemente risolta nello spazio di pochi giorni.

Casi simili, anche più gravi, sono dimostrabili presso l'archivio del consorzio provinciale antitubercolare di Bergamo. Anche per il signor Giassi Giancarlo non si è trattato, dunque, di un errore, ma di una fortunata risoluzione di un processo iniziale.

L'ufficio del medico provinciale di Bergamo ha potuto inoltre accertare che il locale consorzio antitubercolare, in tanti anni di funzionamento, non ha mai avuto contestazioni, da parte di istituti sanatoriali su ricoveri di ammalati. È di prassi normale che

il consorzio, in stretta collaborazione con l'Istituto nazionale previdenza sociale, usi largamente dei ricoveri di accertamento per prevenire delusioni tardive, e ciò nell'interesse degli ammalati e della società.

Il Ministro: MARIOTTI.

NAPOLITANO LUIGI E NATTA. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se ritengano di intervenire nei confronti della società S.T.E.L. di Sanremo, concessionaria dei servizi di trasporti pubblici urbani ed interurbani, che da oltre due mesi si rende irresponsabile del disservizio nella zona per la resistenza che oppone alle giuste richieste avanzate unitariamente dalle organizzazioni sindacali, per il rinnovo del contratto aziendale scaduto e la definizione dell'organico.

L'intervento si rende tanto più necessario e urgente in quanto nessun motivo giustifica, come viene dimostrato dal documento inviato ai competenti Ministeri, in data 2 settembre 1964 dalla camera del lavoro di Sanremo, la posizione intransigente assunta dalla direzione della S.T.E.L.; e in quanto crea enorme disagio tra la popolazione e i lavoratori, che necessariamente utilizzano tale servizio. (7683)

RISPOSTA. — La vertenza in corso tra la S.T.E.L. ed i propri dipendenti trae origine da rivendicazioni di carattere economico avanzate dal personale, nonché dalla richiesta per una revisione dell'organico e per la riassunzione di due lavoratori.

Sebbene per le questioni economiche l'opera di conciliazione debba essere svolta dagli uffici facenti capo al Ministero del lavoro, questa amministrazione ha già tuttavia incaricato il direttore dell'ispettorato compartimentale M.C.T.C. per la Liguria di svolgere fattivo intervento presso la società affinché, sia pure entro i limiti delle possibilità aziendali, esamini con spirito di comprensione le aspirazioni del personale.

Quanto alle altre questioni, lo stesso direttore è stato incaricato di riferire con tutta sollecitudine, affinché questo Ministero possa adottare i provvedimenti del caso.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: JERVOLINO.

NICOLAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti del provveditore agli studi di Benevento che — ad onta di una chiara sentenza assolutoria, con formula piena, emessa dal pretore di Colle

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1964

Sannita, e vistata dal procuratore della Repubblica di Benevento, sulla scorta di una denuncia infondata, e successivamente al deposito della sentenza in parola — ha revocato l'assegnazione provvisoria della sede di Campanaro di Castelvetere Valfortore al maestro Gaetano De Luca, che ha sempre riportato ottime qualifiche scolastiche. Tanto, pure in ordine al ricorso gerarchico presentato al ministro, tramite il provveditorato di Benevento, con atto notificato per ufficiale giudiziario Caso, del tribunale di Benevento, in data 26 marzo 1964. (5787)

RISPOSTA. — L'insegnante elementare Gaetano De Luca è stato restituito anticipatamente alla sede di titolarità, non già in conseguenza del procedimento penale instaurato nei suoi confronti, ma perché la sua presenza nella sede di assegnazione provvisoria si era resa incompatibile.

Il Ministro: GUI.

NICOLETTO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che la sovrintendenza alle belle arti di Milano, valendosi dei poteri che la legge le conferisce per le zone sottoposte a vincolo, ha espresso parere sfavorevole all'attuazione della legge n. 167 nelle zone scelte dall'amministrazione comunale di Desenzano del Garda (Brescia), assumendo che non possono essere edificate, in quelle zone, costruzioni di altezza superiore ai due piani. Contemporaneamente la stessa sovrintendenza ha autorizzato, anche dopo la istituzione del vincolo e in zone più centrali di quelle previste dalla legge n. 167, la costruzione di edifici privati (esempio parere favorevole alla costruzione dell'edificio denominato grattacielo, sia pure con un numero di piani inferiore a quello originario, ma con un volume maggiore).

Per sapere se ritengano che esista il pericolo che, con un atto amministrativo, si impedisca l'attuazione a Desenzano del Garda della legge n. 167, tenuto conto che tutta la zona tra la ferrovia e il lago di Garda è, a Desenzano, sottoposta a vincolo e, pertanto, non consentirebbe la costruzione degli edifici previsti dalla legge n. 167 come costruzioni di carattere economico e popolare. (5864)

RISPOSTA. — Tutte le zone prescelte dall'amministrazione comunale di Desenzano per l'attuazione del piano di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sono incluse in territorio vincolato ai sensi della legge 29 giugno

1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali.

La sovrintendenza ai monumenti della Lombardia, nell'esprimere il proprio parere sul progetto di piano, ha, invero, adottato criteri non difformi da quelli seguiti in casi simili. In concreto, detto ufficio, tenendo nel dovuto conto le esigenze di tutela paesistica in rapporto alle esigenze urbanistiche delle zone interessate, ha soltanto inteso limitare la eccessiva altezza degli edifici e il tipo di costruzione a schiera, in modo da salvaguardare sia la posizione della zona eminentemente panoramica sia la ricca e pregiata vegetazione ivi esistente.

Per quanto attiene, poi, alla costruzione denominata grattacielo, si precisa che essa è stata realizzata senza alcuna preventiva autorizzazione della sovrintendenza, la quale, anzi, è intervenuta per limitare l'altezza a quattro piani; in tal modo, la costruzione assumerà una volumetrica simile a quella dei circostanti edifici dell'antico agglomerato urbano in cui sorge.

Il Ministro della pubblica istruzione:
GUI.

PELLEGRINO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio, del commercio con l'estero, delle finanze e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se ritengano di adottare tutti quei provvedimenti di loro competenza che possano consentire un maggior consumo di carne nel Mezzogiorno e nelle isole dove è limitata l'espansione di tale consumo dalla situazione economica e dalla posizione geografica. (6319)

RISPOSTA. — Ad avviso di questo Ministero, la posizione geografica non costituisce più un serio ostacolo all'approvvigionamento e al consumo carneo del Mezzogiorno e delle isole, data la disponibilità di carri ed automezzi frigoriferi.

Per quanto riguarda, invece, l'aumento dei consumi in relazione alla situazione economica, si rimarca che tutta la politica meridionalistica seguita dai Governi democratici del dopoguerra è stata ed è intesa a creare nelle regioni medesime nuove occasioni di lavoro, e perciò ad aumentare i redditi delle popolazioni locali.

All'aumento del reddito individuale, nel Mezzogiorno, verificatosi negli ultimi anni, si è accompagnato un notevole incremento del consumo di carne che risulta più sensibile che nelle altre regioni.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1964

Rispetto ai 100 del 1955 i numeri indici dei consumi medi *pro capite* di carni bovine, suine, ovine ed equine nei capoluoghi di provincia, nel 1963 sono passati nell'Italia meridionale a 147,6, nelle isole a 134,8, nell'Italia settentrionale e centrale rispettivamente a 107,0 e 115,5.

In relazione ai richiesti provvedimenti, il Ministero delle finanze, per quanto di competenza, ha fatto presente l'impossibilità di influire attraverso una variazione dei dazi o un eventuale alleggerimento dell'imposta di consumo.

Il Ministro dell'industria e del commercio: MEDICI.

PELLEGRINO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del commercio con l'estero.* — Per sapere quante e quali saline esistano nel nostro paese, quanta sia la produzione globalmente prodotta e quanto per ogni impianto per zona; per sapere infine quanto sia il consumo interno e la quantità esportata; se, infine, si ritenga di avviare trattative con la Jugoslavia che, secondo notizie di stampa, ci potrebbe offrire ampie possibilità di mercato. (6801)

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è soggetta a monopolio la produzione del sale nell'Italia continentale, le cui saline sono gestite direttamente dall'amministrazione dei Monopoli di Stato.

La produzione media dei vari stabilimenti è la seguente:

	tonnellaggio anno
Margherita di Savoia	500.000
Cagliari (compresa Sezione di Carloforte)	150.000
Comacchio	20.000
Cervia	30.000
Tarquini (sezione di Salina)	7.000

La produzione media di sale marino oscilla intorno alle 700 mila tonnellate l'anno ed è in funzione dell'andamento stagionale.

Ai quantitativi suddetti va aggiunta la produzione della salina di Lungro (Cosenza) che tocca le 9 mila tonnellate l'anno di salgemma e quella della salina di Volterra che produce circa 24 mila tonnellate annue di sale di ebollizione.

La produzione di sale oscilla pertanto intorno alle 750 mila tonnellate globali e, pur essendo in fase di espansione per i lavori di ampliamento e di ammodernamento di alcuni

impianti, è tuttora assorbita dal consumo interno, pur esso in fase di costante espansione, con un ritmo che ha oscillato, negli ultimi anni, intorno alle 60 mila tonnellate annue di incremento.

Le produzioni della Sicilia e della Sardegna, in mano a privati, sono risultate negli ultimi anni oscillanti intorno ai seguenti quantitativi:

Sicilia: salgemma, circa 450 mila tonnellate l'anno prevalentemente spedite attraverso il porto di Porto Empedocle; sal marino, da Trapani per quantitativi oscillanti intorno alle 80-100 mila tonnellate l'anno.

Sardegna: sal marino, prodotto dalle saline Conti-Vecchi di Cagliari per quantitativi oscillanti intorno ad una media di 300 mila tonnellate annue.

Risulta che anche la maggior parte del sale prodotto dai privati in Sicilia e Sardegna viene assorbito dalle industrie nazionali e che solo modesti quantitativi sono tuttora destinati ad esportazioni prevalentemente verso i paesi nordici, abituali consumatori di sale marino per salagione di pesce.

Si conclude, pertanto, facendo presente che da parte dell'amministrazione dei Monopoli di Stato non esiste possibilità di esportare sale comune verso la Jugoslavia: risulta soltanto all'esame dell'amministrazione una richiesta di esportazione verso la nazione anzidetta di modesti quantitativi di sali lavorati (cioè sale scelto e raffinato in pacchetti).

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

PELLICANI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dell'interno.* — Per sapere quali misure abbiano adottato o intendano adottare, ciascuno nell'ambito della propria competenza, per sovvenire alle urgenti necessità dei contadini ed agricoltori delle zone delle province di Bari e Foggia colpite dai nubifragi degli scorsi giorni, i quali hanno distrutto i raccolti ed arrecato danni gravissimi alle colture.

In particolare l'interrogante chiede di essere informato circa gli interventi protettivi messi in atto per fronteggiare le conseguenze dell'ondata di maltempo che, in alcune località, ha provocato un vero e proprio disastro, e se comunque si ritenga urgente provvedere all'elargizione di sussidi, all'attribuzione di contributi e mezzi tecnici, all'esenzione tributaria, da determinare in via sollecita ed eccezionale, ferma restando l'applicabilità delle leggi provvidenziali in vigore per le zone colpite da calamità naturali. (7078)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1964

RISPOSTA. — La concreta possibilità di intervento di questo Ministero con le provvidenze di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739, modificate dalla legge 14 febbraio 1964, n. 38, è condizionata da nuova autorizzazione di spesa con specifica destinazione della somma a sinistri verificatisi successivamente al 15 marzo 1964.

Per promuovere l'iniziativa legislativa il Ministero, avuto notizia degli eventi meteorici avversi, verificatisi in diverse zone del territorio nazionale posteriormente al 15 marzo 1964, ha impartito disposizioni ai dipendenti ispettorati agrari di accertarne la natura e l'entità, per avere i necessari elementi di giudizio. Gli accertamenti stessi sono intesi anche ad individuare le zone agrarie ove si siano determinate le condizioni richieste dalla legge 25 luglio 1956, n. 838, ai fini della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza dei prestiti di esercizio in corso.

Intanto, sono state ribadite le disposizioni, già da tempo impartite ai dipendenti ispettorati agrari, di accordare alle aziende agricole colpite dallo sfavorevole andamento climatico, e specialmente a quelle di più modeste dimensioni e di meno solido impianto produttivo, la priorità nella concessione delle varie provvidenze previste dalle leggi vigenti in materia di agricoltura e, in particolare, dalle leggi 10 dicembre 1958, n. 1094, per la diffusione delle sementi selezionate, e 2 giugno 1961, n. 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

Il Ministero delle finanze, per il settore di sua competenza, ha invitato le intendenze di finanza di Bari e di Foggia, a riferire in merito alla natura ed all'entità dei danni ai fini dell'eventuale concessione delle agevolazioni fiscali previste dalla già citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

Infine, il Ministero dell'interno ha comunicato che la prefettura di Bari è intervenuta a favore dei ceti bisognosi gravemente colpiti dalle cennate avversità atmosferiche, assegnando agli E.C.A. dei comuni interessati la complessiva somma di 5 milioni di lire.

Inoltre il Ministero dell'interno medesimo ha assicurato che quanto prima disporrà l'assegnazione dei fondi a favore della provincia di Bari per l'applicazione dell'articolo 1 lettera d) della richiamata legge 14 febbraio 1964, n. 38.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

PEZZINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

1) se sia informato che nel pomeriggio del 9 agosto 1964 un nubifragio di violenza senza precedenti, abbattutosi sulla maggior parte dei comuni della zona etnea (Catania), ha devastato le campagne, distruggendo in certe zone le colture e i frutti pendenti fino all'80 e al 100 per cento e gettando nella disperazione i produttori e i lavoratori interessati;

2) se ritenga di dovere immediatamente disporre affinché gli organi competenti procedano nel modo più accurato e completo alla esecuzione degli accertamenti previsti dalla legge, al fine di poter determinare l'entità dei danni subiti dagli interessati e procedere con sollecitudine, nei confronti di ciascuno di essi, alla corresponsione di un giusto indennizzo. (7490)

RISPOSTA. — Occorre premettere che, a norma degli articoli 14 e 20 della legge costituzionale 24 febbraio 1948, n. 2, sullo statuto della Regione siciliana, nelle materie dell'agricoltura e delle foreste, la Regione ha competenza legislativa esclusiva e svolge le relative funzioni esecutive ed amministrative.

Per altro, la concreta possibilità di intervento del Ministero con le provvidenze di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739, modificate dalla legge 14 febbraio 1964, n. 38, è condizionata da nuova autorizzazione di spesa con specifica destinazione della somma a sinistri verificatisi successivamente al 15 marzo 1964. Per promuovere l'iniziativa legislativa il Ministero, avuto notizia degli eventi meteorici avversi verificatisi in diverse zone del territorio nazionale posteriormente al 15 marzo 1964, ha impartito disposizioni ai dipendenti ispettorati agrari di accertarne la natura e l'entità, per avere i necessari elementi di giudizio.

Gli accertamenti stessi sono intesi anche ad individuare le zone agrarie ove si siano determinate le condizioni richieste dalla legge 25 luglio 1956, n. 838, ai fini della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza dei prestiti di esercizio in corso. Intanto, sono state ribadite le disposizioni, già da tempo impartite ai dipendenti ispettorati agrari, di accordare alle aziende agricole colpite dallo sfavorevole andamento climatico, e specialmente a quelle di più modeste dimensioni e di meno solido impianto produttivo, la priorità nella concessione delle varie provvidenze previste dalle leggi vigenti in materia di agricoltura e, in particolare, dalle leggi 10 dicembre 1958, n. 1094, per la diffusione delle sementi selezionate, e 2 giugno 1961, n. 454, sul piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1964

PICCINELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di intransitabilità della strada statale n. 323 del monte Amiata nel tratto fra il bivio della strada statale n. 2 Caccia e la località Ansedonia (Siena) nonché dei tratti fra la località Triana-Santa Caterina e Murci-Magliana in Toscana (Grosseto), nei quali è venuto a mancare il minimo di garanzia per l'incolumità delle persone e l'integrità degli automezzi.

Chiede inoltre di conoscere se ritenga ormai urgente e indifferibile lo stanziamento delle somme necessarie al completamento delle opere di primo intervento e alla depolverizzazione di detta strada nonché, nell'attesa dell'inizio di tali lavori, alla provvisoria sistemazione del manto stradale di questa via di comunicazione. (7464)

RISPOSTA. — La strada innesto strada statale n. 2 presso il ponte sul fiume Orcia-Ansedonia-Scansano-innesto strada statale n. 74 in località Barca del Grazi, è stata classificata statale, con la denominazione di strada statale n. 323 del monte Amiata nel 1962 ed assunta in consegna da parte del compartimento della viabilità di Firenze nel mese di novembre dello stesso anno.

Su tutto il tracciato, di circa chilometri 108, si stanno eseguendo lavori di sistemazione, per un importo di complessive lire 400 milioni.

Sono stati inoltre disposti gli appalti per l'accollo dei lavori di depolverizzazione sui seguenti tratti:

Triana-Roccalbegna (lorde 70.800.000 lire);

Castiglione d'Orcia-bivio Ansedonia (lorde lire 75 milioni).

Sono inoltre in corso di previsione i seguenti lavori:

a) sistemazione della traversa interna di Scansano;

b) bitumatura del tratto Seggiano-Triana;

c) bitumatura dei tratti Roccalbegna-Poggioferro, Scansano-Magliano in Toscana;

d) sistemazione frana Scocchiolungo.

Pertanto l'«Anas» ha tenuto presenti le esigenze per il miglioramento e l'ammodernamento di tale strada statale il cui programma migliorativo in parte già è stato attuato, ed in parte è in corso di attuazione.

Il Ministro: MANCINI.

RAIA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del bilancio e delle finanze.* — Per conoscere quali iniziative e provvidenze intendano disporre a favore dei contadini e colti-

vatori diretti, per i gravi danni subiti a seguito degli spaventosi nubifragi abbattutisi in questi giorni nelle campagne della Sicilia e in particolare nelle province di Ragusa, Agrigento e Palermo. (7542)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 7326, del deputato Grimaldi, pubblicata a pag. 3262).

ROMEO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del provvedimento adottato dalla direzione delle saline di Volterra (Pisa) che costringe 48 operaie a percorrere giornalmente 172 chilometri per trasferirsi dallo stabilimento di Saline (Pisa), dove erano state assunte e risiedono, allo stabilimento di lavorazione di tabacco di Lucca. Il disagio, i gravi oneri fisici e materiali ai quali sono obbligate queste operaie (in genere madri di famiglia) impongono, a parere dell'interrogante, la revoca del provvedimento adottato. (1576, già orale)

RISPOSTA. — La questione prospettata dall'interrogante trae origine dall'inquadramento in ruolo del personale salariato temporaneo in servizio presso l'amministrazione dei Monopoli di Stato, previsto dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1075.

Come è noto, con tale legge venne data tra l'altro la possibilità del passaggio in ruolo al personale salariato non stagionale che prestava servizio con rapporto precario di lavoro, a condizione che detto personale si trasferisse presso le manifatture tabacchi od i depositi dei generi di monopolio, dove il lavoro da svolgere è continuativo.

Si trattò, evidentemente, di un provvedimento legislativo di eccezionale favore, in quanto venne offerta la possibilità di passare in ruolo senza concorso, senza limite di posti e senza limite di età, alla sola condizione che gli interessati si recassero a prestare servizio presso gli opifici dove esisteva un lavoro continuativo da svolgere.

Di tale legge si avvalese un gruppo di 120 operaie giornaliera che si alternavano nella salina di Volterra a turni quindicinali di lavoro ricorrenti ogni paio di mesi, e che ottennero di essere destinate, su loro stessa richiesta, alle manifatture tabacchi di Firenze e di Lucca, e cioè alle manifatture più vicine alla sede di Volterra.

Ottenuto l'inquadramento, dette operaie iniziarono ben presto a far pervenire richieste e pressioni per essere restituite alla salina di Volterra, richieste che non fu possibile, ovvia-

mente, accogliere in quanto in salina non vi era alcuna possibilità di impiego di tali maestranze.

Soltanto nel 1958, in seguito al trasferimento da Torino a Volterra del laboratorio del chinino, si rese possibile disporre il rientro di una ventina di dette operaie che, d'accordo con i sindacati e le autorità locali, vennero scelte tra coloro che si trovavano in condizioni più meritevoli di considerazione.

Purtroppo, la situazione della salina non ha più consentito, né consente tuttora, il riassorbimento del restante personale. Tale situazione, inoltre, non verrà neppure a modificarsi con l'entrata in funzione dei nuovi impianti in corso di montaggio per la lavorazione del sale, in quanto si tratta di servizi meccanizzati che non richiedono l'impiego di altra manodopera. Le nuove esigenze potranno, semmai, rendere necessario il ricorso alla occupazione di elementi maschili specializzati ma non, assolutamente, di personale femminile.

In relazione a quanto su esposto, l'amministrazione dei Monopoli di Stato si trova nell'assoluta impossibilità di consentire il rientro in salina delle operaie di che trattasi. È da considerare, per altro, che la posizione delle ex giornalieri di Volterra è identica a quella di circa 3 mila dipendenti che in seguito al passaggio in ruolo dovettero abbandonare le loro sedi di origine nonché a quella di altre 1.200 unità recentemente inquadrati in ruolo in base alle disposizioni della legge 28 marzo 1962, n. 143, che hanno dovuto, anch'esse, abbandonare le loro sedi di origine. Per venire incontro, comunque, alle necessità delle operaie in questione e degli operai venutisi a trovare in analoga situazione, è in corso di studio la proposta di eventuali concessioni agevolative ai fini del loro collocamento in pensione.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

ROMEO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per le quali il provveditorato agli studi di Bolzano nega i benefici economici (anticipazione degli scatti periodici di stipendio) ai combattenti di Spagna, non tenendo presente che le disposizioni del regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179 (articolo 4) hanno cessato di avere vigore, per effetto del decreto-legge 25 giugno 1946 solo per la parte concernente le assunzioni e le carriere nei pubblici impieghi dei predetti ex militari.

Ciò è tanto esatto che il Ministero della difesa rilascia agli interessati la dichiarazione integrativa relativa al periodo bellico 1937-39,

specificando che delle provvidenze di cui al regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, sono escluse solo quelle concernenti le assunzioni e le carriere nei pubblici impieghi e non quelle relative ai benefici economici. (5230)

RISPOSTA. — Il decreto-legge 25 giugno 1946, n. 13, disponendo la cessazione, per la parte concernente le assunzioni e le carriere nei pubblici impieghi, delle provvidenze previste dal regio decreto 21 ottobre 1937, n. 2179, per coloro che prestarono servizio militare nella guerra di Spagna, ha inteso escludere la concessione dei benefici che comunque si riflettano sullo stato giuridico ed economico del personale.

Non può, pertanto, essere concesso l'aumento anticipato dello stipendio, che tra tali benefici si colloca.

Il Ministro: GUI.

SANNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza che ai 130 dipendenti della ditta Valchisone che gestisce le cave di talco di Orani (Nuoro) è stato imposto un mese di ferie.

Per sapere altresì se ravvisi la opportunità di un suo intervento al fine di far recedere la ditta predetta dal suo atteggiamento in considerazione del danno economico derivante a sì gran numero di lavoratori in una zona priva di risorse e di altre occasioni di lavoro. (7445)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dall'ispettorato del lavoro di Nuoro, è risultato che la società Valchisone, che gestisce le cave di talco in Orani, dispose a suo tempo che le ferie — da computarsi secondo la diversa anzianità di ciascun lavoratore ai sensi dell'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro 10 marzo 1963 — fossero collettivamente godute dalle maestranze nel mese di agosto 1964, in quanto sulla complessiva forza di lavoro impiegata nello stabilimento, 81 dipendenti dovevano godere dell'intero periodo di ferie, mentre altri 35 avevano già fruito parzialmente del riposo annuale.

La maestranza, ritenendo che le ferie, così come disposte dalla direzione aziendale, si risolvessero in una sospensione di attività senza retribuzione, continuarono di loro iniziativa il lavoro anche durante il mese di agosto, per cui la società ritenne di trovarsi di fronte ad una occupazione dei cantieri. Ne seguiva una vertenza che è stata successivamente definita in sede regionale mediante accordo concluso fra le parti il 20 agosto 1964.

Il Ministro: DELLE FAVE.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1964

SANTAGATI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere nei confronti della disagiata situazione venutasi a creare al teatro massimo Vincenzo Bellini di Catania a seguito della elezione del nuovo sovrintendente e consigliere delegato, che è da considerarsi illegittima e nulla perché effettuata sulla base di uno statuto non ancora approvato, e perché avvenuta senza il conseguimento di una maggioranza qualificata.

L'interrogante, inoltre, chiede di sapere se il ministro ritenga illegittima la presenza nel consiglio di amministrazione dell'ente musicale catanese, con la qualifica di consiglieri, di elementi che non hanno alcuna veste a partecipare al predetto consiglio ai sensi delle norme istitutive e quali provvedimenti intenda promuovere per eliminare un così grave inconveniente. (7571)

RISPOSTA. — L'ente musicale catanese non rientra nella categoria degli enti autonomi lirici istituiti con il regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 438, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1570, e, perciò, non è sottoposto alla vigilanza di questo Ministero ai sensi della legge testé citata.

L'amministrazione del turismo e dello spettacolo si limita solo alla concessione, in favore del suddetto ente, di sovvenzioni per la realizzazione di attività liriche e concertistiche, sempre che ne pervenga richiesta a norma delle vigenti disposizioni in materia.

L'ente di che trattasi è stato istituito con atto per notar Mirone n. 41-451 di repertorio in data 2 marzo 1953, cui è annesso il relativo statuto. Tale statuto prevede, all'articolo 10, che il sindaco di Catania è, di diritto, presidente dell'ente.

Con decreto del Presidente della Regione siciliana in data 3 giugno 1964, n. 193-A è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente in parola.

Pertanto, premesso quanto sopra, questo dicastero, nell'ambito della propria competenza, non ha poteri di intervento in ordine a quanto è stato segnalato dall'interrogante.

Il Ministro: CORONA.

SANTAGATI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intenda prendere e quali immediate direttive intenda impartire agli organi competenti centrali e periferici, perché possa essere sollecitamente assegnato un equo ed urgente indennizzo ai titolari dei terreni ed ai cittadini danneggiati da nubifragi di eccezio-

nale violenza abbattutisi di recente in diversi comuni delle province di Catania e di Enna. (7682)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 7490, del deputato Pezzino, pubblicata a pag. 3276).

SERVADEI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Sui suoi intendimenti circa la concessione del richiesto contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, sui lavori di completamento di un edificio in località Acquapartita di San Pietro in Bagno (Forlì), da adibire, con la gestione di un consorzio di enti locali, ad istituto medico-psico-pedagogico provinciale.

L'interrogante, mentre fa presente che il contributo si riferisce ad una spesa totale di circa 200 milioni di lire, precisa che si tratta di ultimare ed utilizzare un edificio che è costato allo Stato alcune centinaia di milioni e che da più di 10 anni è abbandonato agli elementi della natura in zona montana con numerosi e gravi danni. La utilizzazione avviene inoltre per un settore nel quale la provincia di Forlì è totalmente carente, dovendo ora affidare i minori assistiti ad istituti posti a centinaia di chilometri dal suo territorio, con notevole disagio per i bimbi ed i loro famigliari.

L'ultimazione dell'opera è tanto urgente che l'amministrazione provinciale di Forlì e gli stessi comuni consorziati sono disposti, qualora dovesse tardare o mancare il contributo statale, ad affrontare la spesa da soli. È perciò necessario che si dica subito se il contributo vi sarà o meno, uscendo dall'attuale assurda situazione che vede il Ministero dei lavori pubblici non soltanto non dare il contributo, ma rifiutare una dichiarazione formale in tal senso, impedendo in tal modo il finanziamento autonomo dell'opera, che può esservi soltanto in mancanza di quello statale.

In tali condizioni, il risultato dell'atteggiamento ministeriale non si sa per quali preoccupazioni burocratiche o di altro genere, è uno solo: impedire che altri provvedano alla prosecuzione dei lavori, lasciando i minori assistiti in sedi disagiate; concorrere ulteriormente perché il rustico esistente vada definitivamente in malora. (2925)

RISPOSTA. — L'amministrazione provinciale di Forlì, con istanza in data 5 dicembre 1962, chiese ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo statale nella spesa di lire 340 milioni, occorrente per i lavori di completamento di un edificio in costruzione in località Acquapartita di San Pietro in Bagno, da

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1964

destinare, mediante la gestione di un consorzio di enti locali, a sede dell'istituto medico-psico-pedagogico provinciale.

Successivamente, con altra domanda, anche in data 5 dicembre 1962, pervenuta all'ufficio del genio civile di Forlì il 12 dicembre 1962, l'ente interessato ridusse la spesa, sulla quale chiese il contributo, a lire 199.990.000.

Tale nuova domanda risulta inclusa, per il suddetto importo, al ventottesimo posto della graduatoria, compilata dal provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia e Romagna, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Con lettera in data 9 settembre 1963, l'amministrazione provinciale di Forlì, dovendo perfezionare gli atti istruttori relativi alla stipulazione di un contratto di mutuo con la Cassa depositi e prestiti, allo scopo di ottenere il finanziamento autonomo di detta opera, ha chiesto a questo Ministero « una comunicazione ufficiale di denegazione del contributo statale da tempo richiesto ».

L'ufficio del genio civile di Forlì, interpellato in merito, si è pronunciato favorevolmente sull'ammissibilità dei suddetti lavori ai benefici previsti dalla citata legge n. 589, ed ha, altresì, comunicato che « la locale amministrazione provinciale, temendo di non poter ottenere urgentemente il richiesto contributo, considerata l'indifferibilità delle opere da eseguire, nell'approvare il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, nel precitato importo di lire 199.990.000, ha stabilito, con la delibera in data 11 maggio 1963, n. 94, di rinunciare alla richiesta del contributo statale e di fronteggiare direttamente con fondi propri la relativa spesa. In relazione a ciò questo ufficio, su conforme parere favorevole del consiglio provinciale di sanità, ha espletato l'istruttoria di cui alla legge 31 luglio 1959, n. 595, ed è stato già emesso dal medico provinciale di concerto col provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia il relativo decreto di approvazione previo parere favorevole del C.T.A. ».

Sulla scorta di detti chiarimenti e, soprattutto, in considerazione delle scarse disponibilità di bilancio per il finanziamento di opere del genere di quella in questione, questo Ministero, con lettera del 15 novembre 1963, n. 6825, ha comunicato all'amministrazione interessata che « le attuali esigenze di bilancio non consentono la concessione del contributo statale previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 ».

Da quanto suesposto si rileva che non può essere attribuita a questo Ministero la responsabilità della situazione, per il fatto che, non essendo stato concesso il chiesto contri-

buto, è stato rifiutato il rilascio di una dichiarazione nei riguardi del contributo medesimo. Infatti, nella specie, sussistendo i requisiti giuridici richiesti per legittimarne l'erogazione, l'opera in argomento può fruire del contributo statale previsto dall'articolo 4 della richiamata norma principale. Ma, pur esistendo tale presupposto, mancano le possibilità oggettive per favorire l'intervento statale giacché scarseggiano i mezzi finanziari stanziati in bilancio per simili interventi pubblici.

È per tale ragione, d'ordine puramente amministrativo e non burocratico, che questo Ministero, allo stato attuale, si è visto costretto a non accogliere la richiesta della amministrazione provinciale di Forlì. Né, ovviamente, risultava ammissibile, in linea giuridica, rilasciare una dichiarazione negatoria nei riguardi di detta istanza, una volta affermato il principio della sua ammissibilità ai benefici previsti dalla norma in discussione.

Ne consegue che, giunta la pratica a tale stadio, l'ente interessato avrebbe solo potuto provvedere al finanziamento dell'opera in via autonoma.

Infatti, a seguito della surrichiamata delibera dell'11 maggio 1963, n. 94, per altro non inviata a questo Ministero, i lavori sono già in corso di esecuzione a cura e spese dell'amministrazione provinciale interessata.

In tale iniziativa dell'ente ovviamente lo Stato non può intervenire, ed una volta eseguiti i lavori, non potrà più essere concesso il contributo statale nella spesa occorsa per un'opera ormai già realizzata, così come è stabilito dalla legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Il Ministro: MANCINI.

SERVELLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — essendo a ciò indotto da un diffuso senso di allarme e di disagio — quali provvedimenti intenda adottare per aiutare gli agricoltori che hanno subito la distruzione quasi totale dei raccolti, in seguito ad una tempesta di grandine abbattutasi, il 6 luglio 1964, in provincia di Pavia e, in particolare, nei comuni di Pancarana, Cervesina, Lungavilla, Verretto e Piorana. (7156)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 7531, del deputato Bignardi, pubblicata a pag. 3243).

SINESIO. — *Ai Ministri degli affari esteri, della marina mercantile e della difesa.* — Per sapere se siano a conoscenza del vivissimo malumore che regna nelle marinerie pescherecce siciliane ed in particolare in quella di Mazara

del Vallo (Trapani), per il costante, ostile atteggiamento delle autorità della vicina repubblica tunisina nei confronti dell'annoso problema della pesca nel canale di Sicilia.

L'interrogante chiede, in particolare, che venga ripristinata la sorveglianza esercitata da mezzi della nostra marina militare. (7759)

RISPOSTA. — L'accordo firmato tra l'Italia e la Tunisia il 1° febbraio 1963 per regolare la materia della pesca, prevede, fra l'altro, la possibilità per un determinato numero di battelli italiani di esercitare la pesca in acque tunisine, nell'ambito di zone delimitate, in base ad appositi permessi rilasciati dal governo di Tunisi su domanda degli interessati, tramite l'ambasciata d'Italia in Tunisi.

Da parecchi mesi tuttavia le autorità tunisine hanno sollevato vivaci obiezioni, che si sono concretamente ripercosse sul rilascio dei permessi di pesca, in merito all'esecuzione dell'accordo.

Tali autorità infatti lamentano le difficoltà incontrate nell'applicazione in loro favore di una delle contropartite previste dall'accordo, e cioè dell'impegno dell'Italia a sollecitare presso le autorità della Comunità economica europea l'autorizzazione ad importare annualmente mille tonnellate di determinati tipi di pesce tunisino a dazio 0.

Va viceversa sottolineato come da parte italiana si sia posto ogni impegno per adempiere tale clausola e non può essere a noi addebitato se le esigenze della procedura comunitaria, complicata dalle difficoltà sollevate da taluni paesi membri in merito alla nostra richiesta, hanno ritardato notevolmente la concessione a noi della richiesta autorizzazione.

Per il 1963 si è riuscito ad ottenere il benessere della C.E.E. che ha trovato immediata applicazione a vantaggio della Tunisia; purtroppo l'autorizzazione è venuta con un ritardo tale che non ha consentito alla Tunisia di usufruire praticamente del beneficio stesso.

Per il 1964 è stato possibile ottenere identica autorizzazione, ma solo fino al 30 giugno 1964.

Sono queste le circostanze, certo non dipendenti dal nostro buon volere, che hanno provocato le reazioni avverse da parte tunisina. Da parte nostra ci siamo vivamente adoperati fin dal primo delinearci di tali difficoltà, sia per cercare di adottare misure del nostro ordinamento interno che potessero accelerare la soluzione della questione, sia con interventi presso le autorità tunisine effettuati in entrambe le capitali, per sollecitare la convocazione della commissione mista cui l'accordo attribuisce il compito di esaminare e risol-

vere tutte le controversie che potessero sorgere fra le parti in dipendenza dell'accordo stesso. È stata ed è nostra preoccupazione costante quella di superare il punto morto cui le resistenze irritate delle autorità tunisine avevano condotto la questione. Appunto in tale intento sono stati inviati nel giugno scorso a Tunisi due alti funzionari del Ministero affari esteri e della marina mercantile, che hanno iniziato conversazioni con le competenti autorità tunisine per cercare con esse le vie migliori per sbloccare la presente situazione. A seguito degli elementi emersi in tale utile incontro le amministrazioni italiana e tunisina stanno tuttora in contatto su di una base concreta per cercare di raggiungere un accordo.

Nel contempo è stato interessato il Ministero della difesa-marina affinché vengano intensificati i servizi di vigilanza lungo i limiti delle acque riservate per il controllo della situazione *in loco*. Dal canto loro le nostre autorità marittime vanno compiendo una continua opera di persuasione presso le marinierie siciliane, affinché evitino di esercitare la loro attività in zone non concesse.

Ben consapevoli dell'importanza economica e sociale di tale questione per la marineria siciliana, questo Ministero si sta adoperando e continuerà ad adoperarsi, fiducioso che con la buona volontà delle due parti si possa addivenire ad una soddisfacente soluzione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: LUPIS.

SINESIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per sapere quali provvedimenti siano stati adottati o si ritengano di adottare per ripristinare la piena funzionalità del porto-canale di Mazara del Vallo (Trapani), dove alcune banchine risultano pericolanti mentre il traffico peschereccio e commerciale viene continuamente ostacolato dalla mancanza di idonee infrastrutture. (7761)

RISPOSTA. — Per la ricostruzione del porto di Mazara del Vallo era prevista, secondo il vigente piano regolatore ritenuto meritevole di approvazione dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel 1953, una spesa valutata a quell'epoca in lire 1 miliardo circa.

In relazione alle limitate disponibilità di fondi ed alle inderogabili esigenze degli altri porti nazionali è stato possibile, finora, provvedere solamente al rifacimento di alcuni tratti di banchina dello scalo in parola; nello scorso esercizio è stata finanziata la spesa complessiva di lire 51 milioni, di cui lire 45 milioni per la costruzione di due tratti di muro

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1964

di sponda pericolanti in sinistra del fiume Mazaro, danneggiato dagli eventi bellici, e lire 6 milioni per la sistemazione delle strade di accesso al porto.

Tali lavori sono stati già appaltati ed iniziati.

Poiché le disponibilità di bilancio non consentono di disporre per il momento ulteriori interventi, si assicura che le esigenze del citato porto sono tenute in evidenza, allo scopo di soddisfarle, sia pure parzialmente, nei prossimi esercizi, in relazione ai fondi che verranno stanziati per opere del genere.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

SINESIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se intenda disporre, dopo di avere constatato il traffico passeggeri di questa « tratta » e gli inconvenienti cui sono sottoposti i viaggiatori, il prolungamento del percorso del treno AT 462 in partenza da Agrigento centrale alle 8, fino alla stazione di Caltanissetta Xirbi. Attualmente detta motrice arriva alle 9,42 alla stazione di Caltanissetta centrale e non prosegue per cui i viaggiatori diretti a Catania sono costretti ad attendere l'affollatissimo AT 464, pure proveniente da Agrigento centrale ed in partenza dalla stazione di Caltanissetta centrale alle 10,35. (7766)

RISPOSTA. — Il treno AT 462 (partenza da Agrigento alle ore 8,00 ed arrivo a Caltanissetta centrale alle ore 9,42) ha una impostazione d'orario studiata per venire incontro essenzialmente alle esigenze degli utenti della linea di Agrigento che devono recarsi a Caltanissetta per il disbrigo di affari in quest'ultima città.

Per soddisfare le necessità di quanti da Agrigento devono invece recarsi oltre Caltanissetta, verso Catania o verso Palermo, è stato previsto il treno AT 464 il quale partendo da Agrigento alle ore 9,00 arriva a Caltanissetta Xirbi alle ore 10,44 trovandosi alle ore 10,52 e 10,54 comode coincidenze con i rapidi R 412 e R 413 rispettivamente per Catania (arrivo ore 12,43) e per Palermo (ore 12,45).

Poiché fra le ore 9,42 (arrivo del treno AT 462) e le ore 10,44 (arrivo del treno AT 464) non vi sono coincidenze che permettono di proseguire da Caltanissetta Xirbi verso Catania o Palermo, i viaggiatori della linea di Agrigento diretti verso le due predette città non hanno alcuna utilità a servirsi dell'AT 462 anziché del successivo AT 464 che giunge fino a Caltanissetta Xirbi e che, d'altra parte, effettua lungo il percorso le stesse fermate dell'AT

462, né presenta particolari condizioni di affollamento.

Non si ravvisano quindi motivi che possano far ritenere necessario il proseguimento del treno AT 462 da Caltanissetta centrale a Caltanissetta Xirbi.

Il Ministro: JERVOLINO.

SINESIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se ritenga opportuno, anche per venire incontro ai numerosi turisti che giornalmente visitano le zone archeologiche della Sicilia meridionale, di istituire una corsa diretta di automotrici Agrigento-Siracusa (via Canicatti e Licata) in maniera che venga eliminato il fastidioso transbordo a Canicatti nell'attesa dell'automotrice proveniente da Caltanissetta Xirbi. (7767)

RISPOSTA. — Premesso che, fra Agrigento e Siracusa (via Canicatti-Licata), non esiste un traffico viaggiatori giornaliero così consistente e continuativo da rendere indispensabile l'istituzione di servizi diretti fra le due città, e considerato pure che, per gli spostamenti dei turisti interessati al percorso in questione, già esistono, come rilevato dall'interrogante, coincidenze a Canicatti tra i treni delle due linee considerate, è da far presente che le automotrici circolanti sulle linee Agrigento-Canicatti-Caltanissetta e Caltanissetta-Canicatti-Siracusa sono impiegate secondo un determinato turno che tiene conto, nel complesso, delle esigenze del traffico della circolazione e della revisione del materiale.

Di conseguenza l'istituzione dei servizi diretti richiesti comporterebbe anzitutto gravosi oneri d'esercizio e poi l'impiego di altro materiale, del quale in atto non vi è alcuna disponibilità.

Ciò stante spiace non potere aderire alla proposta.

Il Ministro: JERVOLINO.

SINESIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se intenda ovviare al gravissimo disservizio che si verifica nei treni di maggior traffico, diretti o provenienti dal continente verso la Sicilia, nei quali, per il numero minimo di vetture in servizio, vengono invasi dai viaggiatori e dai bagagli corridoi e ritirate. Ciò crea vivissimo malumore tra coloro che sono costretti a viaggiare in piedi per decine di ore. (7768)

RISPOSTA. — L'azienda ferroviaria, pur coi limiti derivanti dalla perdurante carenza di carrozze e nonostante i vincoli connessi col servizio di traghetto attraverso lo stretto di Messina e con le gravose condizioni di esercizio della linea Battipaglia-Villa San Giovan-

ni, ancora esercitata per lunghi tratti a semplice binario, non manca di adottare i possibili provvedimenti per migliorare le comunicazioni tra la Sicilia ed il continente e per rendere meno disagiato il viaggio degli utenti sulle relazioni a lungo percorso.

Tra i provvedimenti adottati è da citare lo sdoppiamento del treno « freccia del sud » (originariamente con servizio promiscuo delle due classi) in due treni separati *MS-SM* di sola seconda classe ed *LS-SL* di sola prima classe ordinaria, cuccette e carrozze letti; ciò che ha consentito di aumentare sensibilmente il quantitativo dei posti a sedere normalmente a disposizione dei viaggiatori.

Nei periodi di maggior traffico le suddette relazioni fra Milano e la Sicilia vengono inoltre sussidiate a mezzo di altra apposita coppia di treni (54 e 55). Anche la relazione tra Torino e la Sicilia, costituita dai treni *TS-ST*, è stata man mano rinforzata al massimo consentito e sussidiata in un secondo tempo, sempre nei periodi di maggior traffico e per oltre sei mesi l'anno, dalla coppia di treni *PS-SP*.

A decorrere dal 28 agosto 1964, è stato infine disposto il rinforzo del gruppo tra Torino e Palermo del « treno del sole » con una carrozza mista di prima e seconda classe. Anche i treni della relazione Roma-Sicilia vengono normalmente rinforzati. Nonostante gli sforzi organizzativi dell'azienda ferroviaria, nei periodi di maggior traffico, soprattutto in occasione delle più importanti festività, non riesce possibile ovviare all'inconveniente dei sovraffollamenti, per la già esposta carenza quantitativa del materiale da viaggiatori, impegnato nei periodi medesimi per effettuare anche numero treni straordinari interni ed internazionali, necessari per lo spostamento ed il rientro in sede dei nostri lavoratori all'estero.

Tali inconvenienti potranno essere sensibilmente attenuati allorché sarà possibile disporre delle carrozze di nuova costruzione già commissionate all'industria a carico dei fondi accordati alle ferrovie dello Stato con la legge del 1962, n. 211, ed allorché sarà completato il raddoppio della intera linea tirrenico-calabrese, e sarà stato realizzato il programmato potenziamento dei servizi di traghetto attraverso lo stretto di Messina.

Il Ministro: JERVOLINO.

SINESIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali siano i piani che riguardano l'ammodernamento ed il potenziamento delle tratte ferro-

viarie Agrigento-Palermo ed Agrigento-Caltanissetta, dove continuano a manifestarsi numerose lamentele tra i viaggiatori, sia per il materiale rotabile impiegato (addirittura, nella Agrigento-Caltanissetta viaggiano ancora le vecchie littorine !) sia per le numerose fermate che le automotrici continuano ad effettuare. Tempo addietro si era detto che sarebbero entrati in servizio dei locomotori *diesel*, ma poi tale notizia si rivelò priva di fondamento. L'interrogante chiede pertanto che venga studiato ed attuato un piano organico di ammodernamento e di potenziamento delle due tratte e che intanto per alcune corse (direzionissimi e rapidi) vengano abolite quelle fermate intermedie che forniscono un traffico passeggeri trascurabilissimo o nullo, in maniera che venga notevolmente accorciata la percorrenza tra le località interessate. (7771)

RISPOSTA. — In merito all'eventuale abolizione di alcune delle fermate intermedie in atto effettuate dai treni a marcia celere che collegano Agrigento con Palermo e con Caltanissetta, si fa presente che l'azienda ferroviaria non è aliena dall'esaminare compiutamente le precise proposte che al riguardo potranno pervenirle dalle camere di commercio interessate, competenti a rappresentare le esigenze del traffico nelle varie zone attraversate dalle comunicazioni in questione. Ciò naturalmente alla luce delle effettive esigenze locali e delle ripercussioni che si avrebbero nella circolazione dei treni viaggiatori dall'attuazione dei provvedimenti richiesti.

Circa, poi, le automotrici impiegate sulle linee della Sicilia, è da precisare che esse sono dello stesso tipo di quelle utilizzate sulla restante rete ferroviaria.

Nel programma di ammodernamento del parco ferroviario, in corso di realizzazione con i fondi di cui alla legge del 1962, n. 211, figura la graduale sostituzione dei gruppi più antiquati di automotrici termiche con altri di nuova costruzione, come pure è prevista la graduale sostituzione delle locomotive a vapore con mezzi *diesel*. A tali sostituzioni si farà luogo man mano che saranno disponibili i relativi mezzi già ordinati all'industria costruttrice e cioè, si ritiene, a titolo di orientamento, che la sostituzione delle locomotive a vapore potrà avere inizio entro la fine del 1965, mentre quella delle automotrici in epoca posteriore.

Il Ministro: JERVOLINO.

SINESIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se risponda a verità la notizia recentemente diffusa cir-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1964

ca la eventuale soppressione della linea ferroviaria a scartamento ridotto Castelvetro-Santa Ninfa-Salaparuta che non può essere annoverata tra quelle deficitarie per il costante traffico che in essa si svolge.

L'interrogante chiede che precise assicurazioni vengano fornite in tal senso in maniera da fugare le preoccupazioni manifestate dai cittadini di numerosi centri interessati, ed in particolare dai commercianti della zona. (7772)

RISPOSTA. — La linea ferroviaria Castelvetro-Salaparuta è effettivamente compresa tra quelle a scarso traffico e fortemente deficitarie per le quali viene da tempo prospettata l'esigenza di un ridimensionamento.

Il problema si pone oggi per l'azienda ferroviaria in termini di particolare necessità ed urgenza, tenuto conto che l'articolo 7 della legge 29 novembre 1962, n. 1688, sopprime, a decorrere dal 1° luglio 1966, il rimborso all'azienda stessa dei disavanzi di gestione di tali linee, già ammesso, a titolo di riconoscimento di oneri extra-aziendali, dall'articolo 3 della legge del 1957, n. 1155.

L'emanazione della citata legge del 1962, n. 1688, esprime quindi il manifesto intendimento del legislatore di veder risolto, entro la data indicata, il problema del ridimensionamento della rete ferroviaria fortemente deficitaria, ridimensionamento che, oltre tutto, rappresenta la condizione di partenza per potere introdurre, sulle restanti linee a maggior traffico, tutti i perfezionamenti offerti dalla moderna tecnica ferroviaria.

A ciò si aggiunga che le condizioni della sede, degli impianti e dei mezzi della maggior parte delle linee in questione sono ormai giunte a livelli di usura e vetustà tali da richiedere ingenti capitali per improrogabili interventi di riclassamento e rinnovamento. Né l'azienda ferroviaria dispone di finanziamenti per interventi del genere, che del resto non avrebbero altro risultato che quello di riattare linee improduttive e di ben scarsa utilità anche rispetto alle esigenze di sviluppo economico delle zone servite.

Per quanto riguarda in particolare il tratto Salaparuta-Castelvetro, va precisato che in effetti col decreto ministeriale 7 marzo 1958, n. 4270, fu autorizzata la sostituzione con autoservizi dell'intera linea Burgio-Salaparuta-Castelvetro, di cui l'anzidetto tratto ancora in esercizio faceva parte.

Il provvedimento poté trovare allora applicazione limitatamente al tratto Burgio-Salaparuta, a causa delle insoddisfacenti condizioni di agibilità stradale del tratto residuo.

Venute meno tali difficoltà nulla si oppone ora a che sia data attuazione completa al ripetuto decreto ministeriale del 1958, n. 4270, estendendo gli autoservizi sostitutivi in atto, viaggiatori e merci, anche al tratto Salaparuta-Castelvetro.

L'attuazione del provvedimento non determinerebbe disagi o danni economici agli utenti, giacché l'autoservizio sostitutivo viaggiatori osserverebbe, come orari, coincidenze, numero di corse e regime tariffario, un programma d'esercizio del tutto comparabile a quello svolto per ferrovia presentando anzi il vantaggio di una maggiore penetrazione nei centri abitati ed eliminando l'attuale trasbordo a Salaparuta.

Il traffico merci, sia a carro sia in piccole partite, sarebbe servito da apposito automezzo, secondo le esigenze, per altro assai modeste, delle varie località. Per altro non è finora intervenuta alcuna conclusiva determinazione in tal senso pur non escludendo che ciò possa avvenire anche a breve scadenza.

Il Ministro: JERVOLINO.

SINESIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante la costruzione della nuova stazione ferroviaria di Porto Empedocle (Agrigento). Tale realizzazione è da considerarsi più che necessaria se si tiene in debito conto l'accresciuto traffico commerciale della zona che impone il potenziamento degli impianti ferroviari rimasti tali e quali quelli di trenta anni addietro.

Senza contare che la costruzione della nuova stazione ferroviaria eliminerebbe lo sconcio dell'attuale succursale dove tutto viene trascurato, dalla pulizia alla decente accoglienza dei viaggiatori in arrivo o in partenza. (7773)

RISPOSTA. — Nell'ambito dei fondi accordati per l'attuazione del piano quinquennale di riclassamento e potenziamento della rete ferroviaria non è stato possibile includere i lavori per la sistemazione degli impianti della stazione di Porto Empedocle sulla base del progetto da tempo approntato, e ciò in relazione alle preminenti esigenze di altri centri ferroviari con traffico anche notevolmente superiore a quello della suaccennata stazione. D'altronde a Porto Empedocle, con gli impianti esistenti, risulta possibile assicurare il servizio nell'attuale situazione di traffico. La questione viene, tuttavia, tenuta in evidenza, per essere attentamente riconsiderata allorquando potrà disporsi di nuovi fondi per lavori del genere.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1964

Per quanto concerne i locali della fermata di Porto Empedocle succursale, verrà esaminata la possibilità di provvedere sin d'ora ad un loro adeguato miglioramento.

Il Ministro: JERVOLINO.

SINESIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se intenda venire incontro ai desiderata dei commercianti e di coloro che, pur essendo residenti a Catania, svolgono la loro attività in provincia di Agrigento, con la istituzione di un direttissimo che, partendo da Catania verso le ore tre, possa usufruire, a Caltanissetta centrale, della coincidenza con l'AT 463 in arrivo ad Agrigento centrale alle ore 7,10. L'interrogante chiede inoltre che vengano aboliti i motivi che causano, molto spesso, il ritardo di quest'ultima automotrice. (7774)

RISPOSTA. — L'istituzione di un nuovo treno in partenza da Catania verso le ore 3 per Caltanissetta, con arrivo in quest'ultima stazione verso le ore 5 per realizzare la coincidenza con l'AT 463 verso Agrigento, a parte ogni considerazione sulla presente indisponibilità del materiale occorrente per la sua effettuazione, comporterebbe oneri di esercizio assai gravosi e certamente non giustificati da un'adeguata acquisizione di traffico, considerate anche le ore pienamente notturne in cui andrebbe realizzata la nuova relazione. Ciò stante, in aderenza a criteri di rigorosa economia, imposti dalla presente situazione del bilancio ferroviario, in base ai quali non è possibile far luogo a nuovi servizi che, come quello in questione, non siano da ritenere produttivi, la proposta avanzata dall'interrogante non appare suscettibile d'accoglimento.

Circa l'andamento del treno AT 463 (Caltanissetta centrale-Agrigento centrale) è stata richiamata l'attenzione dei competenti organi ferroviari, i quali hanno per altro fatto presente che durante l'agosto 1964 e la prima decade di settembre, che pure sono mesi con traffico particolarmente intenso, il treno stesso ha maturato, per cause accidentali, ritardi considerevoli in soli 4 giorni mentre nei rimanenti risulta essere stato in orario o con ritardi trascurabili.

Il Ministro: JERVOLINO.

SINESIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza che nelle vetture dei treni a lungo percorso (specialmente in quelli che partono da Palermo e Catania verso il continente e viceversa) non viene praticata alcuna operazione di pulizia nelle stazioni intermedie né il personale si preoccupa di reprimere le balorde

usanze di quanti sporcano gli scompartimenti che, in qualche caso, somigliano a dei veri e propri depositi di spazzatura. L'interrogante fa presente che viene altresì trascurato il rifornimento di acqua nei gabinetti delle singole vetture per cui è necessario adottare i provvedimenti del caso. (7820)

RISPOSTA. — Alla pulizia delle carrozze dei treni a lungo percorso, compresi quelli che partono da Palermo e Catania per il continente, l'azienda ferroviaria provvede, oltreché nelle stazioni di origine, anche nelle stazioni intermedie, dove i treni stessi hanno sosta sufficiente e dove esistono attrezzature adeguate e sempreché l'affluenza dei viaggiatori lo consenta, secondo appositi programmi studiati ad ogni cambiamento d'orario. L'esecuzione di pulizie di transito consiste nella rimozione sommaria dei rifiuti accumulatisi durante il viaggio e soprattutto nella integrazione del rifornimento di acqua e di accessori igienici nelle ritirate delle carrozze. L'organizzazione è tale da consentire il massimo sfruttamento delle soste previste in orario.

Si aggiunge che, per migliorare lo stato di decoro delle carrozze, sui più importanti treni viaggiatori, compresi sempre quelli a lungo percorso interessanti il traffico fra la Sicilia ed il continente, è stato istituito, e recentemente intensificato, il servizio dei pulitori viaggianti i quali, nelle tratte e nelle ore più opportune, intervengono durante la marcia dei treni per mantenere a bordo soddisfacenti condizioni di pulizia e per assicurare il rifornimento degli accessori igienici.

In particolare sono scortati da pulitori viaggianti nel tratto Palermo-Messina i treni 901, 902, 903, 904, 908 e 909, mentre la quasi totalità dei rimanenti treni viaggiatori interessanti le comunicazioni tra la Sicilia ed il continente sono scortati per lunghe tratte sul percorso calabro, campano e laziale da uno e spesso due pulitori viaggianti. Tale organizzazione del servizio si è dimostrata utile ed efficace; le eventuali manchevolezze sono da ricercare nello stato di affollamento, nella quantità considerevole dei bagagli che i viaggiatori abbandonano nei corridoi e spesso nei vestiboli e nelle ritirate.

Ogni negligenza e disservizio imputabile ai pulitori viaggianti vengono perseguiti disciplinarmente nella debita competenza.

Per quanto riguarda il rifornimento di acqua, si precisa che i treni partono dalle stazioni di origine con i serbatoi completamente riforniti e, come già indicato in precedenza, è anche previsto il rifornimento durante il percorso ovviamente in quelle stazioni nelle quali

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1964

la sosta lo consente e che dispongono di impianti idrici efficienti.

La presenza dei pulitori viaggianti, che hanno, tra l'altro, l'incarico di richiedere ed accelerare le operazioni di rifornimento acqua nelle stazioni di transito, ha ovviato in gran parte all'inconveniente dell'esaurimento delle scorte di acqua.

Per quanto si riferisce poi al comportamento dei viaggiatori, premesso che l'azienda ferroviaria non è in grado di svolgere un'opera di rieducazione, ma solo di perseguire i responsabili di comportamento inurbano ove il personale di scorta riesca ad individuarli, si fa presente che è stata comunque richiamata la particolare attenzione dei competenti uffici ferroviari sulla necessità di una attenta vigilanza.

Il Ministro: JERVOLINO.

SINESIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se ritenga opportuno di abolire la disposizione che vieta ai titolari di concessioni ferroviarie l'accesso ai treni rapidi, pur pagando regolarmente il relativo supplemento. Infatti, chi desidera viaggiare sui rapidi, secondo le vigenti disposizioni, deve fornirsi, oltre che del biglietto del supplemento, del biglietto a tariffa ordinaria. (7821)

RISPOSTA. — In base alle vigenti norme non è consentita l'ammissione, nella seconda classe dei treni rapidi, dei possessori di biglietti a riduzione, siano essi ottenuti in virtù di concessioni speciali o di disposizioni previste, per talune specie di viaggi, dalle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone », fatta sola eccezione per i viaggiatori in servizio internazionale.

Tale limitazione non sussiste allorché il viaggio viene effettuato in prima classe.

L'esclusione dei viaggiatori di seconda classe a tariffa ridotta dai treni in questione trova la sua giustificazione nella necessità di evitare un eccessivo affollamento sui treni che, data la loro alta velocità commerciale, hanno, generalmente, una composizione limitata o sono effettuati con materiale leggero di limitata capacità. Ciò tanto più in quanto, in linea di massima, ogni treno classificato rapido è seguito o preceduto, a non molta distanza di tempo, da treni direttissimi che consentono, in relazione alle caratteristiche dei treni stessi, collegamenti abbastanza celeri sulle diverse relazioni servite.

Per quanto sopra, almeno allo stato attuale delle cose, non è dato di abolire la disposizione suddetta.

Il Ministro: JERVOLINO.

SINESIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga opportuno di potenziare la dogana principale di Porto Empedocle (Agrigento) dove, in atto, pochissimi funzionari sono costretti a fronteggiare un traffico considerevole che spesso si protrae oltre il normale orario di lavoro.

L'aumentato traffico dello scalo marittimo di Porto Empedocle (circa 800 mila tonnellate di merci vengono manipolate ogni anno nelle sue banchine) impone che anche la dogana venga resa pienamente funzionale per non creare intralci nel traffico. (7830)

RISPOSTA. — Sulla base dell'incremento di recente rilevato nel traffico mercantile di Porto Empedocle, questo Ministero non ha mancato di esaminare attentamente la situazione dei servizi della dogana di quella sede per adeguarne la funzionalità alle crescenti esigenze del settore economico locale.

Infatti, con decreto presidenziale 23 aprile 1963, n. 694, che riordina la classe e le facoltà degli uffici doganali, la dogana di Porto Empedocle è stata elevata dalla terza alla seconda classe allo scopo appunto di consentirle maggiore autonomia nello svolgimento delle più complesse operazioni che prima, per difetto di competenza, venivano effettuate presso altre dogane.

Purtroppo, all'attribuzione di tali nuove facoltà sul piano formale, non è stato possibile far seguire un adeguato potenziamento dell'organico della dogana e ciò a causa della grave situazione deficitaria del personale doganale, divenuta ancora più critica negli ultimi mesi per il mancato espletamento di un concorso, successivamente annullato, per vice-ispettore di dogana, che prevedeva l'immissione in ruolo di circa 530 nuovi funzionari.

A siffatti motivi devono unicamente attribuirsi le difficoltà lamentate, alle quali tuttavia si è cercato di far fronte con misure di carattere contingente, distaccando in missione a Porto Empedocle funzionari di altre dogane e istituendo turni di lavoro, oltre il normale orario di ufficio, per servizi straordinari che si protraggono anche durante le ore notturne.

In ragione di quanto precede e poiché una soddisfacente soluzione del problema potrebbe solo ottenersi con un'adeguata riforma dell'organico della ripetuta dogana, questa amministrazione si riserva di adottare quei provvedimenti che il caso richiede, non appena potrà contare su una maggiore disponibilità di personale.

Il Ministro: TREMELLONI.

SINESIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se intenda dotare la guardia di finanza dei comandi costieri della Sicilia sud-occidentale, di adeguati mezzi atti a combattere il dilagante fenomeno della pesca di frodo.

Il comando della squadriglia navale delle fiamme gialle di Porto Empedocle, ad esempio, dispone di una sola unità veloce che viene adibita a servizi anticontrabbando. Dei due motoscafi forniti anni addietro dalla Regione siciliana proprio per l'attività repressiva della pesca di frodo, ne rimane uno solo, e per giunta, senza motori.

Si rende pertanto indispensabile potenziare i comandi della guardia di finanza di Licata, Punta Bianca, Porto Empedocle, Siculiana Marina, Linosa e Lampedusa, affinché possano disporre di mezzi e di personale idonei a far cessare l'attività incontrastata dei bracconieri che, ormai, dura da decenni.

(7831)

RISPOSTA. — L'azione repressiva della pesca di frodo viene costantemente svolta, sulla base delle direttive emanate dal comando generale della guardia di finanza, dai reparti litoranei, dalle unità navali e dai mezzi aerei del corpo anzidetto, nei limiti imposti dalle disponibilità di personale e di mezzi e dalle preminenti esigenze delle operazioni anticontrabbando.

Per tale specifico servizio vengono impiegati dieci battelli a motore e due motolance, messi a disposizione dalla Regione siciliana nel 1961 e dislocati in località prescelte d'intesa con le autorità regionali.

Non sussiste attualmente la possibilità di assegnare in linea permanente altre unità costiere alle sedi dei reparti indicati dall'interrogante. Tuttavia, si fornisce assicurazione che, eccezion fatta per la sede di Punta Bianca (dove non esiste ormeggio), l'azione di tali reparti sarà intensificata mediante il periodico spostamento nella zona di mezzi navali in dotazione alla legione di Palermo e normalmente dislocati in altre sedi.

Il Ministro: TREMELLONI.

SINESIO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere cosa ci sia di vero nelle voci diffuse da qualche organo di stampa, secondo cui sarebbe allo studio una successiva proroga che dovrebbe prolungare oltre il termine fissato (31 dicembre 1964) la scadenza della liquidazione dell'azienda nazionale banane.

L'interrogante chiede assicurazioni in proposito, anche per fugare tali voci meritevoli di una smentita.

(7861)

RISPOSTA. — Il disegno di legge, già approvato dalla Camera, riguardante la soppressione dell'azienda Monopolio banane e l'abolizione del monopolio statale delle banane, è stato definitivamente approvato in data 1° ottobre 1964, anche dalla Commissione presidenza e affari interni del Senato.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

TANTALO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere il suo parere e le decisioni che intende prendere in ordine alla richiesta, da più parti avanzata, di trasformare in tranvia il tratto che attraversa la città di Matera, della ferrovia a scartamento ridotto calabro-lucana, tornata, dal 1° gennaio 1964, sotto la gestione diretta dell'azienda ferroviaria statale.

Tale soluzione, pur se contingente, potrebbe ovviare ai molti e continui inconvenienti provocati alla vita cittadina dai passaggi a livello attualmente esistenti — ben due nel centro di Matera — che bloccano ininterrottamente il traffico, creando notevoli ingorghi ed intralciando seriamente il normale svolgersi delle diverse attività.

Una esplicita richiesta in questo senso è stata formulata dagli organi del benemerito *Automobil club* di Matera, che con tanta passione e serietà hanno approfondito il problema, e viene vivamente appoggiata e sostenuta dalle autorità provinciali, enti locali, organizzazioni politiche, sindacali, economiche, ecc., per cui l'interrogante confida che il ministro, in attesa di potere realizzare una soluzione radicale e definitiva del problema, interverrà sollecitamente per l'attuazione di questo pur valido rimedio contingente.

(7328)

RISPOSTA. — È in avanzato corso di studio presso la gestione governativa per le ferrovie calabro-lucane e sarà quanto prima esaminato dal Ministero dei trasporti un programma di ammodernamento della rete ferroviaria calabro-lucana.

La eventuale trasformazione in tranvia del tratto di ferrovia che attraversa la città di Matera potrà essere compresa nello studio di tale piano di ammodernamento.

Il Ministro: JERVOLINO.

TODROS E SPAGNOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere che cosa intenda fare per impedire che, attraverso una applicazione errata degli articoli 6 e 34 delle norme di attuazione del piano regolatore generale della città di Torino (decreto presiden-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1964

ziale 6 ottobre 1959: *Gazzetta ufficiale* del 21 dicembre 1959), si violi il piano regolatore attraverso convenzioni con i privati che:

1) avvengono senza preventivo studio dei piani particolareggiati di zona e di parte di esse;

2) riducono le aree previste nel piano per i servizi di zona senza che si realizzi quanto prevede il decreto sopraricordato: « che la determinazione esatta della superficie occorrente in ogni quartiere per la realizzazione di ciascun impianto di pubblica utilità, dovrà trovare nei piani particolareggiati, migliore possibilità di proporzionamento sia alle effettive esigenze delle singole zone... »;

3) variano la densità media di fabbricazione fissata per la zona;

4) impediscono, per l'eccessivo frazionamento delle aree cedute, una organica distribuzione dei servizi capace di dare un assetto urbanisticamente corretto alle zone della città;

5) costituiscono vere e proprie varianti peggiorative del piano, senza che esse seguano la procedura di autorizzazione prevista dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. (1330)

RISPOSTA. — Questo Ministero, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha impartito al provveditorato alle opere pubbliche di Torino, istruzioni chiarificatrici per ciò che concerne l'interpretazione delle norme di attuazione del piano regolatore generale di Torino, ed in particolare ha chiarito i criteri di applicazione degli articoli 6 e 34 delle norme stesse. Di tale provvedimento ministeriale è stata data conoscenza anche al prefetto di Torino.

Il predetto provveditorato alle opere pubbliche, in data 12 agosto 1963 ha comunicato tali chiarimenti al comune interessato; la sezione urbanistica regionale controlla sistematicamente tutte le deliberazioni del consiglio comunale che riguardano convenzioni con i privati, in applicazione dei suindicati articoli delle norme di attuazione, specie dove tale applicazione interessa impianti pubblici previsti dal piano regolatore generale. In mancanza dei prescritti piani particolareggiati di esecuzione, la predetta sezione urbanistica richiede e controlla ogni volta gli studi di massima che vengono presentati dal comune per il dimensionamento delle aree occorrenti agli impianti di interesse pubblico in ciascuna zona.

Resta comunque accertato che il ricorso al piano consensuale o di lottizzazione, sottoposto al sindacato della giunta provinciale ammini-

strativa, è l'unico sistema che il comune di Torino usa per l'attuazione del piano regolatore generale nelle zone ove la proprietà privata è interessata dagli impianti di pubblica utilità.

Il Ministro: MANCINI.

TODROS, SPAGNOLI, LEVI ARIAN GIORGINA e SULOTTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere come intenda impedire che, attraverso una variante che si vorrebbe apportare al piano regolatore generale della città di Torino, si conceda, con costruzioni precarie, l'occupazione di parte dell'area della villa Sartirana (Tesoreria), sottraendo un parco alla popolazione torinese in una delle zone di maggiore espansione edilizia della città, ove manca totalmente il verde pubblico; per conoscere, altresì, come si intenda evitare che con la stessa variante un'altra zona verde della città, piazza d'Armi, venga ridotta e in parte concessa a privati per utilizzazione edilizia, compromettendo la futura sistemazione del centro commerciale sud che nell'articolo 1 delle norme di attuazione del piano regolatore (decreto presidenziale del 6 ottobre 1959) deve essere realizzato soltanto a mezzo di piani particolareggiati. (1332)

RISPOSTA. — Il comune di Torino ha chiesto a questo Ministero la preventiva autorizzazione a variare il piano regolatore generale del proprio territorio nella zona indicata dagli interroganti.

Questo Ministero, esaminati gli atti e sentito al riguardo il parere espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha autorizzato lo studio della variante proposta, con le prescrizioni indicate da detto consesso.

Il relativo progetto, allorché sarà pervenuto a questo Ministero, dovrà essere approvato, qualora nulla osti, a norma delle vigenti disposizioni.

Il Ministro: MANCINI.

TROMBETTA. — *Ai Ministri della marina mercantile e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se siano al corrente del fatto che la società di navigazione Adriatica, con provvedimento entrato in vigore nel mese di gennaio 1964, cambiando le condizioni del suo trasporto marittimo dai porti del levante e al Tirreno e lasciando invece invariate tali condizioni per l'Adriatico, ha creato artificialmente e mantiene una disparità di trattamento nei costi di importazione a discapito dei porti del Tirreno e particolarmente di quello di Genova; se, considerando anomalo e arbitrario l'operato della suddetta società di navigazione,

data la sua natura di società parastatale e sovvenzionata dallo Stato, ritengano opportuno intervenire affinché, con la revoca del citato provvedimento, sia ristabilita la precedente naturale parità di condizioni e di costi per il trasporto delle merci imbarcate dai porti del levante sulle navi della società Adriatica e destinato agli importatori italiani che operano nei porti sia del Tirreno, sia dell'Adriatico.

(4257)

RISPOSTA. — Causa degli aumenti dei noli dai porti del levante per il Tirreno sulle navi della società Adriatica è stata l'applicazione della clausola *free out* per i porti del Tirreno, data la sensibilissima differenza di prezzo delle manipolazioni delle merci esistenti tra detti porti e quelli dell'Adriatico: infatti, come è noto, con la clausola di noleggio *free out* restano escluse le spese di sbarco delle merci.

La predetta società ha fatto poi conoscere che la decisione in ordine a tali aumenti è stata presa in sede « Ametile » (Accordo merci Tirreno levante), cui essa aderisce assieme ad altri 16 membri effettivi e 5 aggregati.

Ai citati aumenti l'Adriatica si è opposta ed ha chiesto una convocazione del comitato direttivo per cercare di ottenere l'abolizione della decisione presa da detta conferenza l'8 gennaio 1964; il comitato direttivo però — riunitosi a Genova il 10 marzo 1964 — ha nuovamente respinto l'opposizione dell'Adriatica, in considerazione dell'entità delle spese per disistivaggio delle merci che, mancando l'applicazione della clausola *free out* in polizza, non potrebbero essere effettivamente recuperate dai ricevitori del carico.

D'altra parte la società Adriatica ha fatto presente che non potrebbe applicare per i porti adriatici la medesima clausola *free out*, in quanto i traffici relativi sfuggirebbero a vantaggio della concorrenza estera; le minori spese per disistivaggio nei porti adriatici consentono infatti che i concorrenti possano rinunciare a parità di noli con quelli per il Tirreno, al ricupero extra della spesa di disistivaggio, per cui l'Adriatica non può modificare da sola una situazione che ricadrebbe a solo suo svantaggio.

Il Ministro della marina mercantile:
SPAGNOLLI.

VENTUROLI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto il Governo ad autorizzare l'importazione di un notevole quantitativo di carta da sigarette tagliata a misura e confezionata in

tubetti e libretti (decreto ministeriale del 19 febbraio 1964 pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 25 marzo 1964), quando è noto che vi sono settori della produzione e della confezione del prodotto specifico che hanno dovuto procedere a licenziamenti per riduzione del personale ed a sensibili riduzioni dell'orario di lavoro settimanale, con conseguenti gravi danni, oltre che per l'economia anche per le condizioni delle famiglie dei lavoratori.

Per conoscere quali provvedimenti il ministro intenda assumere, nell'ambito delle proprie competenze, e se particolarmente ritenga necessario evitare il rilascio di licenze di importazione per carte da sigarette di qualsiasi tipo e confezione, almeno fino a quando il settore produttivo non abbia raggiunta l'auspicata normalità di produzione. (7121)

RISPOSTA. — L'autorizzazione ad importare carta da sigarette tagliata a misura e confezionata in tubetti e libretti di cui al decreto ministeriale del 19 febbraio 1964, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 25 marzo 1964, è stata concessa, come è noto, in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1961, n. 390, che ha recato deroghe al divieto di introduzione in Italia del sale e delle cartine e tubetti per sigarette, in attuazione dell'articolo 37 del trattato istitutivo della C.E.E.

In base a tale provvedimento, che ha valore di legge, essendo stato emanato con i poteri attribuiti al Presidente della Repubblica dalla legge di ratifica del trattato di Roma (legge 10 ottobre 1957, n. 1203), il contingente annuale di cartine e tubetti per sigarette ammesso all'importazione dai paesi della C.E.E., originariamente stabilito nella misura del 50 per cento della produzione nazionale, deve essere annualmente elevato secondo il ritmo e le modalità previste dall'articolo 13 del trattato istitutivo della Comunità economica europea.

Dal 1961, di conseguenza, è stato annualmente emanato il decreto che stabilisce il contingente di cartine e tubetti per sigarette ammesso all'importazione. Per altro, è da far presente che le preoccupazioni, delle quali trovasi eco nella interrogazione, non risultano fondate in quanto dal 1961 nessuna licenza di importazione di cartine e tubetti per sigarette è stata mai richiesta.

Il Ministro: MATTARELLA.